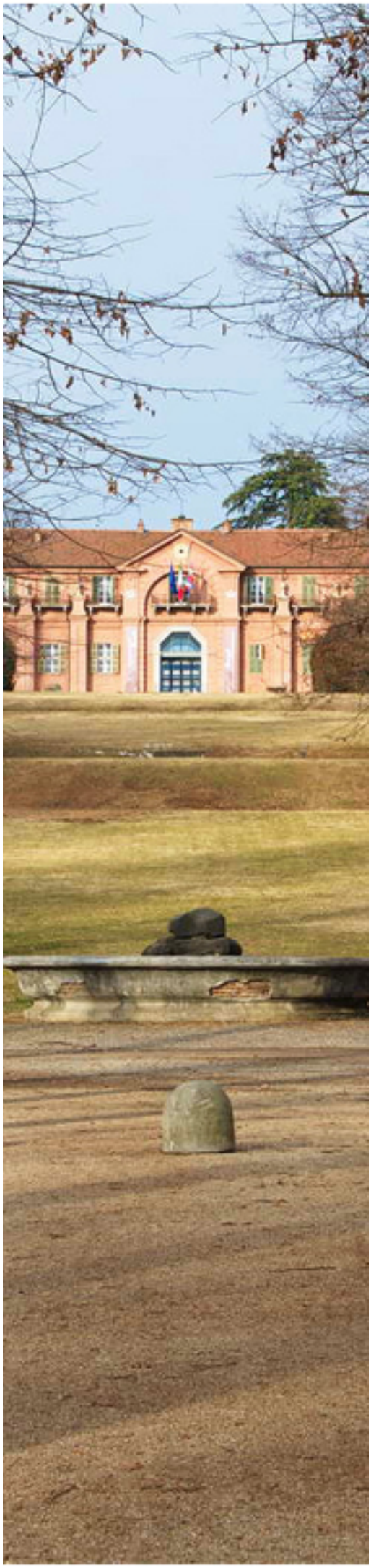


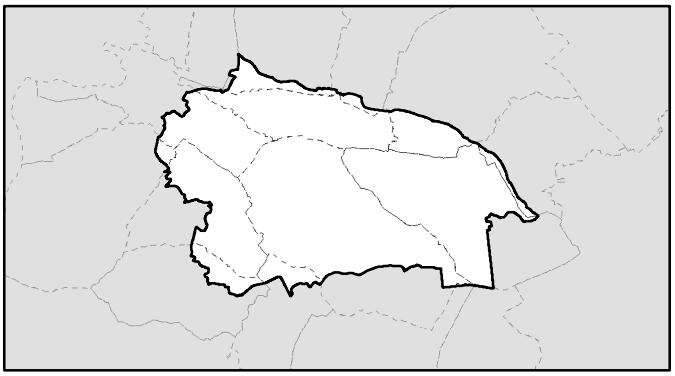
Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali

PARCO LA MANDRIA

Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali

III VARIANTE PIANO D'AREA

ai sensi dell'art. 26 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i.
"Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"



Adozione Documento Programmatico: Deliberazione Consiglio n. 22 del 15/07/2022;
Adozione III Variante al Piano d'Area: Deliberazione Consiglio n. 8 del 22/03/2024;
Adozione III Variante al Piano d'Area - Fase di valutazione: Deliberazione Consiglio n.__ del __/__/____;

Progetto

SMA PROGETTI
Corso Moncalieri, 56
10133 Torino

ing. Giorgio SANDRONE
ing. Antonio PIERRO
ing. Francesca FERRATO
pian. Cristina MIJNO

Direttore dell'Ente — dott.ssa Stefania GRELLA

Responsabile unico del procedimento — arch. Giulia SCHIARI

Data: gennaio 2026

TITOLO	NUMERO
Relazione di coerenza con il PPR	P1.3

INDICE

0. Premessa..... 3

1. Obiettivi di qualità paesaggistica e Piano d'Area..... 4

2. Relazione di adeguamento alle prescrizioni specifiche relative ai Beni Paesaggistici di cui all'art. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i...... 8

3. Schede di approfondimento..... 18

Adeguamento dei Beni Paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 142 del Codice (D. Lgs. 42/2004)..... 18

Scheda di approfondimento (n. 1)..... 19

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO *(n. 2)* 21

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO *(n. 3)* 23

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO *(n. 4)* 25

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO *(n. 5)* 27

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO *(n. 6)* 29

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO *(n. 6)* 31

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO *(n. 7)* 33

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO *(n. 8)* 35

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO *(n. 9)* 37

4. Verifica di Coerenza delle previsioni della III Variante al Piano d'Area con i contenuti del PPR 40

Articolo 14. Sistema idrografico 43

Articolo 15. Laghi e territori contermini..... 45

Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi 46

Articolo 17. Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico 48

Articolo 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità..... 49

Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità..... 50

Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico..... 51

Articolo 21. Disciplina generale delle componenti di interesse storico culturale..... 52

Articolo 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario..... 53

- rete ferroviaria storica (tema lineare)..... 53

Articolo 23. Zone di interesse archeologico 54

Articolo 24. Centri e nuclei storici 55

Articolo 25. Patrimonio rurale storico..... 57

Articolo 26. Ville, giardini parchi, aree e impianti per il loisir e il turismo 59

Articolo 27. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico..... 60

Articolo 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico..... 61

Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto 63

Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico..... 64

Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari (SITI UNESCO)..... 65

Articolo 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative 66

Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2. 3)..... 68
Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2, 3)..... 68
Indirizzi..... 68
comma 3..... 69
I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l'articolo 24, comma 5:..... 69
a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione dell'accessibilità;..... 69
b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana..... 69
comma 4..... 69
I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5. 69
Direttive..... 69
comma 5..... 69
I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario d'impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario; inoltre verificano e precisano la delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3, tenendo conto anche dei seguenti parametri: 69
a. presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000;..... 69
b. dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori; 69
c. prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo. 69
Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)..... 69
Articolo 37. Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5) 70
Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7)..... 71
Articolo 39. Insule specializzate e complessi infrastrutturali (m.i. 8,9)..... 72
Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)..... 73
Articolo 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive..... 75
Articolo 42.Rete di connessione paesaggistica 75

0. Premessa

Il presente documento costituisce Relazione di coerenza al PPR. Tale documento specifica come la III Variante al Piano d'Area si adegui alle prescrizioni del PPR; in particolare il documento contiene:

1. L'analisi di coerenza rispetto agli obiettivi di qualità paesaggistica, per l'ambito, identificati dal PPR;
2. L'adeguamento alle prescrizioni specifiche relative ai Beni ex artt. 136 e 157 del Codice (D. Lgs. 42/2004);
3. Le schede di confronto relative alla specificazione alla scala di Piano d'Area dei Beni paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 142 del Codice (D. Lgs. 42/2004).
4. La Verifica di Coerenza tra le Componenti paesaggistiche del PPR riconosciute nel territorio del Piano d'Area e le previsioni della III Variante.

Di seguito si riporta l'elenco degli elementi, beni e componenti paesaggistiche, che sono stati specificati alla scala del Piano d'Area, dalla presente III Variante.

Beni Paesaggistici		
rif. PPR	*descrizione*	*note*
Sistema idrografico (art. 14 NdA):	I fiumi torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.	L'adeguamento operato in questa sede ha previsto la definizione delle fasce ai sensi dell'Allegato C "*Delimitazione delle fasce di cui all'art. 142, c. 1, lett. b) e c) del Codice dei Beni culturali e del paesaggio* (D.Lgs. 42/2004)" alle NdA del PPR. Ai sensi dell'art. 14, commi 3 e 4 del PPR si è provveduto ad aggiornare la delimitazione della "fascia fluviale interna". In sede di adeguamento i comuni potranno ulteriormente specificare le fasce in relazione a quanto disposto all'art. 142, comma 2 del D.Lgs. 42/2004.
Laghi e territori contermini (art. 15 NdA):	I laghi e i relativi territori contermini tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) dell'D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.	
Componenti Paesaggistiche		
rif. PPR	*descrizione*	*note*
Sistema idrografico (art. 14 NdA):	La zona fluviale interna e la zona fluviale allargata ai sensi dell'art. 14, comma 3 delle NdA.	
Aree ed elementi di interesse geomorfologico e naturalistico (Art. 17 NdA):	Gli alberi monumentali individuati ai sensi della l. 10/2013	
Patrimonio rurale storico (art. 25 NdA):	Le testimonianze del territorio rurale ai sensi del comma 2, lettera a) delle NdA.	
Ville, giardini e parchi (art. 26 NdA):	I sistemi di ville, giardini e parchi ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera a) delle NdA.	
Aree e impianti per la produzione industriale di interesse storico (art. 27 NdA):	Patrimonio industriale di interesse storico ai sensi dell'art. 27, comma b) delle NdA.	
Belvedere, bellezze panoramiche e siti di valore scenico ed estetico (art. 30 NdA):	Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica, che contribuiscono alla riconoscibilità e identità alla scala locale, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. b-III.	

Come esplicitato all'interno delle NTA art. 3, comma 5 ed art. 5, comma 4, i piani locali in sede di adeguamento al PPR dovranno specificare i beni e le componenti paesaggistiche non citate nella precedente tabella e, se necessario, provvedere all'ulteriore specificazione degli elementi sopra elencati.

1. Obiettivi di qualità paesaggistica e Piano d'Area

OBIETTIVI	LINEE DI AZIONE	COERENZA
1.2.3. Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.	Ripristino e mantenimento delle superfici prative e prato pascolive stabili; valorizzazione delle specie spontanee rare; rinaturalizzazione guidata verso specie spontanee.	La Variante al Piano d'Area ha come obiettivo, tra gli altri, la tutela e la gestione del territorio del Parco La Mandria e il recupero dal punto di vista ambientale e paesaggistico delle aree degradate, come esposto all'interno delle NTA, art. 1, c.5 e 6. La zonizzazione definita dalla presente proposta di Variante, in accordo con gli obiettivi elencati all'art. 1, suddivide l'area del Parco in tre zone principali: "Zona A"; "Zona B"; "Zona C" e relative sottozone. Le zone sopra elencate si differenziano gerarchicamente per il grado di protezione ad ognuna di esse associato, in ordine decrescente. Nello specifico la "Zona B – Zona agricola di protezione" normata all'art. 16 delle NTA tutela e definisce le specifiche di azione per le Zone agricole in cui è ancora identificabile una trama storica della parcellizzazione. Oltre ad una normativa specifica associata ad ogni tipologia di Zona e Sottozona la Variante introduce norme generiche di tutela per elementi particolari del paesaggio, si citano gli artt. 22 e 23 dell'apparato normativo, focalizzati sulle componenti di preminente valore naturale. Rispetto alle situazioni critiche o di degrado si segnalano specifiche zone su cui il presente Piano d'Area indirizza al recupero paesaggistico e alla valorizzazione ambientale e paesaggistica: tali aree sono elencate all'art. 28 delle NTA.
1.2.4. Contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire una più radicata integrazione delle sue componenti naturali ed antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico.	Conservazione dell'alternanza di usi del suolo (bosco-pratopascoli-coltivi); contrasto dei fenomeni di abbandono e infrastrutturazione attraverso il mantenimento della multifunzionalità; conservazione delle aree a prato poste sulle numerose rotture di pendenza dei versanti e dei pascoli alpini con interventi programmati e diffusi.	La presente proposta di Variante regolamenta l'attività edificatoria sul territorio del Parco al fine di garantire la migliore integrazione tra l'ambiente antropico e naturale e contribuendo al potenziamento e ricostituzione della continuità ambientale. Si sottolinea come, in coerenza con tale obiettivo, il Piano d'Area suddivida il territorio in tre zone principali, normate dagli artt. 15-16-17. Gli obiettivi prioritari degli interventi in tali Zone concorrono al raggiungimento dell'obiettivo principale di qualità paesaggistica in esame.
1.3.3. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero dagli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.	Valorizzazione delle connessioni territoriali materiali e immateriali delle principali emergenze storico-artistiche; conservazione integrata del patrimonio edilizio storico delle borgate e dei nuclei isolati, con i relativi contesti territoriali (aree boschive, percorsi).	Rispetto alla valorizzazione, tutela e riconoscimento degli elementi storicamente rilevanti sul territorio del Parco si sottolinea come, in coerenza con quanto definito dal PPR dall'obiettivo 1.3.3, la Variante al Piano d'Area introduce specifica normativa, in primis all'interno della Zona

		A, sottozona A1 (Zona di pertinenza delle residenze Sabaude), art. 15.1. Ulteriore elemento normativo di tutela e gestione dei valori storico culturali del paesaggio è garantito dall'inserimento dell'art. 25 delle NTA del Piano d'Area, che definisce le direttive e prescrizioni per la pianificazione locale, in ottica del mantenimento dei caratteri storici e culturali degli elementi identificati. Il Piano inoltre riconosce differenti aree di recupero ambientale e paesaggistico, definite come porzioni di territorio per le quali a seguito di situazioni pregresse di degrado, il Piano d'Area indirizza ad un recupero che sia compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento. Tali aree sono normate dall'art. 28 delle norme.
1.4.4. Salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità regionali e locali, con particolare attenzione agli spazi aperti che consentono la percezione in profondità del territorio e l'inquadramento dei beni di interesse storico culturale e all'aspetto consolidato degli skyline urbani, collinari e montani	Definizione di interventi di mitigazione a scala territoriale degli insediamenti esistenti e tutela degli scorci panoramici.degli insediamenti.	Il Piano d'Area riconosce, implementa, tutela e valorizza, gli elementi del sistema percettivo di particolare valore. Viene introdotto a tale scopo l'art. 27 all'interno dell'apparato normativo, che riconosce quali elementi del sistema fruitivo percettivo quelli appartenenti all'ambito storico culturale/architettonico nonché gli elementi naturalistici e paesaggistici di particolare pregio.
1.5.1. Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia. 1.5.2. Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.	Contenimento dell'edificazione lungo direttrici e circonvallazioni; riqualificazione degli spazi pubblici; ridefinizione dei margini urbani sfrangiati.	La Variante riconosce tali tessuti di frangia principalmente inserendoli all'interno della "Zona C – Zona urbanizzata" e relative sottozone, normate dagli artt. 17-17.1-17.2-17.3 delle NTA. Nello specifico le disposizioni normative degli artt. 17.2 e 17.3 tendono a garantire una rinaturalizzazione dei contesti urbanizzati in aree ambientali di pregio e/o dei contesti urbanizzati estranei ad aree di pregio ambientale. Gli interventi dovranno garantire opere di mitigazione, de impermeabilizzazione e ricucitura paesaggistica con l'ambiente e gli elementi naturali circostanti.
1.5.5. Compensazione degli impatti antropici e delle pressioni connesse alla diffusione delle aree urbanizzate (depurazione dell'aria dalle immissioni inquinanti, fissazione delle polveri, ricarica delle falde acquifere, regolazione del ciclo idrogeologico, contenimento del disturbo acustico, regolazione microclimatica, …).	Introduzione di modalità di gestione sostenibile dei flussi veicolari. Formazione di fasce periurbane naturalizzate tra gli ambiti urbani, le aree interessate dalle opere infrastrutturali e il territorio rurale, in relazione alla presenza di corsi d'acqua naturali e artificiali.	Rispetto a tale obiettivo la Variante al Piano d'Area pone particolare attenzione alla gestione del patrimonio naturale e paesaggistico e degli elementi che lo costituiscono. Il Titolo III delle norme è incentrato sulla gestione degli elementi paesaggistici e ambientali presenti sul territorio. In primis si sottolinea la presenza di normativa specifica atta a tutelare gli elementi riconosciuti dal Codice dei Beni culturali D. Lgs. 42/2004 e s.m.i quali beni paesaggistici, all'art. 21 delle NTA.
1.6.1. Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti colturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse	Recupero e realizzazione di formazioni lineari arboree, da perseguire anche in funzione del mascheramento delle infrastrutture più impattanti.	La Variante al Piano d'Area promuove e agevola le attività agricole e colturali sostenibili, nello specifico quelle rivolte alla

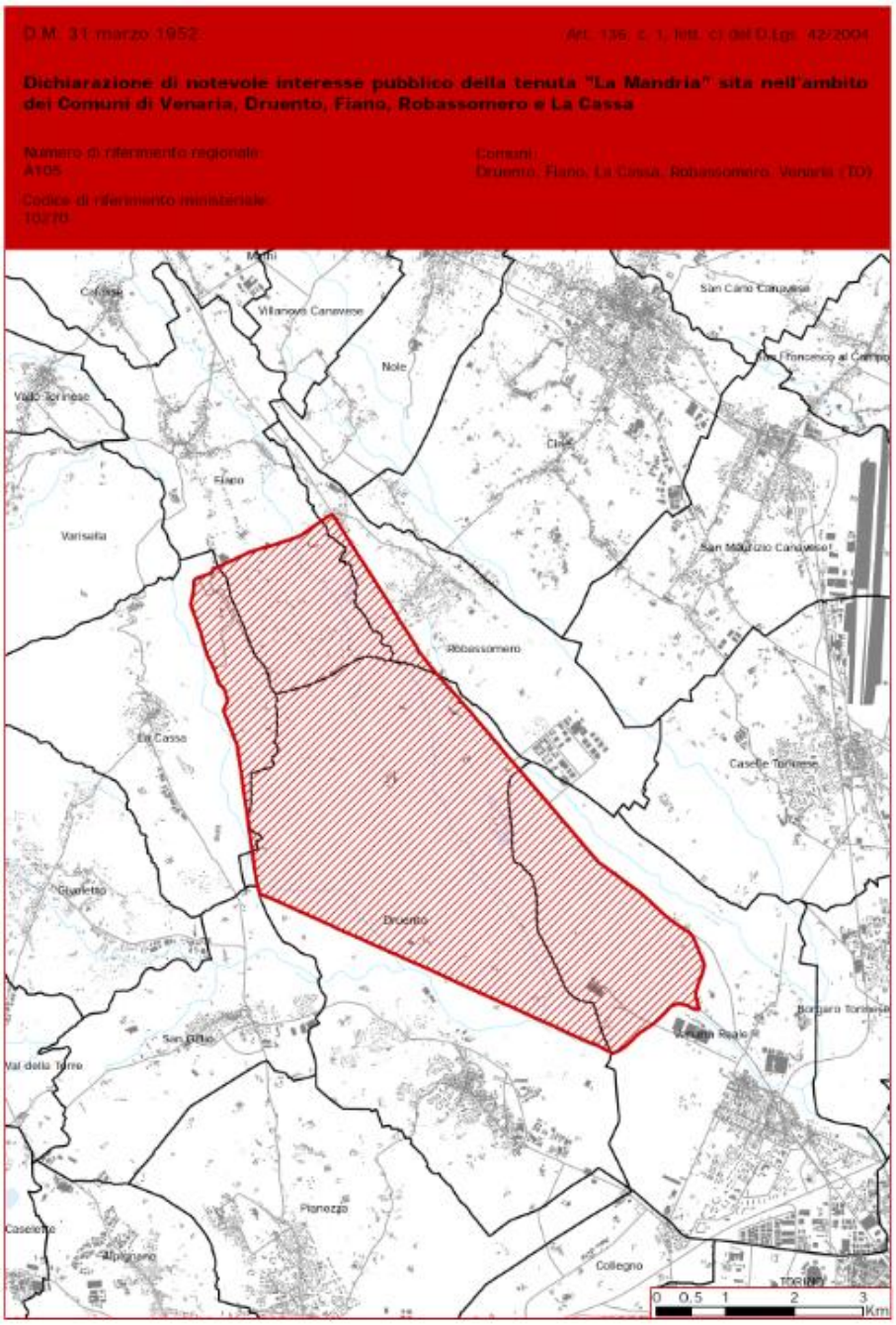
locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.		sistemazione e manutenzione del territorio, attraverso l'inserimento di fasce tampone, siepi, mantenimento dei sentieri e degli impluvi. La Variante in tale senso inserisce l'art. 20 all'interno delle NTA per orientare la gestione delle attività agricole all'interno del Parco e nei territori comunali ad esso afferenti. In generale la Variante predilige sistemi di ingegneria naturalistica per la risistemazione delle sponde fluviali, art. 15.2 "Zona di pertinenza fluviale".
1.7.1. Integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche ecologiche e paesistiche del sistema fluviale.	Promozione di azioni di tutela e rinaturalizzazione delle fasce fluviali con recupero delle formazioni forestali seminaturali e delle zone umide.	La Variante tutela e valorizza gli elementi di naturalità del sistema fluviale. L'ambito di pertinenza fluviale è trattato attraverso specifico articolo 15.2 nelle NTA. A livello generale è inserita specifica normativa di tutela delle acque e del sistema della rete idrografica naturale e artificiale, riconosciuta quale elemento fondamentale di connessione ecologica per il territorio, di cui potenziare e migliorare le configurazioni vegetali specifiche di contesto; i beni di carattere storico testimoniale ad essa connessi e il mantenimento e potenziamento delle condizioni di biodiversità.
3.1.1. Integrazione paesistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno). **3.1.2.** Mitigazione degli impatti delle grandi infrastrutture autostradali e ferroviarie, per ripristinare connessioni, diminuire la frammentazione Miglioramento dei collegamenti infrastrutturali con riduzione degli impatti connessi alla frammentazione dei corridoi infrastrutturali esistenti e in progetto. Mitigazione e riqualificazione paesistica delle opere infrastrutturali e dei relativi svincoli. Contenimento degli impatti prodotti dagli insediamenti produttivi e dalla logistica. Razionalizzazione di nuovi insediamenti commerciali o e gli effetti barriera. **3.2.1.** Integrazione paesistico-ambientale delle piattaforme logistiche, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali dimensionali, (localizzative, costruttive, dell'intorno). **4.3.1.** Integrazione paesistico-ambientale connessi al loisir, anche mediante l'impianto di nuovi boschi planiziali e di formazioni lineari per compensare e mitigare l'impatto dovuto alle infrastrutture. e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi, da considerare a partire dalle	Miglioramento dei collegamenti infrastrutturali con riduzione degli impatti connessi alla frammentazione dei corridoi infrastrutturali esistenti e in progetto. Mitigazione e riqualificazione paesistica delle opere infrastrutturali e dei relativi svincoli. Contenimento degli impatti prodotti dagli insediamenti produttivi e dalla logistica. Razionalizzazione di nuovi insediamenti commerciali o connessi al loisir, anche mediante l'impianto di nuovi boschi planiziali e di formazioni lineari per compensare e mitigare l'impatto dovuto alle infrastrutture.	Il Piano d'Area definisce all'interno dell'elaborato P2.4 gli elementi essenziali per la funzionalità ecologica del territorio. Tale rete individua gli elementi della rete a funzionalità elevata e moderata, nonché i possibili ambiti di espansione. L'individuazione della rete è funzionale alla definizione di adeguate misure da definire in ambito di pianificazione locale. In merito all'integrazione paesistico ambientale delle infrastrutture e in generale degli ambiti antropizzati si sottolinea come la Variante individui all'interno degli ambiti di possibile espansione della rete, aree di protezione degli elementi strutturali della stessa, all'interno delle aree antropizzate, garantendo lo sviluppo sostenibile e la conservazione e ampliamento della reticolarità del sistema. Il Piano d'Area definisce all'interno dell'art. 8 delle NTA, le disposizioni per la gestione della rete.

loro caratteristiche progettuali dimensionali, (localizzative, costruttive, dell'intorno).		

2. Relazione di adeguamento alle prescrizioni specifiche relative ai Beni Paesaggistici di cui all'art. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Si riportano di seguito le prescrizioni contenute nelle schede del catalogo per i beni ex artt. 136 e 157 del codice (D. Lgs. 42/2004), cui la Variante III al Piano d'Area si adegua.

D.M. 31 marzo 1952 – *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico della tenuta La Mandira sita nell'ambito dei Comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero e La Cassa"*
Art. 136, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004



Prescrizioni specifiche

Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell'andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell'assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Eventuali interventi sul

patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; inoltre deve essere mantenuta l'unità percettiva delle corti delle cascine storiche e degli spazi pertinenziali, evitando la loro frammentazione. Per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista. Non sono consentiti allevamenti intensivi (9). Gli interventi riguardanti gli edifici esistenti devono essere compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Non è ammesso l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione; inoltre non è ammessa l'installazione di manufatti e apparati tecnologici-impiantistici la cui altezza possa costituire un elemento di disturbo visivo e di detrazione dei valori paesaggistici dell'area o interferire, in particolare, con le visuali da e verso la Reggia di Venaria (15). Devono essere conservati la cinta muraria che circonda il parco e gli ingressi alla Tenuta; interventi di manutenzione e recupero devono garantire la conservazione e il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari e prevedere l'esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli preesistenti. (11). Gli esemplari arborei di pregio devono essere conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistenti (5). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario, è consentito l'utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico. Eventuali interventi sulla viabilità storica e sugli spazi storici consolidati devono conservarne il tracciato e le componenti distintive evitando modifiche dell'andamento altimetrico e delle sezioni stradali (21). Lungo la cinta muraria che contorna la strada provinciale per Lanzo non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o della cartellonistica pubblica per la fruizione e/o promozione turistica (13).

RISCONTRO

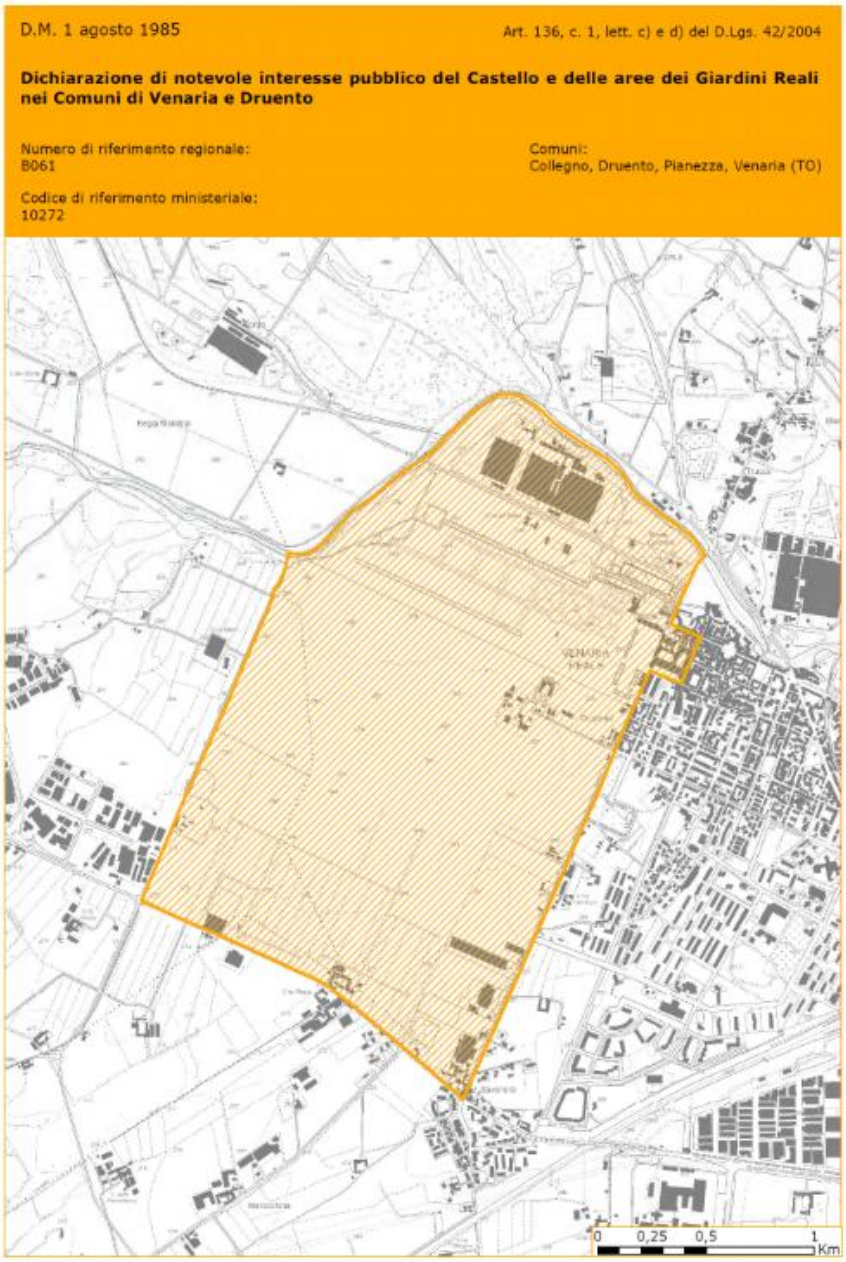
Come previsto dall'art. 143, comma 1 del Codice, all'interno di ciascuna scheda del Catalogo dei beni paesaggistici- Prima parte sono presenti specifiche prescrizioni d'uso relative alle peculiarità paesaggistiche del Bene stesso, che assicurano la conservazione dei valori evidenziati nella Dichiarazione e ne regolano le trasformazioni e gli usi ammessi.
Il decreto Ministeriale 31/03/1952 riconosce la Tenuta La Mandria di notevole interesse pubblico in quanto costituisce nel suo insieme "*uno dei rari esempi che compongono un caratteristico aspetto di valore artistico tradizionale, e quindi dovrà rimanere integra come trovasi al presente in tutte le sue parti ivi compresa la cinta muraria di protezione* […]".
Di conseguenza le prescrizioni riguardanti la Dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto sono orientate alla tutela del paesaggio percettivo-scenico ed al mantenimento delle caratteristiche originarie degli insediamenti e delle trame, siano esse viarie storiche o agricole.
Il Piano recepisce a pieno le prescrizioni specifiche del PPR riguardo l'area ricompresa nella "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della tenuta "La Mandria" sita nell'ambito dei Comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero e La Cassa", D.M 31/03/1952.
In primo luogo si sottolinea che tale area viene inserita in Zona A - Zone di maggiore tutela (art. 15 NdA), a cui è associato il grado più elevato di salvaguardia e tutela.
Dal punto di vista della tutela dell'integrità del paesaggio agrario, prescrizione (1), si specifica come il Piano si adegui a tale prescrizione, attraverso l'articolo 15, comma 6 e l'articolo 11, comma 3, lett. K), in cui si sottolinea la necessità di mantenere la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio, evitando interventi che comportino le modificazioni del terreno, se non finalizzati alle pratiche agricole.
La percezione del paesaggio agrario, prescrizione (9), viene tutelata attraverso specifica normativa: l'art. 15, comma 11, lettera f), impone infatti il divieto di utilizzare strutture metalliche prefabbricate e in cemento armato a vista, per i nuovi fabbricati ad uso agrosilvopastorale. L'ambito percettivo scenico, prescrizione (9) viene tutelato, dallo stesso art. 15, comma 15, che vieta la realizzazione di volumi che per forma, cromia e posizione alterino la percezione visiva dei luoghi. Lo stesso articolo è orientato alla tutela dell'integrità percettiva e dell'impianto originario dei manufatti rurali (cascine storiche), prescrizione (9), prevedendo al comma 15, il mantenimento dell'unitarietà delle corti e degli spazi pertinenziali evitando la frammentazione a seguito di interventi. La compatibilità e la salvaguardia delle visuali e delle morfologie dei luoghi, in caso di interventi sugli edifici esistenti, prescrizione (17), è garantita dall'inserimento di specifiche prescrizioni all'interno del comma 6, art. 15 NTA.
L'art. 20, comma 17 delle norme tecniche di attuazione del Piano non consente, inoltre, l'inserimento di allevamenti intensivi, adeguandosi alla prescrizione (9).
In adeguamento alla prescrizione (15) si cita l'art. 15 comma 11, lett. h), che vieta l'installazione di apparecchi tecnologici esterni all'edificato che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del coordinamento con le linee architettoniche dell'edificato stesso; così come si pone particolare attenzione all'installazione di apparati tecnologici e impiantistici, che per la loro altezza interferiscano con le visuali, specialmente verso la Reggia di Venaria.
In adeguamento alle prescrizioni (11) il Piano impone, attraverso l'art. 15 comma 5, che venga conservata la cinta muraria che circonda il Parco e gli ingressi alla Tenuta. Tale articolo prescrive inoltre che gli interventi di manutenzione e recupero siano orientati alla conservazione e al ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari, utilizzando materiali coerenti.

L'art. 15, comma 8, in coerenza con quanto definito dalla prescrizione (5), norma la gestione degli esemplari arborei di pregio, definendo che siano conservati o sostituiti, in caso di necessità, utilizzando specie preesistenti.

Il Piano recepisce la prescrizione (21) all'interno dell'art. 19, comma 3, lettera a) specificando che il sistema della viabilità minore debba essere mantenuto nella sua integrità originaria, in caso di impedimento è necessario l'utilizzo di differenti tecniche costruttive che devono garantire comunque un adeguato inserimento paesaggistico.
La tutela delle visuali panoramiche rispetto al muro di cinta, prescrizione (13), viene attuata tramite l'art. 13, comma 2 e art. 15, comma 6, che impone il divieto di posa cartellonistica ai fini pubblicitari, ad esclusione della segnaletica stradale e della fruizione dei luoghi ai fini turistici, su tutto il territorio del Parco, ad eccezione delle Zone C e di elementi di disturbo visivo che interferiscano con le visuali prioritarie da e verso la Reggia.

In ultimo si sottolinea come sia stata inserita una norma specifica contenuta all'interno dell'art. 21, comma 4, lett.a) , al di là delle prescrizioni derivanti dalle Dichiarazioni di notevole interesse inserite nelle singole zone del Parco, che rende le prescrizioni del PPR cogenti ed immediatamente prevalenti sulle norme di zona, per quanto riguarda le aree interessate da Dichiarazione suddetta e riportate nella Tavola dei Vincoli – P2.3.
Per quanto detto finora si ritiene il Piano adeguato alle prescrizioni del PPR.

D.M. 1 agosto 1985 – *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Castello e delle aree dei Giardini Reali nei comuni di Venaria e Druento"*
Art. 136, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004



Prescrizioni specifiche

Deve essere salvaguardata la visibilità del fulcro costituito dall'emergenza monumentale della Reggia di Venaria e dal complesso storico annesso; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle adiacenze non devono pregiudicare l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). Non è ammesso l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione; inoltre non è ammessa l'installazione di manufatti e apparati tecnologici-impiantistici la cui altezza possa costituire un elemento di disturbo visivo e di detrazione dei valori paesaggistici dell'area o interferire, in particolare, con le visuali da e verso la Reggia di Venaria (15). Il viale alberato Carlo Emanuele II deve essere conservato nella sua integrità; gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate ed eventuali sostituzioni degli esemplari arborei devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e conservando il medesimo sesto d'impianto (5). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche

e in cemento armato, lasciate a vista (9). Gli interventi finalizzati alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali e documentari individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti della tav. P4 devono essere coerenti con i caratteri storico-architettonici dell'impianto originario; sono fatti salvi eventuali adeguamenti funzionali, l'eliminazione dei manufatti e degli elementi estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso, nonché interventi necessari alla fruizione dei beni tutelati (10). Deve essere garantita la conservazione del complesso della Reggia, del parco e delle sue pertinenze in tutte le sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico-critica comparata (11). Per l'elevato valore paesaggistico deve essere conservata nella sua integrità l'area libera, agricola e prativa, posta tra le strade vicinale della Barra, il limite del complesso monumentale della Reggia, via Don Giovanni Sapino, corso Niccolò Macchiavelli, la S.P. 8, identificata come "praterie, prato-pascoli, cespuglieti" e "insediamenti rurali m.i. 10" sulla tav. P4 e riportata a fondo Catalogo (B061); sono fatte salve la realizzazione di strutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività agricole e le opere di riqualificazione, ammodernamento e valorizzazione degli edifici esistenti (6). Le sponde fluviali devono essere mantenute nei loro connotati naturali, rispettando la vegetazione spondale esistente; eventuali opere di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza delle sponde e delle scarpate devono essere prioritariamente realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. Nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (3). L'adeguamento dei tracciati viari esistenti deve essere realizzato adattandosi all'andamento delle linee morfologiche principali dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella tav. P4 e/o sopraccitati; l'eventuale posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Non è consentita l'apertura di nuovi siti di cava; l'area esistente deve essere recuperata alla cessata attività ai suoi caratteri morfologici e vegetativi originali (22).

RISCONTRO

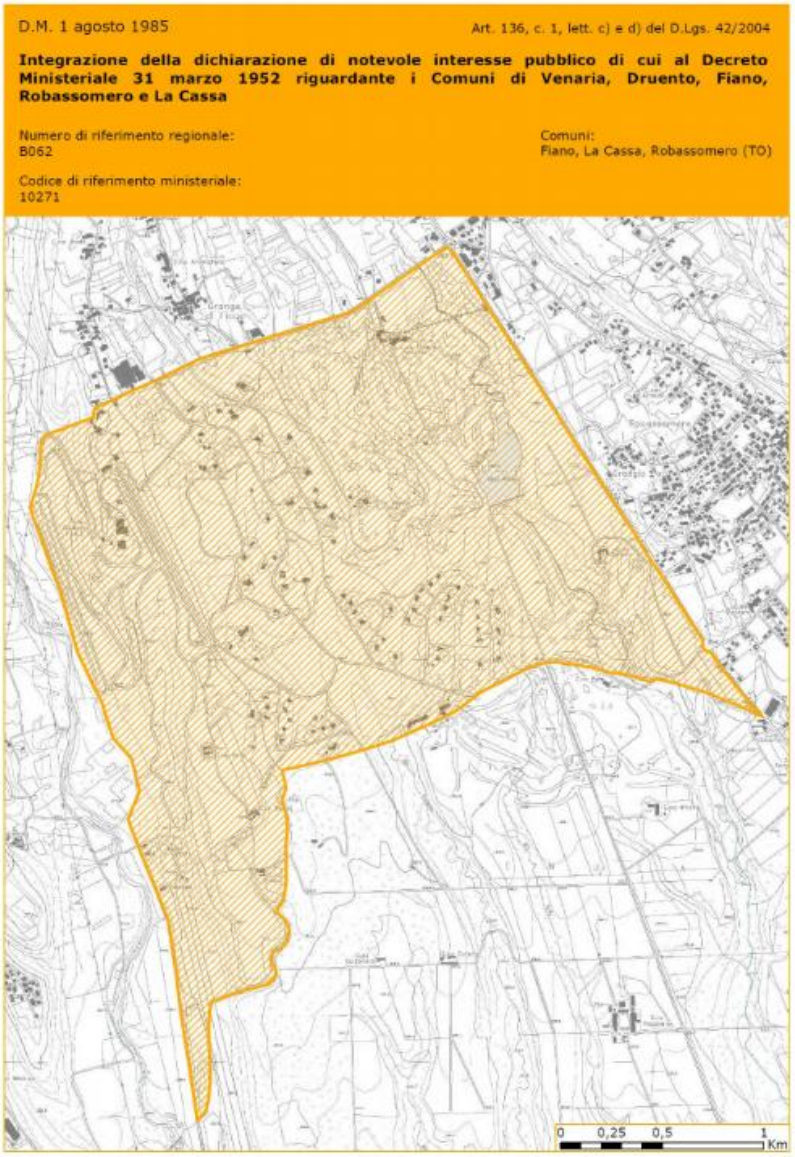
Come previsto dall'art. 143, comma 1 del Codice, all'interno di ciascuna scheda del Catalogo dei beni paesaggistici- Prima parte sono presenti specifiche prescrizioni d'uso relative alle peculiarità paesaggistiche del Bene stesso, che assicurano la conservazione dei valori evidenziati nella Dichiarazione e ne regolano le trasformazioni e gli usi ammessi.
Il Decreto Ministeriale 1/8/1985 riconosce di notevole interesse pubblico e tutela l'area in quanto "*costituisce l'eccezionale area dei giardini del Castello della Venaria Reale che collegavano quest'ultimo con la zona di caccia ora Parco Regionale della Mandria e costituisce una residua area non ancora compromessa* […]"
Di conseguenza le prescrizioni riguardanti la Dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto sono orientate alla tutela delle visuali privilegiate tra l'emergenza architettonica della Reggia di Venaria, il parco e i giardini e ampie superfici coltivate e prative, caratterizzate dalla presenza di cascine di valore storico- documentario. Nonché alla tutela del valore paesaggistico ed ambientale di tale ambito.
Il Piano recepisce a pieno le prescrizioni specifiche del PPR riguardo l'area ricompresa nella "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Castello e delle aree dei Giardini Reali nei comuni di Venaria e Druento", D.M 1/8/1985.
In primo luogo si sottolinea che tale area viene inserita in Zona A - Zone di maggiore tutela e nello specifico nella Sottozona-A1- Area di pertinenza delle Residenze Sabaude (art. 15.1 NdA), a cui è associato il grado più elevato di salvaguardia e tutela. Di seguito saranno analizzate le prescrizioni specifiche del PPR per tale bene e le modalità con cui tali prescrizioni sono recepite dal Piano.
Dal punto di vista della tutela della visibilità dei beni culturali, prescrizione (14), si specifica come il Piano si adegui a tale prescrizione, attraverso l'articolo 15.1, comma 4, relativo all'area delle Residenze Sabaude (Reggia di Venaria), in cui si sottolinea la necessità di salvaguardare la visibilità del fulcro costituito dalla Reggia di Venaria, con particolare attenzione agli interventi nelle aree adiacenti, che siano compatibili e non alterino l'aspetto visibile dei luoghi.
Relativamente alla tutela delle visuali panoramiche, la dichiarazione si esprime riguardo l'inserimento paesaggistico degli impianti tecnologici, prescrizione (15). A tale proposito il Piano riporta, nell'art. 15, comma 11, lettera h) il divieto di inserire apparati che per la propria altezza possano interferire con le visuali dell'area e che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo possibile e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione.
La dichiarazione, attraverso la prescrizione (5), intende tutelare l'integrità paesaggistica del Viale alberato Carlo Emanuele II, rappresentante cono visuale privilegiato tra la Reggia di Venaria e l'area de "La Mandria". A questo proposito si sottolinea come il Piano si adegui a tale prescrizione, nello specifico si fa riferimento a quanto prescritto dall'art. 15.1, comma 4, relativo alla Sottozona A1-Area di pertinenza delle residenze Sabaude (Reggia di Venaria), in cui si esplicita la necessità di conservare le specie arboree del viale alberato sopracitato, ammettendo interventi di sostituzione degli esemplari solo con specie originarie e solo se strettamente necessario per motivazioni fitosanitarie asseverate.

La tutela dei contesti rurali e della percezione degli elementi scenico percettivi che compongono tale paesaggio, prescrizione (9), viene attuata attraverso l'inserimento di specifica normativa: L' art. 15, comma 15. L'ambito percettivo scenico viene tutelato dal vietando la realizzazione di volumi che per forma, cromia e posizione alterino la percezione visiva dei luoghi. L'art. 15, comma 11, lettera f) impone inoltre il divieto di utilizzare strutture metalliche prefabbricate e in cemento armato a vista, per i nuovi fabbricati ad uso agrosilvopastorale.
La dichiarazione intende inoltre tutelare le valenze storico architettoniche dei beni culturali e documentari, prescrizione (10). A tale scopo risponde l'art. 15.1, comma 4, relativo alla Sottozona A1, che prescrive la necessità di mantenere la coerenza tra gli interventi finalizzati alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali e l'impianto originario, eventualmente eliminando

elementi estranei alle caratteristiche storico- tipologiche del complesso e permettendo adeguamenti funzionali e necessari alla fruizione di tali beni.
La prescrizione (11), relativa alla tutela dei complessi di notevole interesse pubblico per pregio architettonico, trova ugualmente adeguamento attraverso l'inserimento di specifica norma di Piano nell'articolo 15.1, comma 4, relativo alla Sottozona A1-Area di pertinenza delle residenze Sabaude. Tale norma impone la conservazione del complesso della Reggia di Venaria, del parco e delle sue pertinenze in tutte le sue componenti e nel rispetto del processo storico. Gli interventi su tali beni dovranno rispettare una lettura storico critica comparata ed essere orientati alla conservazione e valorizzazione del complesso.
La dichiarazione impone attraverso la prescrizione (6) la tutela delle aree libere ad elevato valore paesaggistico. Nello specifico tale prescrizione è relativa all'area posta tra la strada vicinale della Barra, via Don Sapino, Corso Niccolò Machiavelli e la S.P.8. Tale area viene riconosciuta dal Piano ed inserita nell'area normativa A n. 17, normata all'art. 15 comma 9. La norma ne riconosce l'elevato valore paesaggistico ed impone la conservazione della sua integrità, permettendo in ogni caso la realizzazione di strutture necessarie alle funzioni agricole e le opere di riqualificazione e valorizzazione degli edifici esistenti.
La dichiarazione di notevole interesse, attraverso la prescrizione (3), intende tutelare le sponde fluviali, attraverso la conservazione della morfologia naturale delle sponde, dei corsi d'acqua e della vegetazione igrofila presente. Tale attenzione viene esplicitata dal Piano attraverso l'art. 15.2 – Sottozona A2- Area del territorio del fiume, che impone particolari attenzioni di tutela e modalità di intervento, prediligendo opere di ingegneria naturalistica per gli interventi su tali aree.
Rispetto all'inserimento paesaggistico di nuovi tracciati viari, o all'adeguamento di quelli esistenti, la prescrizione (20) intende minimizzare gli effetti negativi che possono interferire con i valori paesaggistici dei luoghi. Il Piano recepisce tale prescrizione all'interno dell'art. 15, comma 7, attraverso l'imposizione, in tutta la Zona A, di adattamento alle visuali ed alle caratteristiche morfologiche del luogo, nel caso di adattamento dei tracciati esistenti. Il Piano si adegua inserendo specifiche modalità di intervento per l'inserimento o l'adeguamento di nuove infrastrutture viarie, all'art. 19, comma 2, sottolineando l'importanza di un corretto inserimento paesaggistico, che non alteri la percezione dei luoghi.
La tutela della morfologia dei luoghi evitando l'apertura di nuovi siti di cava, prescrizione (22), trova riscontro in normativa, all'interno dell'art. 15.4 – Zone antropizzate a prevalente destinazione produttiva. Nello specifico al comma 6 viene vietata l'apertura di nuovi siti di cava, specificando che l'area esistente dovrà necessariamente essere recuperata alle sue caratteristiche vegetazionali e morfologiche. Il Piano specifica all'art. 13 - Divieti e disposizioni generali, comma 1, tra le varie attenzioni generali per l'intero territorio del Parco, oltre ai divieti esposti nel sopracitato articolo, l'osservazione di quanto disposto dalla l.r. 19/2009.
In ultimo si sottolinea come sia stata inserita una norma specifica, art. 21, comma 4, lett. b), al di là delle prescrizioni derivanti dalle Dichiarazioni di notevole interesse inserite nelle singole zone del Parco, che rende le prescrizioni del PPR cogenti ed immediatamente prevalenti sulle norme di zona, per quanto riguarda le aree interessate da Dichiarazione suddetta e riportate nella Tavola dei Vincoli – P2.3.

Per quanto detto finora si considera il Piano adeguato alle prescrizioni del PPR

D.M. 1 agosto 1985 – *"Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al Decreto Ministeriale 31 marzo 1952 riguardante i Comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero e La Cassa"*
Art. 136, comma 1, lettera c) e d) del D.Lgs. 42/2004



Prescrizioni specifiche

Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature, evitando interventi che comportino la modificazione dell'andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei rilievi collinari, se non finalizzati al mantenimento dell'assetto geomorfologico e/o allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi; per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista. Non sono consentiti allevamenti intensivi (9). Gli interventi sugli edifici esistenti devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi degli edifici esistenti e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella tav. P4 e/o sopraccitati (17). Non è ammesso l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Deve essere incentivata la riqualificazione dell'area tutelata sotto il profilo ambientale e paesaggistico attraverso la ricollocazione della pista di collaudo esistente e la conseguente realizzazione degli interventi di ripristino del sito (20). Gli esemplari arborei di pregio devono essere conservati fatti salvi interventi determinati da

problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistenti (5). Deve essere conservata la cinta muraria che circonda il parco; interventi di manutenzione e recupero devono garantire la conservazione e il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari e prevedere l'esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli preesistenti (11). Lungo il tratto di cinta muraria che contorna la strada provinciale per Lanzo non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o della cartellonistica pubblica per la fruizione e/o promozione turistica (13).

RISCONTRO

Come previsto dall'art. 143, comma 1 del Codice, all'interno di ciascuna scheda del Catalogo dei beni paesaggistici- Prima parte sono presenti specifiche prescrizioni d'uso relative alle peculiarità paesaggistiche del Bene stesso, che assicurano la conservazione dei valori evidenziati nella Dichiarazione e ne regolano le trasformazioni e gli usi ammessi.
Il decreto Ministeriale 1/08/1985 integra la precedente Dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al D.M 31/03/1952 riguardante i Comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero e La Cassa.
L'ambito comprende la parte più settentrionale del Parco, area già tutelata dal precedente decreto. Tale dichiarazione conferma e rafforza le prescrizioni previste dal D.M 31/03/1952.
Nello specifico la dichiarazione si concentra sulla tutela del paesaggio rurale, prescrizione (1), finalizzata alla conservazione degli elementi costituenti tale paesaggio. Il Piano inserisce il territorio della Dichiarazione in oggetto all'interno della Zona A- Zona di maggiore tutela (art. 15 delle NTA), che impone in questo senso la conservazione degli elementi identitari del paesaggio rurale nel suo insieme (trama agricola, coltivazioni, viabilità minore, alberature diffuse) evitando interventi che comportino una trasformazione delle morfologie naturali del terreno. Tale prescrizione è inoltre perseguita attraverso l'art. 11, comma 3, lettera K.
La prescrizione (4) impone il corretto inserimento paesaggistico di tutti gli interventi di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica. Tale prescrizione trova attuazione nelle NTA, art. 15.2 - Zona di pertinenza fluviale, in cui si specifica che tali interventi debbano essere realizzati prioritariamente attraverso opere e tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.
Il corretto inserimento paesaggistico di interventi realizzati in contesti rurali, prescrizione (9), viene garantito da specifiche limitazioni inserite nelle norme di Piano. In particolare, all'interno dell'art. 15, comma 6, si prescrive che gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o di nuova realizzazione siano realizzati in modo da non alterare gli elementi scenico percettivi del contesto, rispettando forma, posizione e cromia dell'intorno, senza creare alterazioni visive. Inoltre il sopracitato art. 15, al comma 11, lettera f), vieta l'utilizzo di strutture prefabbricate metalliche e in cemento armato a vista per la realizzazione dei nuovi fabbricati ad uso agrosilvopastorale (comma 11) e l'inserimento di allevamenti intensivi (Art. 20 comma 17).
Nell'ambito della regolazione degli interventi sull'edificato esistente, la compatibilità con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali prioritarie caratteristiche dello stesso, (prescrizione 17) sono garantite dall'inserimento in normativa del comma 6, all'interno dell'articolo 15 delle NTA.
Relativamente alla tutela delle visuali panoramiche, la dichiarazione si esprime riguardo il corretto inserimento paesaggistico degli impianti tecnologici, prescrizione (15). A tale proposito il Piano riporta, nell'art. 15, comma 11, lett. h), il divieto di inserire apparati che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo possibile e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione.
L'area della presente dichiarazione comprende un sito dedicato a piste per il collaudo degli autoveicoli FIAT. Tale area necessita una ricollocazione e una serie di interventi di riqualificazione e ripristino del sito, prescrizione (20). Le norme di attuazione del Piano inseriscono tale area in Sottozona A3 - Area di Rinaturalizzazione delle ex piste FIAT, art. 15.3, comma 1, definendo la necessità di attivare interventi di riqualificazione e demandando la definizione dei tempi e delle modalità di ripristino ambientale del sito, alla stipula di specifica convenzione tra la Regione Piemonte e la proprietà del sito. Nel frattempo gli unici interventi consentiti dal Piano saranno di manutenzione straordinaria dei fabbricati e delle strutture esistenti.
In adeguamento alle prescrizioni (11) e (5) il Piano impone, attraverso l'art. 15 comma 5, che venga conservata la cinta muraria che circonda il Parco e gli ingressi alla Tenuta. Tale articolo prescrive inoltre che gli interventi di manutenzione e recupero siano orientati alla conservazione e al ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari, utilizzando materiali coerenti.

La Dichiarazione impone la tutela delle visuali panoramiche, prescrizione (13), tale prescrizione viene recepita all'interno dell'art. 15, comma 6, che impone il divieto di posa cartellonistica diversa dalla segnaletica stradale e dalla cartellonistica ai fini della promozione turistica, su tutto il territorio del Parco, ad eccezione delle Zone C.

In ultimo si sottolinea come sia stata inserita una norma specifica, art. 21, comma 4, lett. c), al di là delle prescrizioni derivanti dalle Dichiarazioni di notevole interesse inserite nelle singole zone del Parco, che rende le prescrizioni del PPR cogenti ed immediatamente prevalenti sulle norme di zona, per quanto riguarda le aree interessate da Dichiarazione suddetta e riportate nella Tavola dei Vincoli – P2.3.
Per quanto detto finora si ritiene il Piano adeguato alle prescrizioni del PPR.

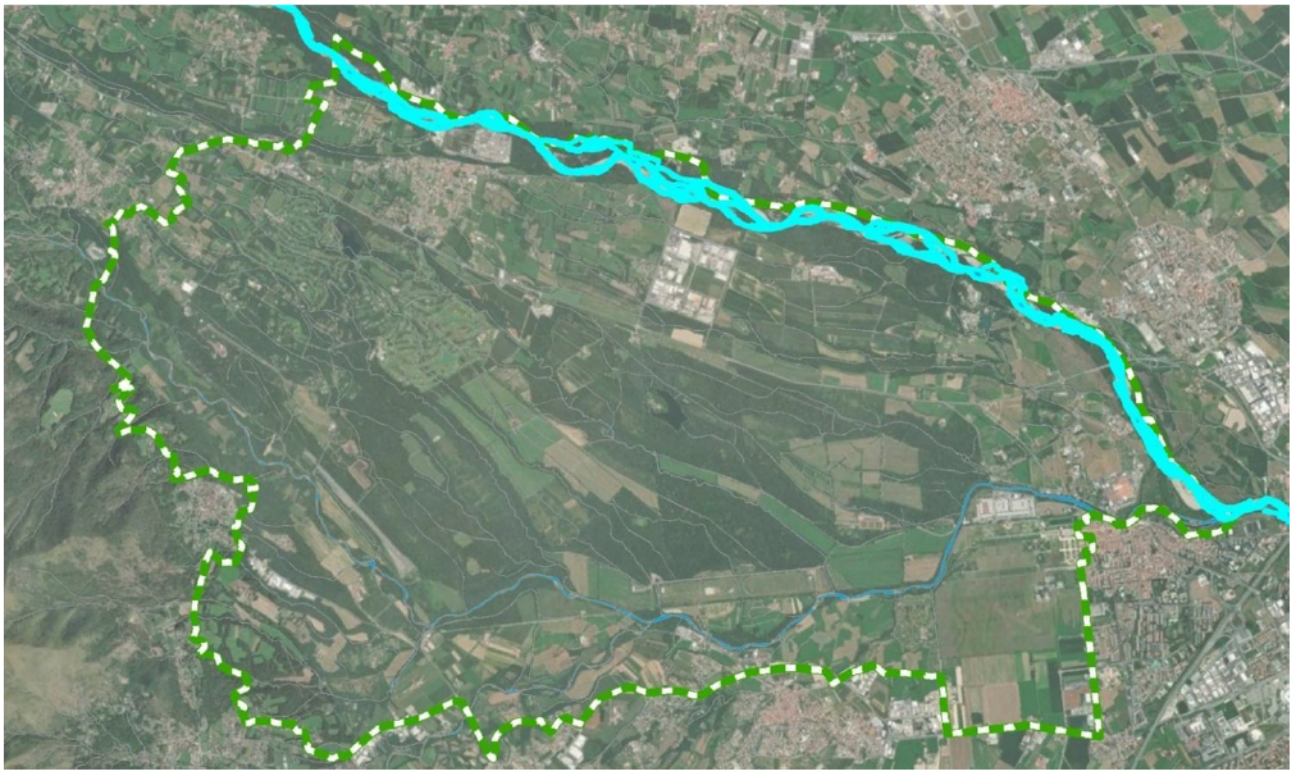
3. Schede di approfondimento

Adeguamento dei Beni Paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 142 del Codice (D. Lgs. 42/2004)

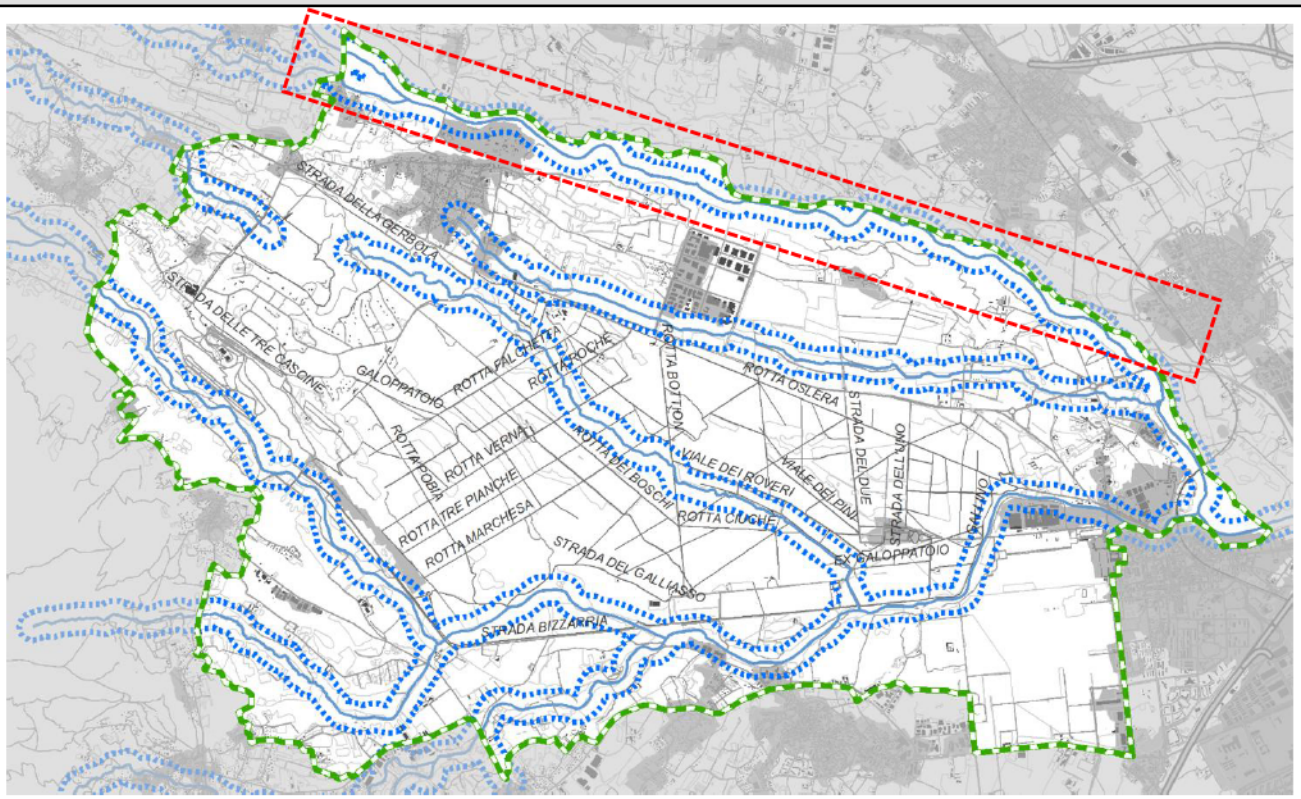
Scheda di approfondimento (n. 1)

Descrizione: Di seguito è riportata la scheda relativa alle modifiche apportate alla fascia di tutela, di 150 m di profondità, dalle sponde del Torrente Stura di Lanzo.

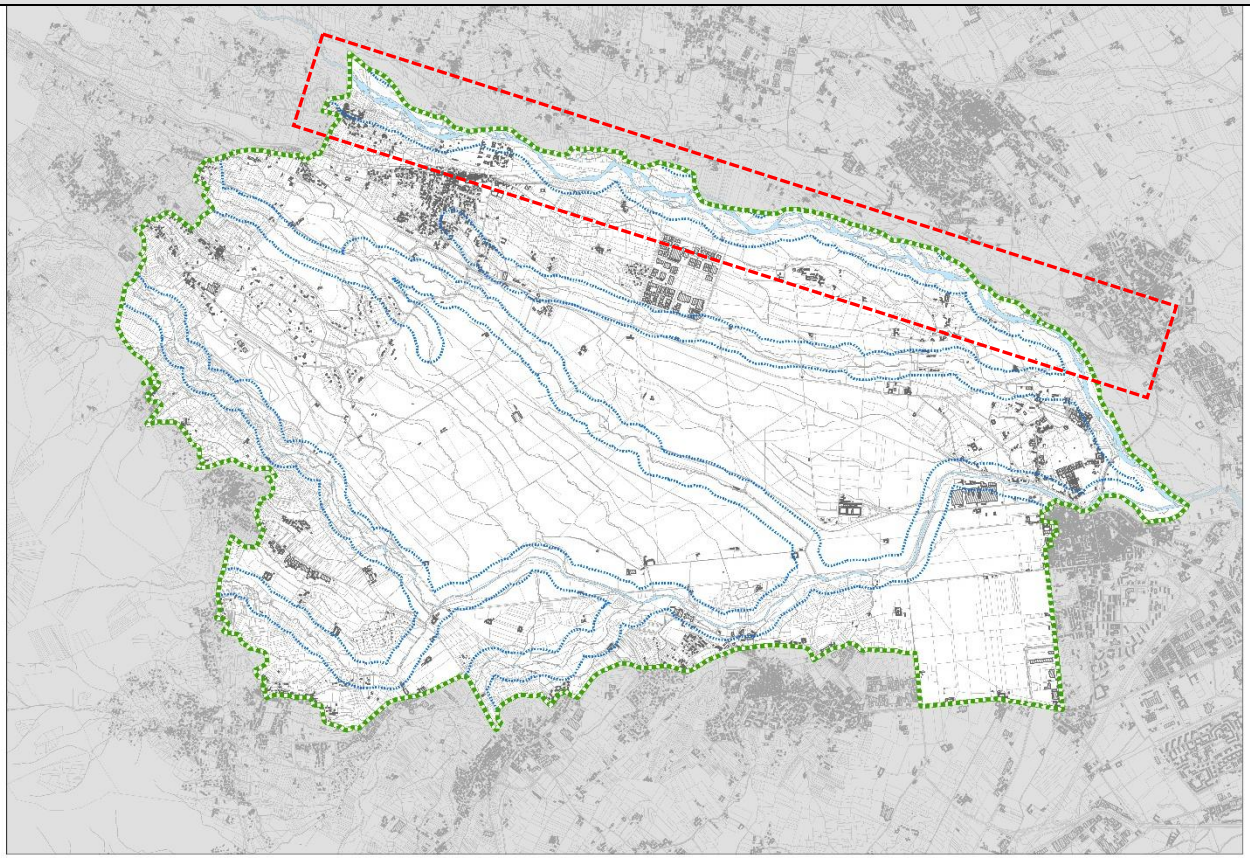
FOTO AEREA



ELABORAZIONE TEMATICA TAV. P2 BENI PAESAGGISTICI - PPR



ELABORAZIONE TEMATICA TAV. P1.4 ADEGUAMENTO BENI PAESAGGISTICI



BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI

Elenco:

- Sistema dei Fiumi Torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, lettera c), comma 1 del Codice e relative sponde, per una fascia di 150 m ciascuna. (Art. 14 NdA PPR)

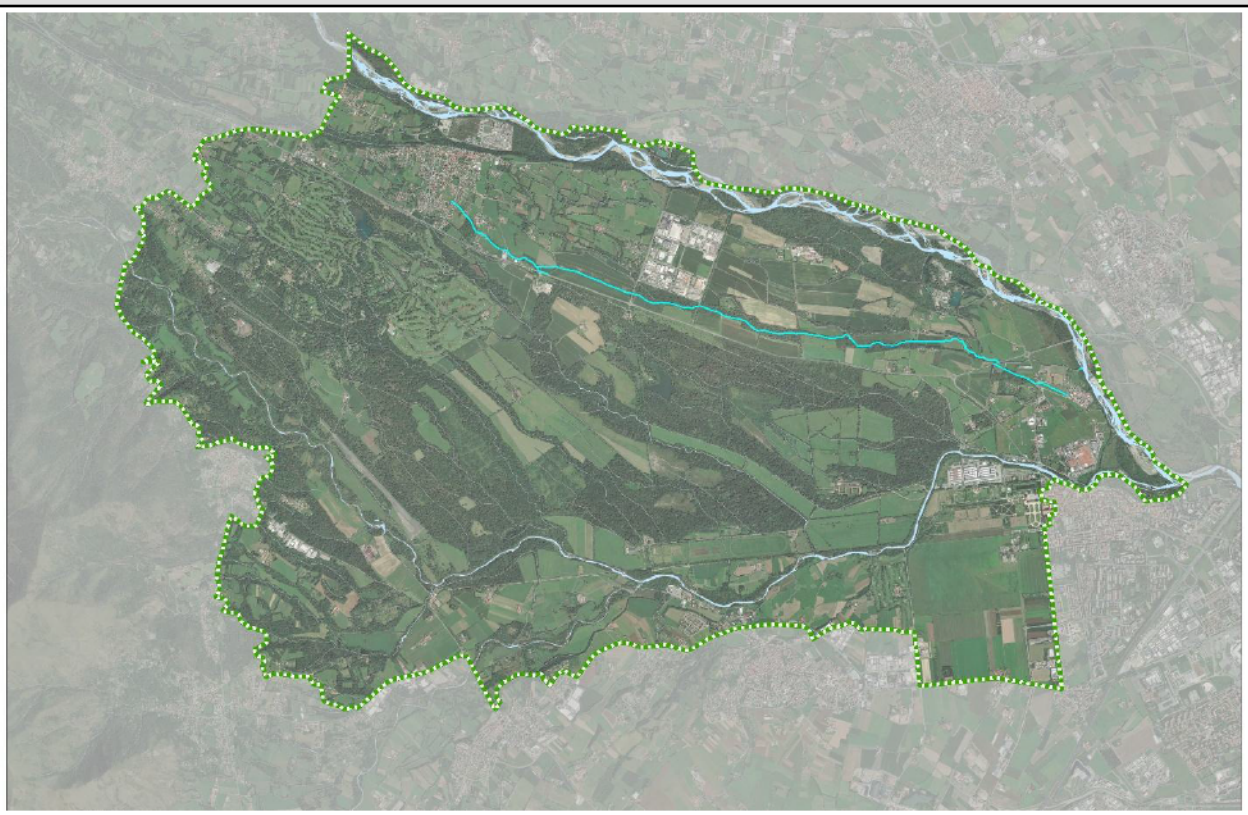
CONCLUSIONI

Il corso del Torrente Stura di Lanzo è stato ridisegnato facendo riferimento alla Base BDTRE database geotopografico, aggiornata al 2021. Tale specificazione ha comportato la ridefinizione della fascia di tutela paesaggistica afferente. Tale fascia è stata ricalcolata, con un buffer di 150m, a partire delle sponde del torrente in oggetto.

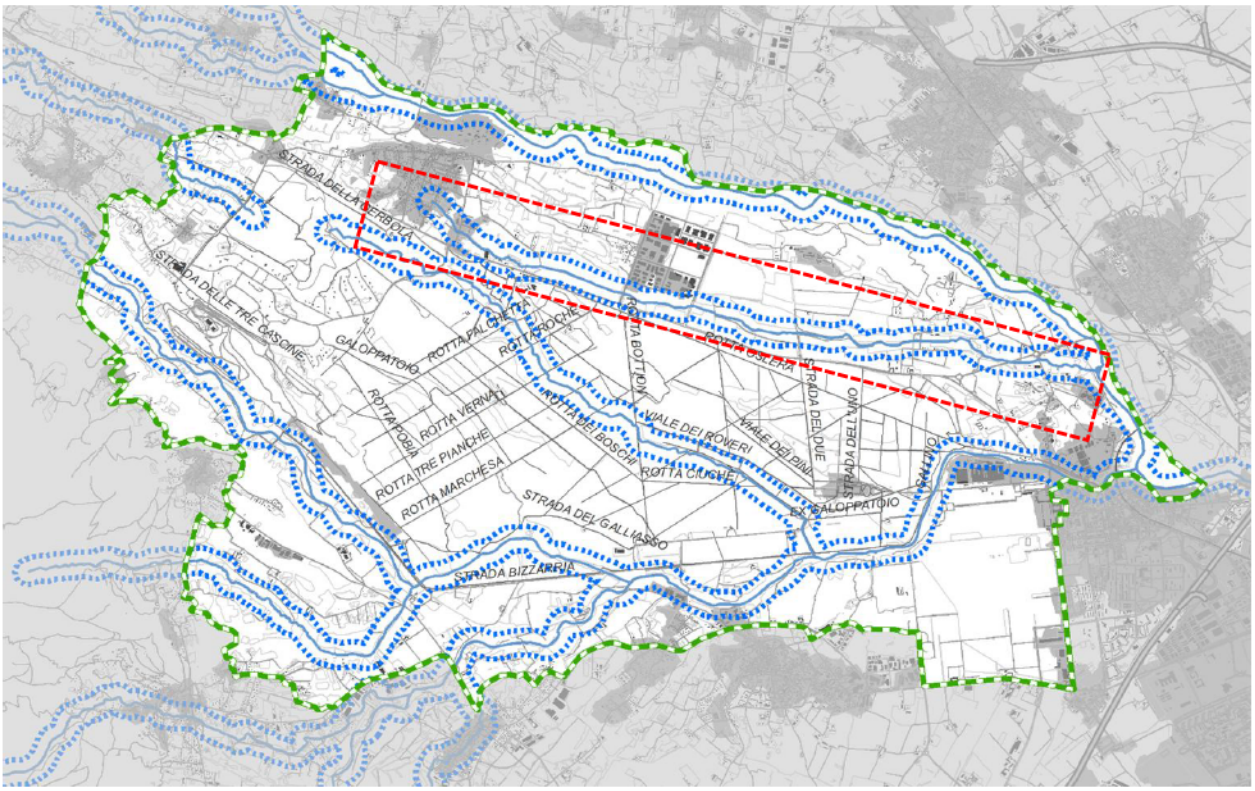
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO *(n. 2)*

Descrizione: Di seguito è riportata la scheda relativa alle modifiche apportate alla fascia di tutela, di 150 m di profondità, dalle sponde del Rio di Valsorda.

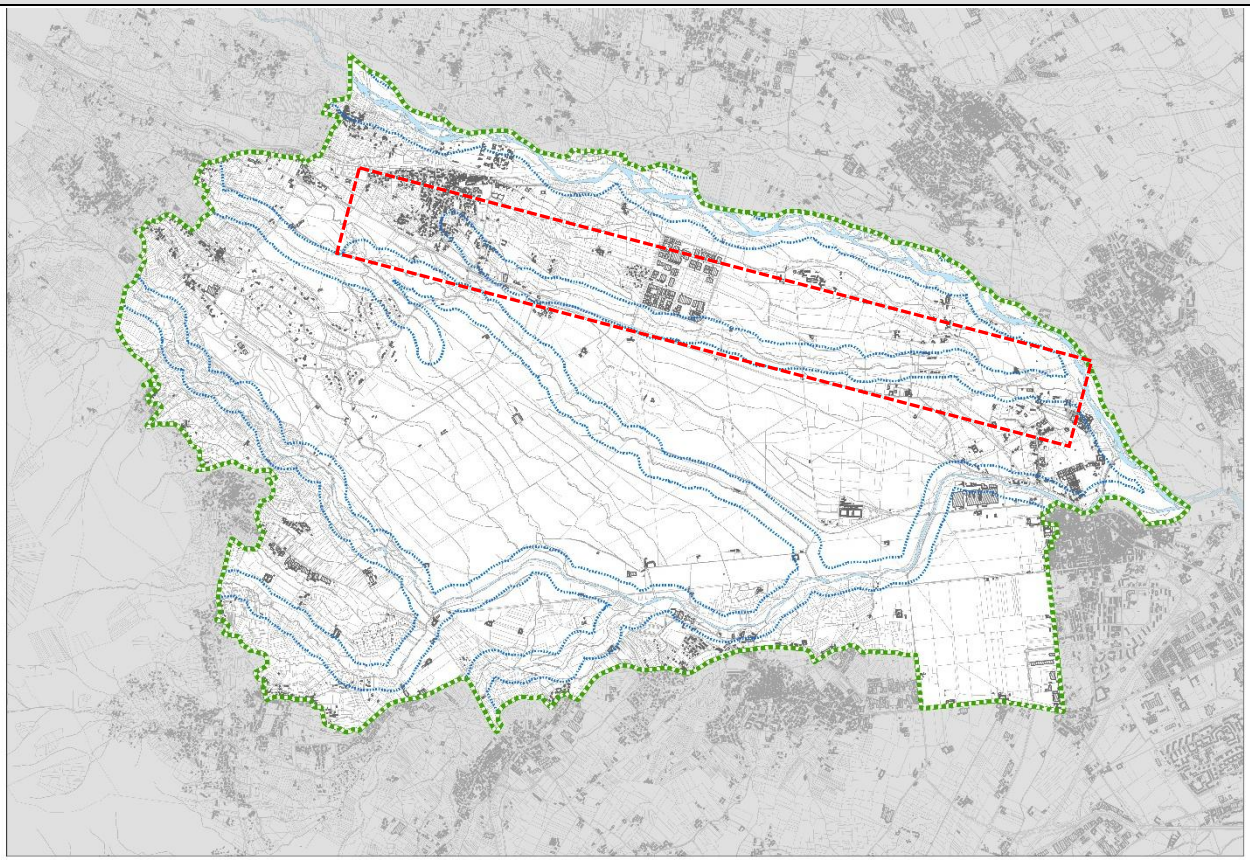
FOTO AEREA



ELABORAZIONE TEMATICA TAV. P2 BENI PAESAGGISTICI - PPR



ELABORAZIONE TEMATICA TAV. P1.4 ADEGUAMENTO BENI PAESAGGISTICI



BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI

Elenco:

- Sistema dei Fiumi Torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, lettera c), comma 1 del Codice e relative sponde, per una fascia di 150 m ciascuna. (Art. 14 NdA PPR)

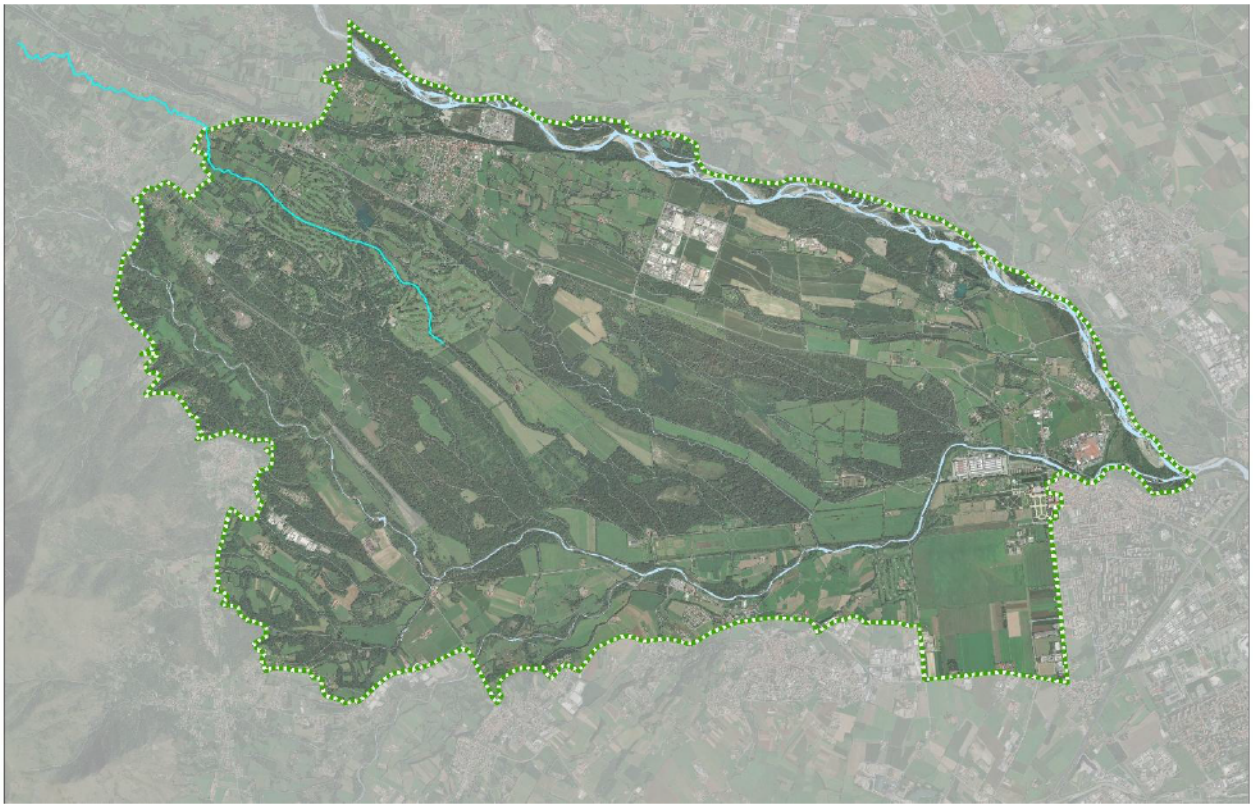
CONCLUSIONI

Il corso del Rio di Valsorda è stato ridisegnato facendo riferimento alla Base BDTRE database geotopografico, aggiornata al 2021. Tale specificazione ha comportato la ridefinizione della fascia di tutela paesaggistica associata. Tale fascia è stata ricalcolata, con un buffer di 150m, dai lati delle sponde del torrente in oggetto, definito dal toponimo riscontrabile sulla base BDTRE. Il Rio in oggetto comprende, ai fini della tutela paesaggistica, l'ulteriore corpo idrico definito come "Rio della Madonnina", che si immette nel Torrente Stura di Lanzo.

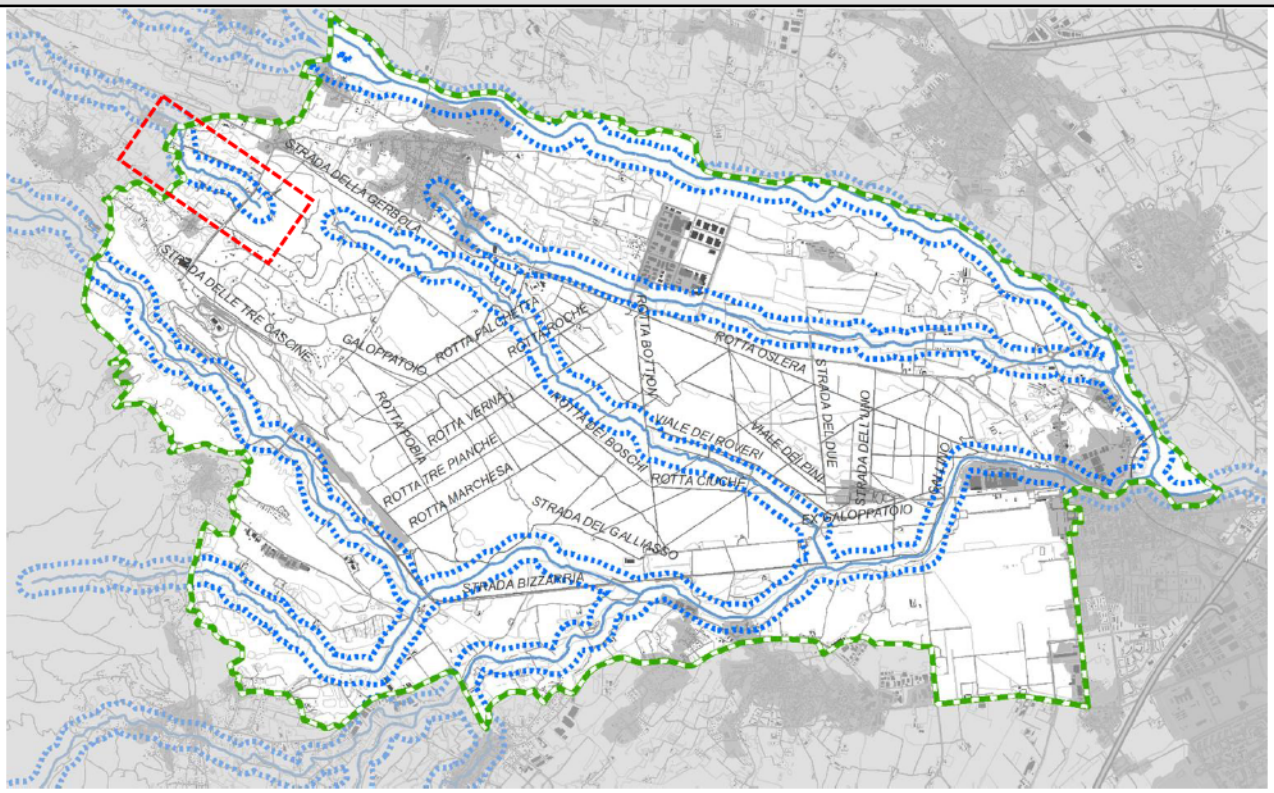
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO *(n. 3)*

Descrizione: Di seguito è riportata la scheda relativa alle modifiche apportate alla fascia di tutela, di 150 m di profondità, dalle sponde del Torrente Ronea.

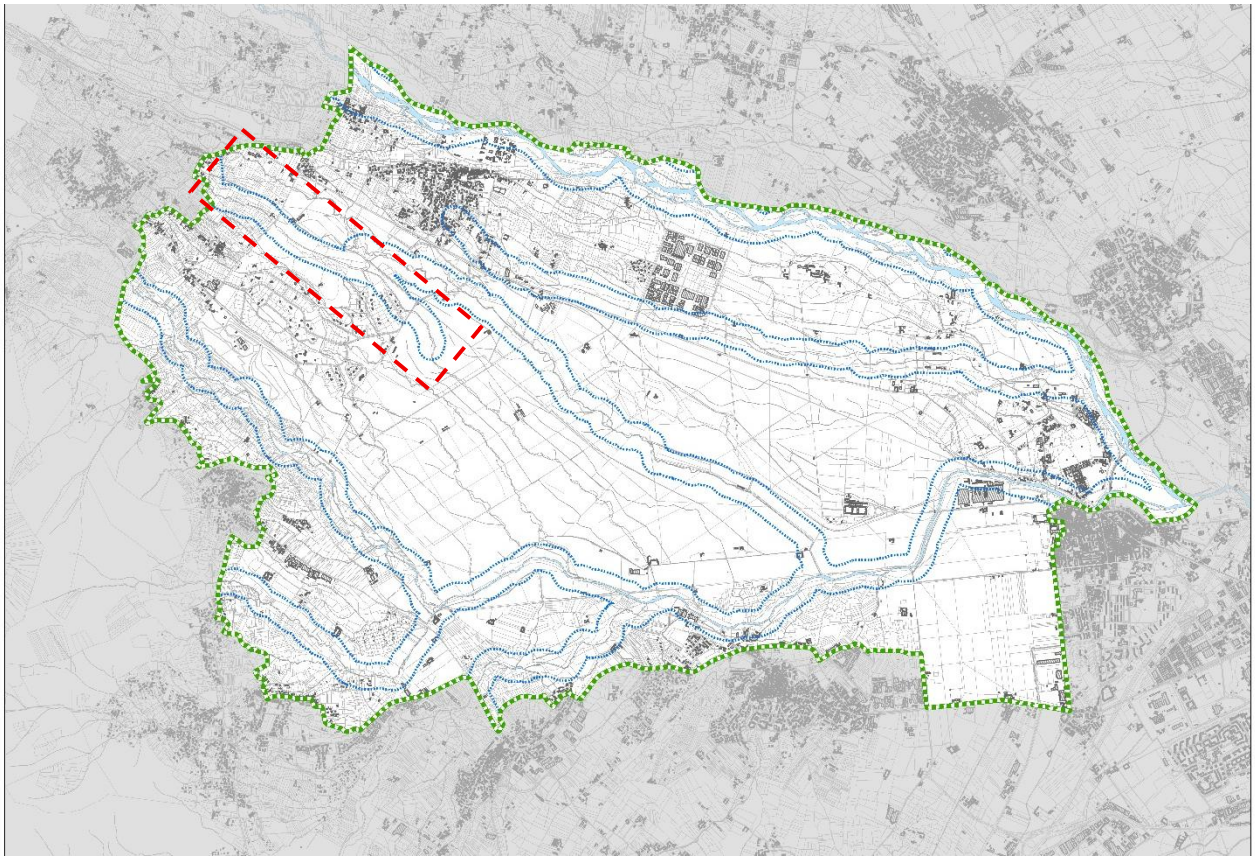
FOTO AEREA



ELABORAZIONE TEMATICA TAV. P2 BENI PAESAGGISTICI – PPR



ELABORAZIONE TEMATICA TAV. P1.4 ADEGUAMENTO BENI PAESAGGISTICI



BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI

Elenco:

- Sistema dei Fiumi Torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, lettera c), comma 1 del Codice e relative sponde, per una fascia di 150 m ciascuna. (Art. 14 NdA PPR)

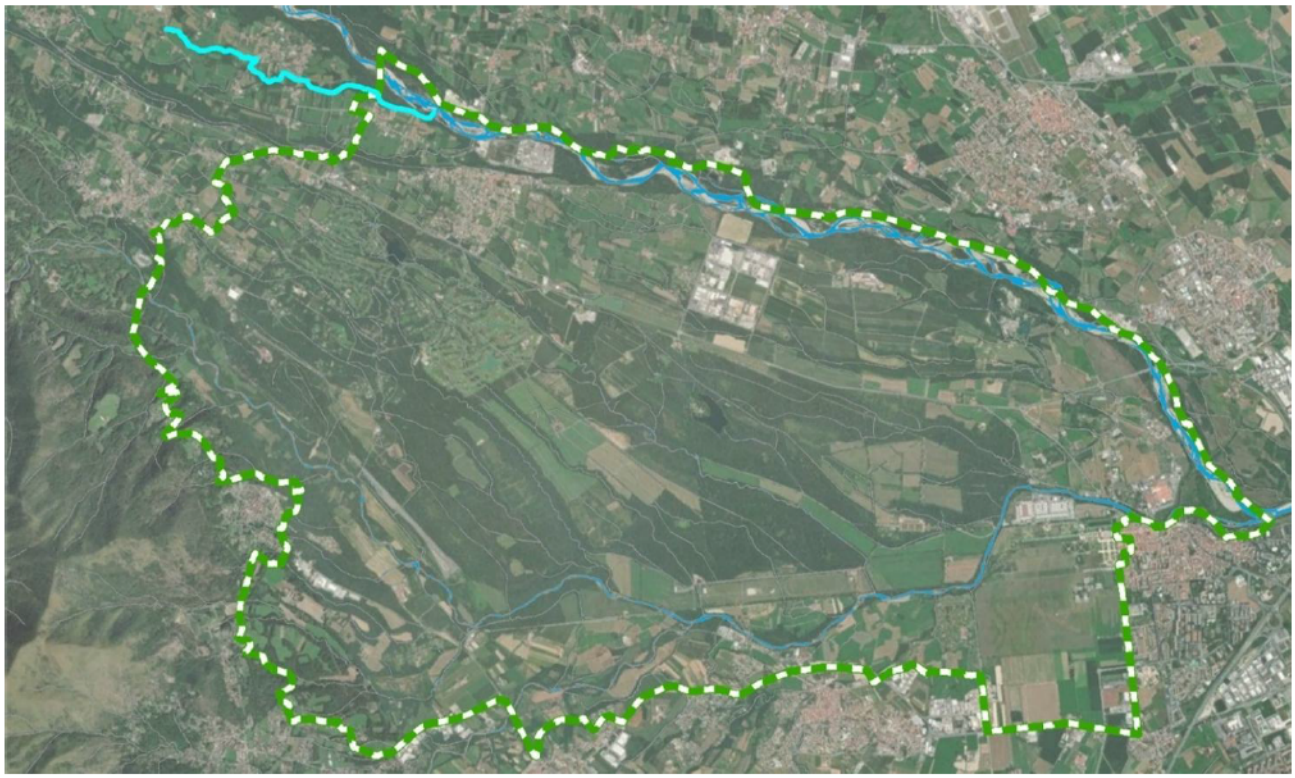
CONCLUSIONI

Il corso del Torrente Ronea è stato ridisegnato facendo riferimento alla Base BDTRE database geotopografico, aggiornata al 2021. Tale specificazione ha comportato la ridefinizione della fascia di tutela paesaggistica associata. Tale fascia è stata ricalcolata, con un buffer di 150m, dai lati delle sponde del torrente in oggetto, così come riscontrabile nel toponimo BDTRE. La fascia di tutela paesaggistica è stata prolungata in direzione sud, rispetto al dato del PPR, fino allo specchio d'acqua collocato a sud del confine tra Fiano e Druento, intercettato dal Torrente oggetto di studio.

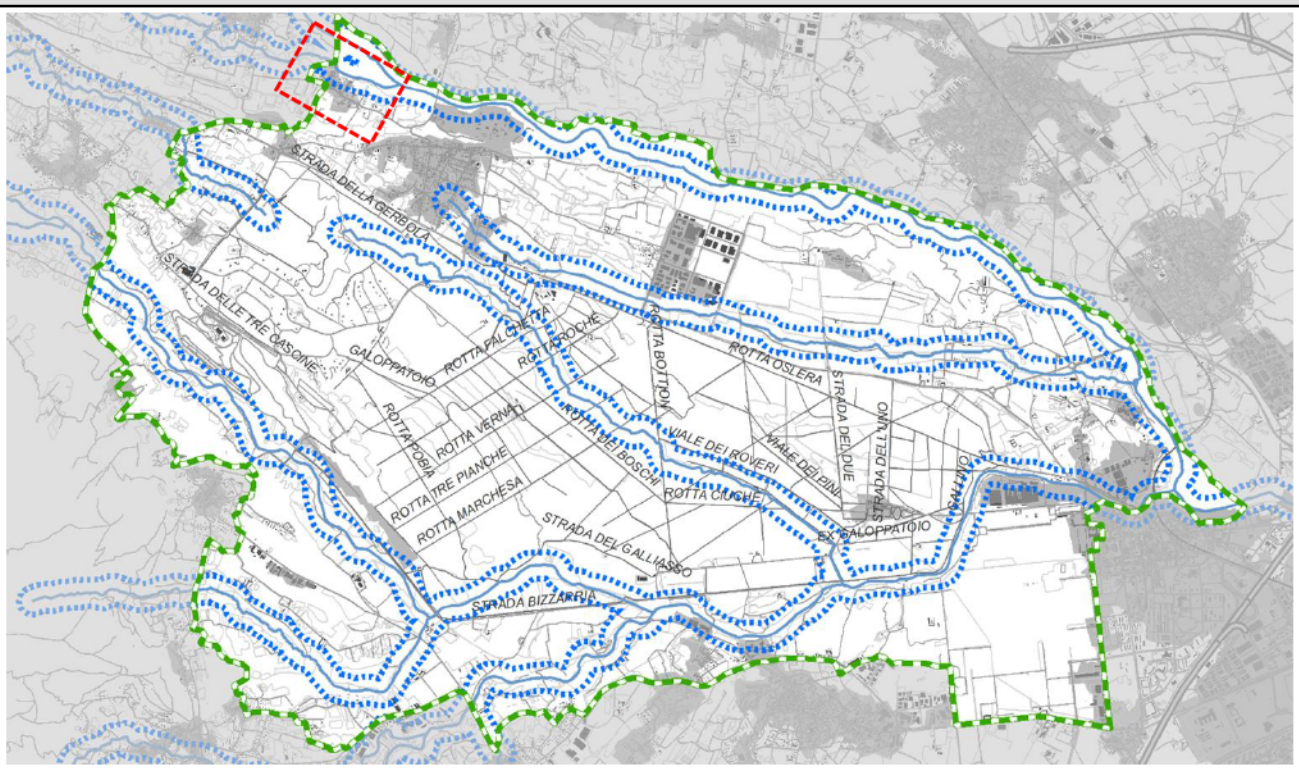
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO *(n. 4)*

Descrizione: Di seguito è riportata la scheda relativa alle modifiche apportate alla fascia di tutela, di 150 m di profondità, dalle sponde del Torrente Ronello

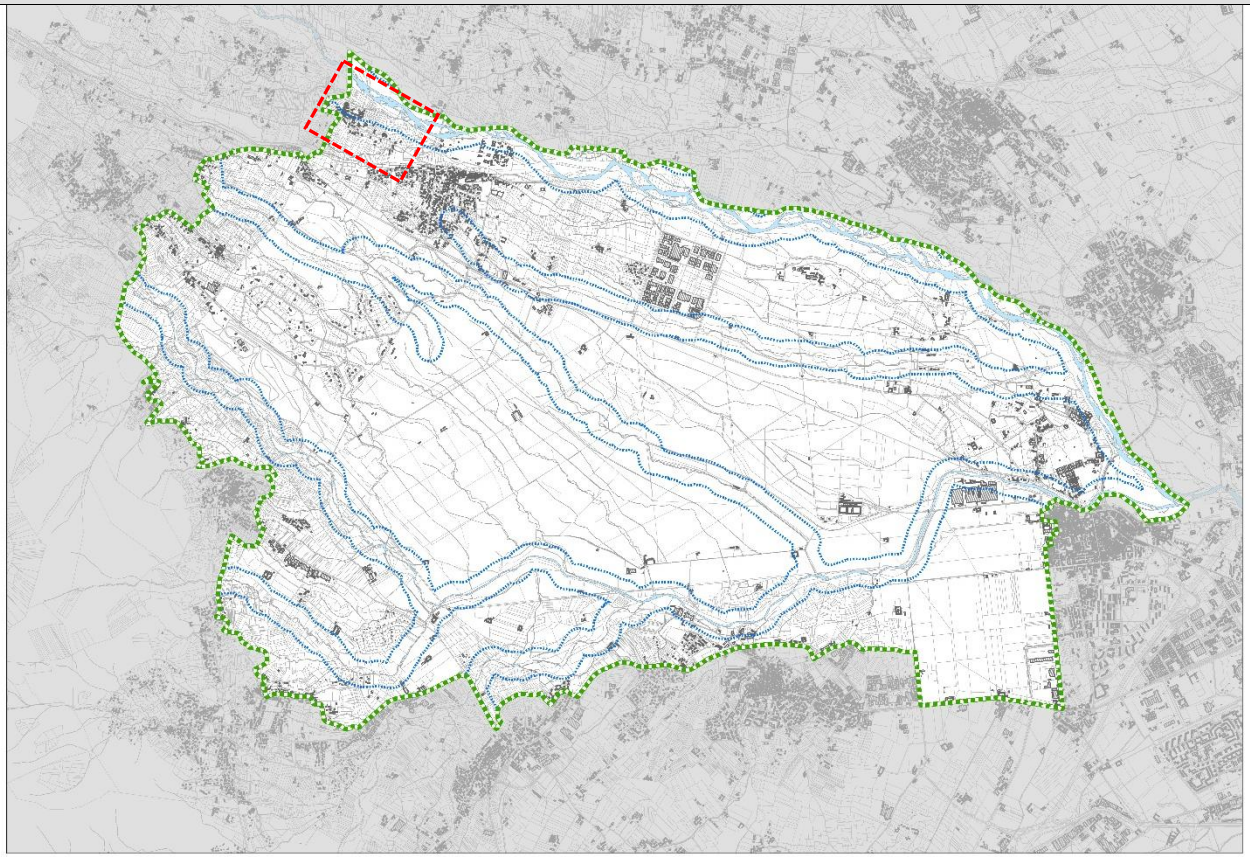
FOTO AEREA



ELABORAZIONE TEMATICA TAV. P2 BENI PAESAGGISTICI – PPR



ELABORAZIONE TEMATICA TAV. P1.4 ADEGUAMENTO BENI PAESAGGISTICI



BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI

Elenco:

- Sistema dei Fiumi Torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, lettera c), comma 1 del Codice e relative sponde, per una fascia di 150 m ciascuna. (Art. 14 NdA PPR)

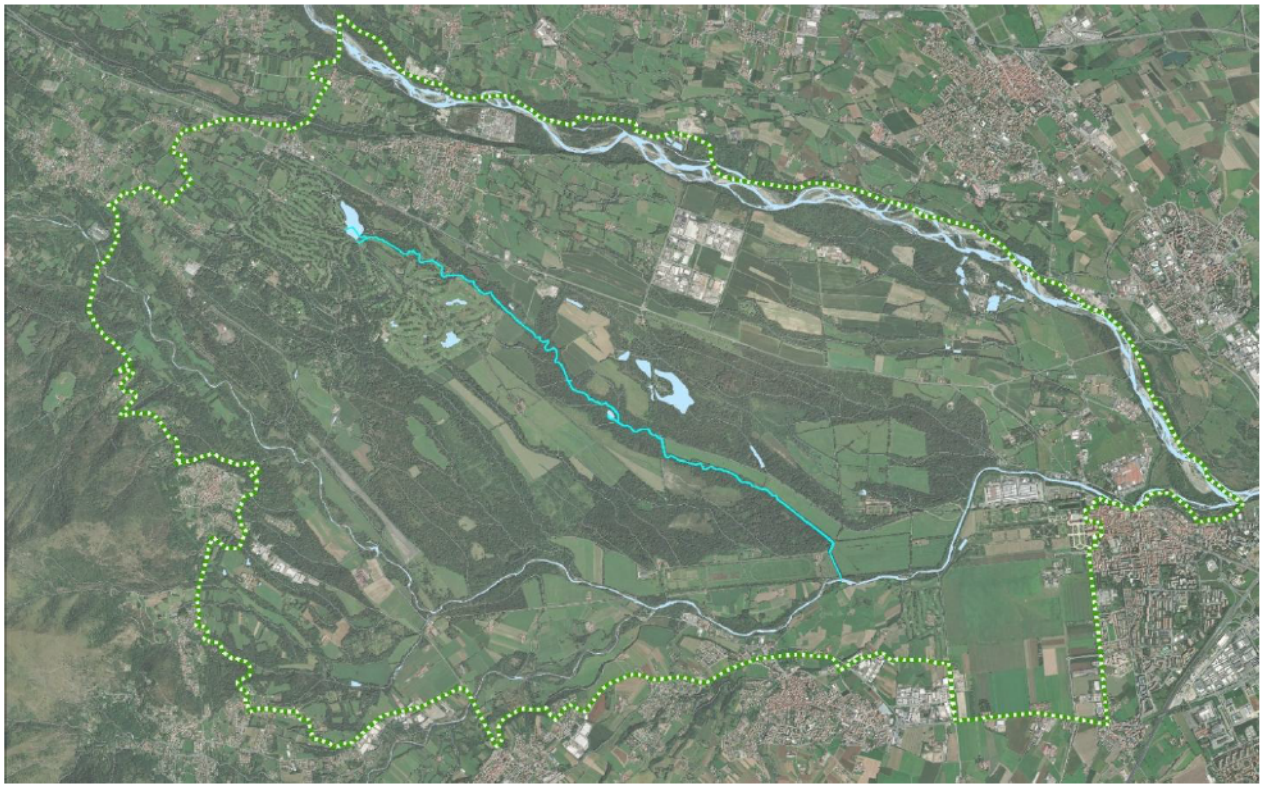
CONCLUSIONI

Il corso del Torrente Ronello è stato ridisegnato facendo riferimento alla Base BDTRE database geotopografico, aggiornata al 2021. Tale specificazione ha comportato la ridefinizione della fascia di tutela paesaggistica associata. Tale fascia è stata ricalcolata, con un buffer di 150m, dai lati delle sponde del torrente in oggetto.

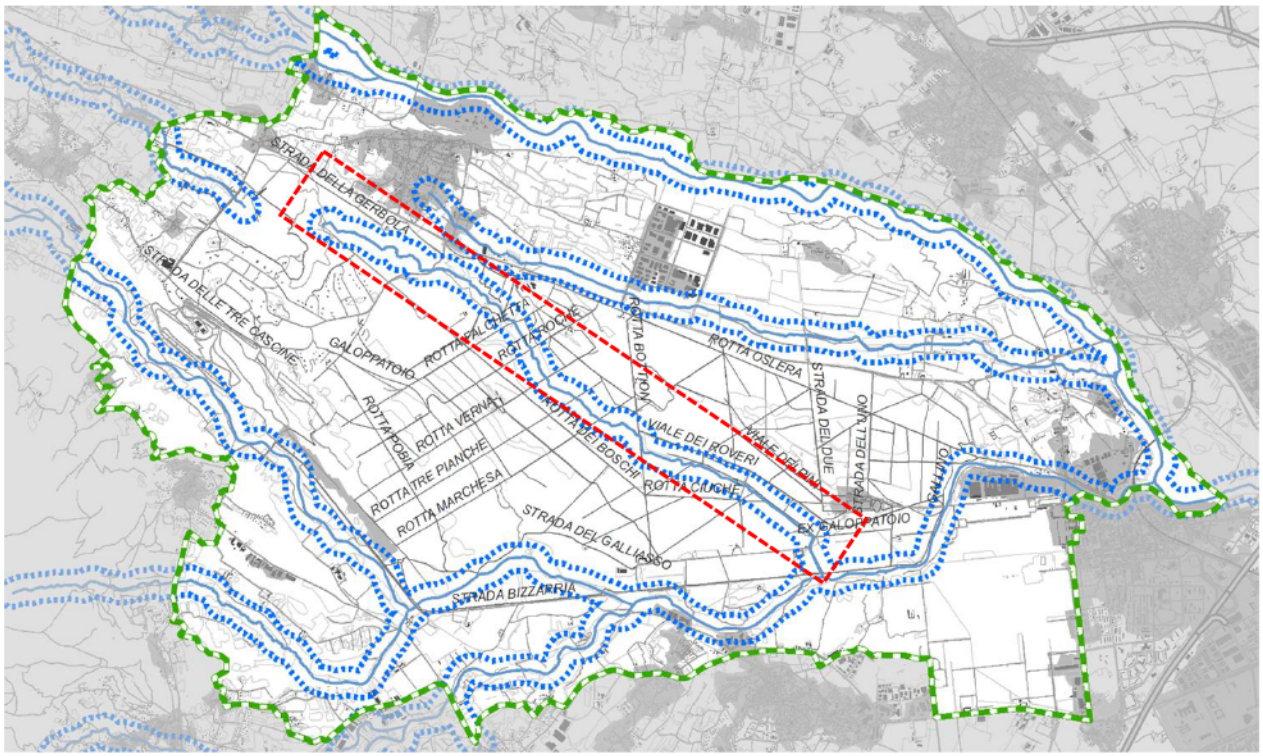
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO *(n. 5)*

Descrizione: Di seguito è riportata la scheda relativa alle modifiche apportate alla fascia di tutela, di 150 m di profondità, dalle sponde del Rio Valsoglia.

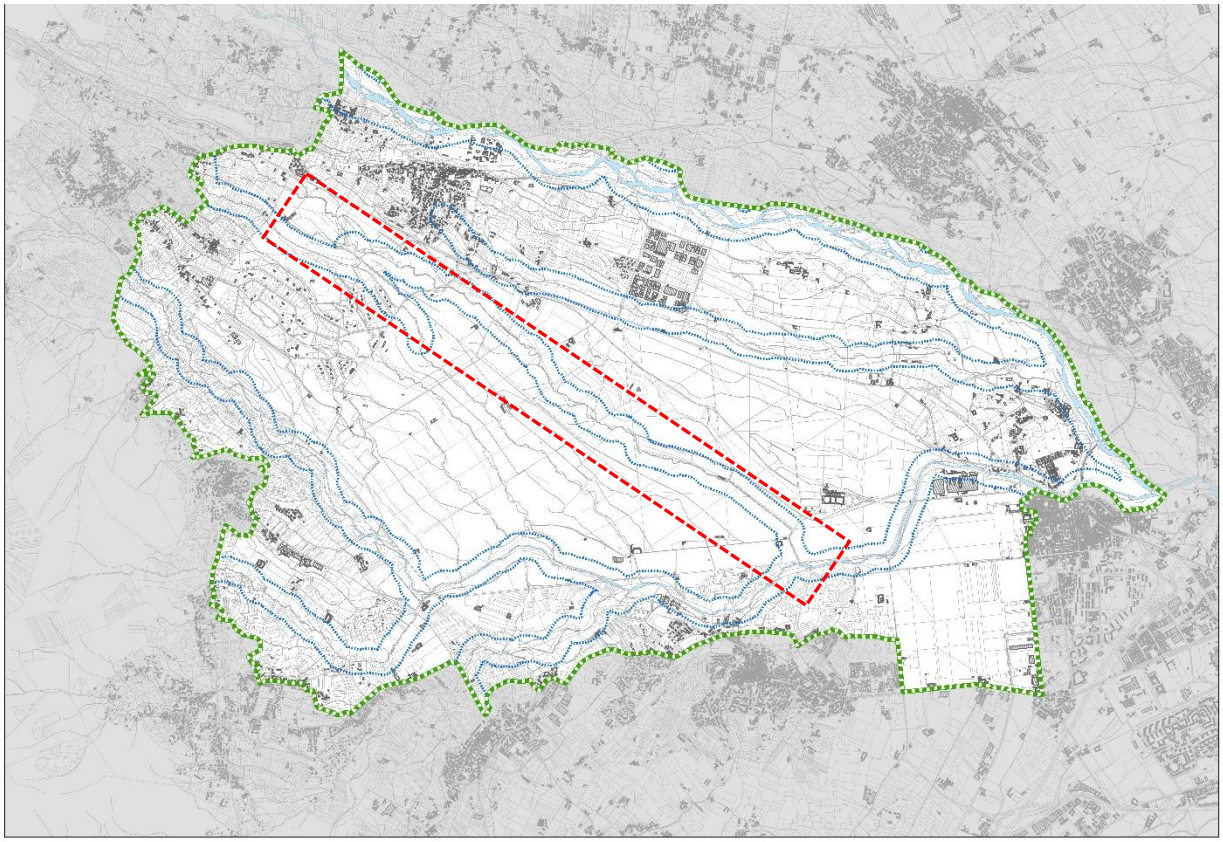
FOTO AEREA



ELABORAZIONE TEMATICA TAV. P2 BENI PAESAGGISTICI – PPR



ELABORAZIONE TEMATICA TAV. P1.4 ADEGUAMENTO BENI PAESAGGISTICI



BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI

Elenco:

- Sistema dei Fiumi Torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, lettera c), comma 1 del Codice e relative sponde, per una fascia di 150 m ciascuna. (Art. 14 NdA PPR)

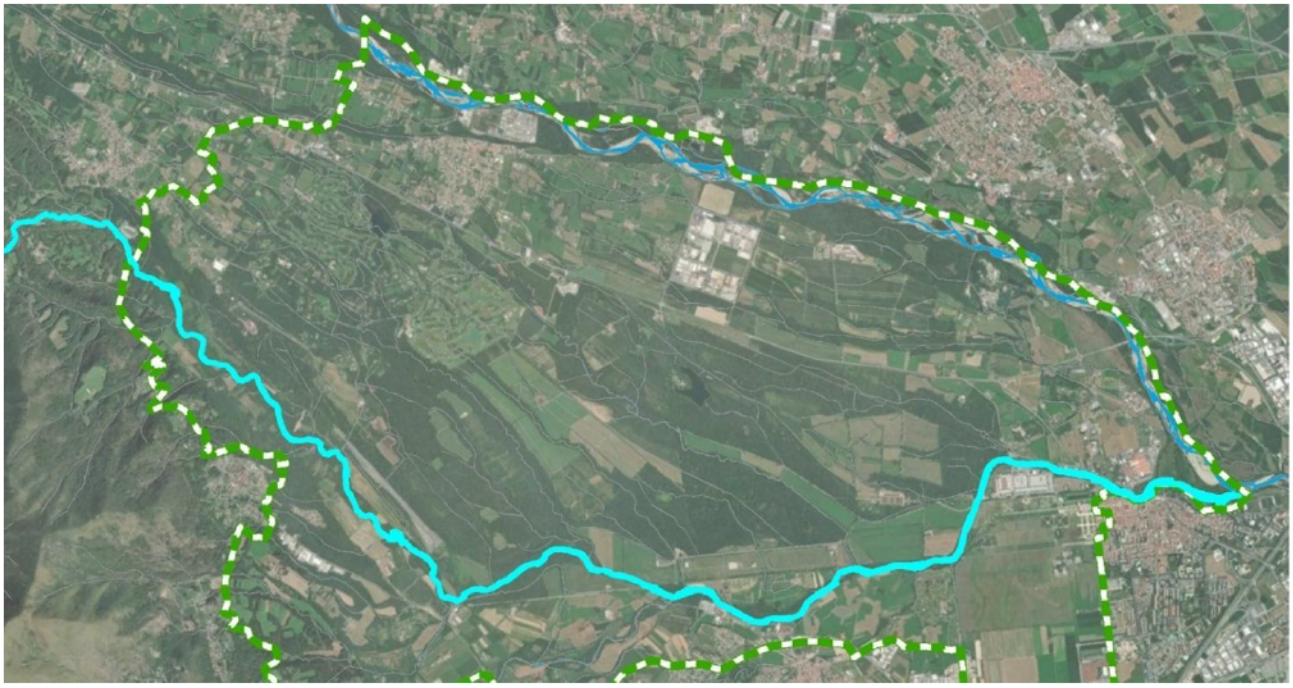
CONCLUSIONI

Il corso del Rio Valsoglia è stato ridisegnato facendo riferimento alla Base BDTRE database geotopografico, aggiornata al 2021. Tale specificazione ha comportato la ridefinizione della fascia di tutela paesaggistica associata. Tale fascia è stata ricalcolata, con un buffer di 150m, dai lati delle sponde del torrente in oggetto.

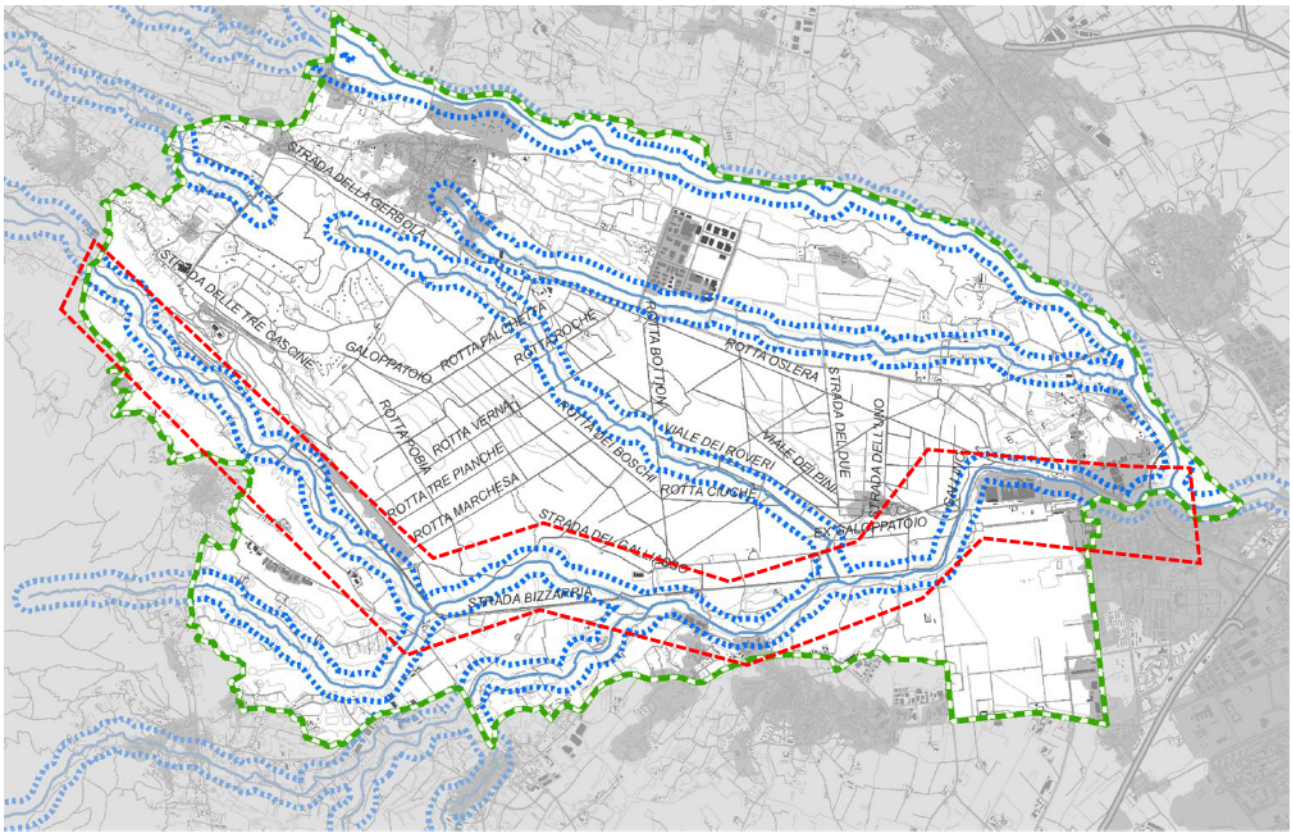
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO *(n. 6)*

Descrizione: Di seguito è riportata la scheda relativa alle modifiche apportate alla fascia di tutela, di 150 m di profondità, dalle sponde del Torrente Ceronda.

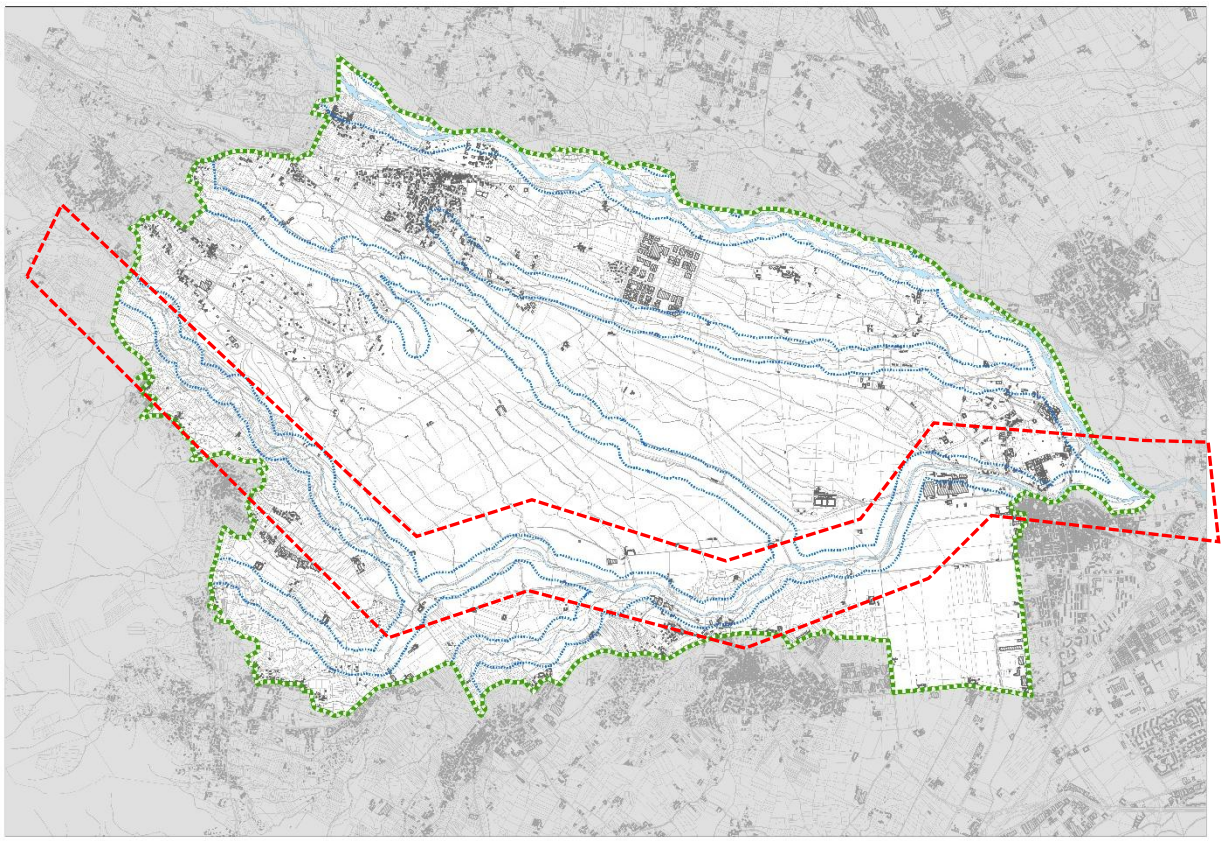
FOTO AEREA



ELABORAZIONE TEMATICA TAV. P2 BENI PAESAGGISTICI – PPR



ELABORAZIONE TEMATICA TAV. P1.4 ADEGUAMENTO BENI PAESAGGISTICI



BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI

Elenco:

- Sistema dei Fiumi Torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, lettera c), comma 1 del Codice e relative sponde, per una fascia di 150 m ciascuna. (Art. 14 NdA PPR)

CONCLUSIONI

Il corso del Torrente Ceronda è stato ridisegnato facendo riferimento alla Base BDTRE database geotopografico, aggiornata al 2021. Tale specificazione ha comportato la ridefinizione della fascia di tutela paesaggistica associata. Tale fascia è stata ricalcolata, con un buffer di 150m, dai lati delle sponde del torrente in oggetto.

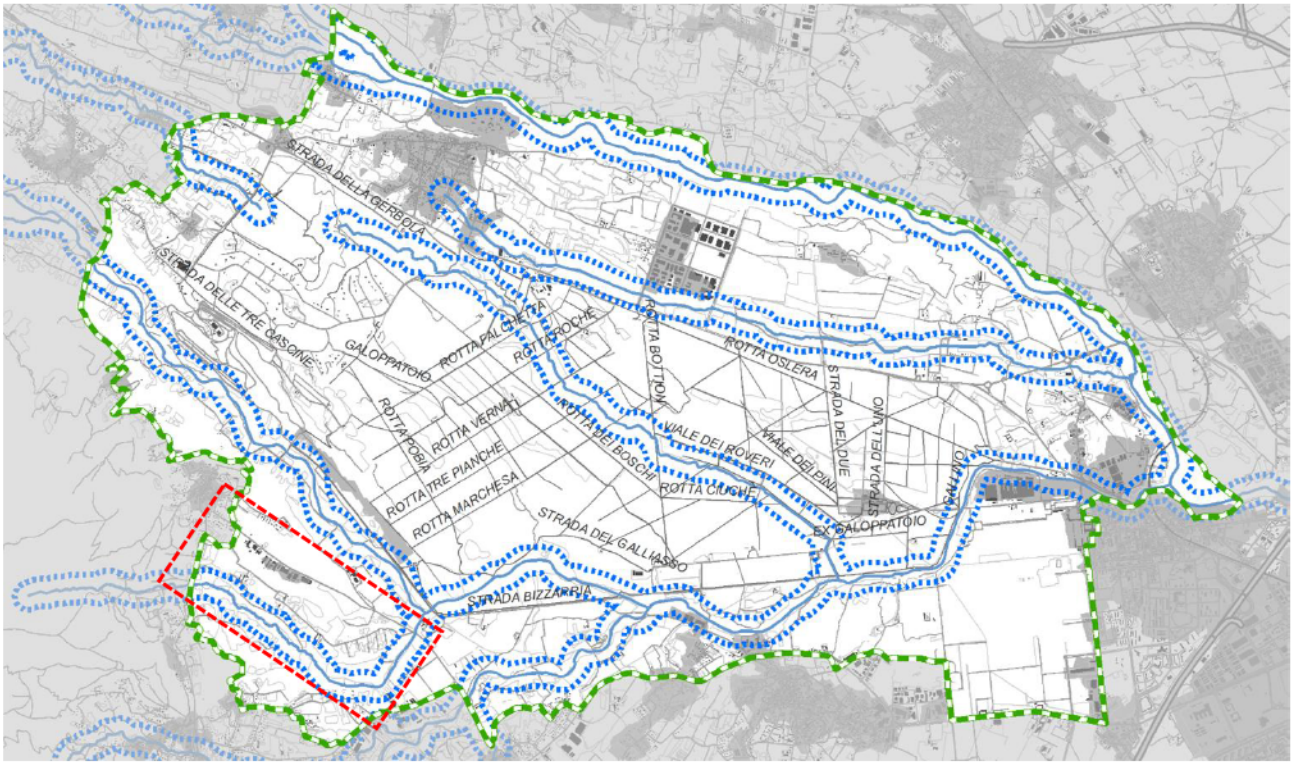
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO *(n. 6)*

Descrizione: Di seguito è riportata la scheda relativa alle modifiche apportate alla fascia di tutela, di 150 m di profondità, dalle sponde del Rio Rissalto.

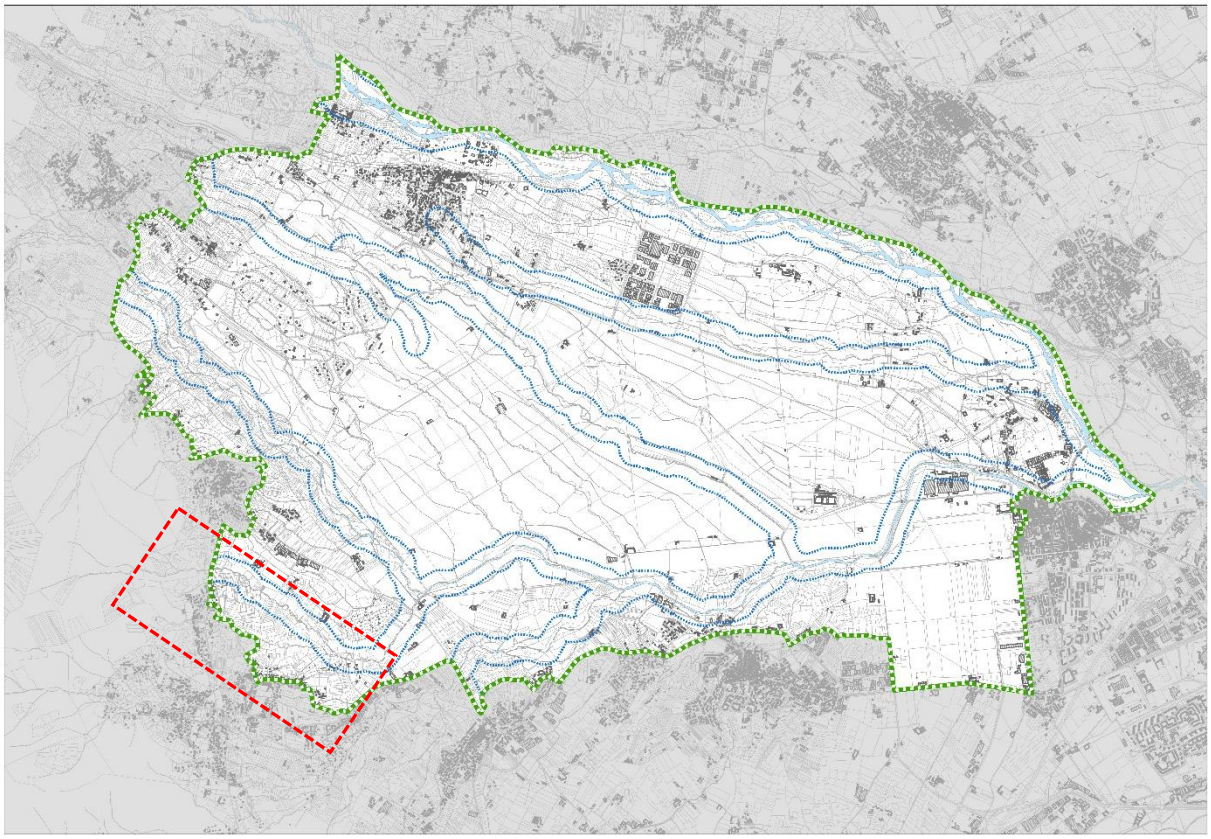
FOTO AEREA



ELABORAZIONE TEMATICA TAV. P2 BENI PAESAGGISTICI – PPR



ELABORAZIONE TEMATICA TAV. P1.4 ADEGUAMENTO BENI PAESAGGISTICI



BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI

Elenco:

- Sistema dei Fiumi Torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, lettera c), comma 1 del Codice e relative sponde, per una fascia di 150 m ciascuna. (Art. 14 NdA PPR)

CONCLUSIONI

Il corso del Rio Rissalto è stato ridisegnato facendo riferimento alla Base BDTRE database geotopografico, aggiornata al 2021. Tale specificazione ha comportato la ridefinizione della fascia di tutela paesaggistica associata. Tale fascia è stata ricalcolata, con un buffer di 150m, dai lati delle sponde del torrente in oggetto.

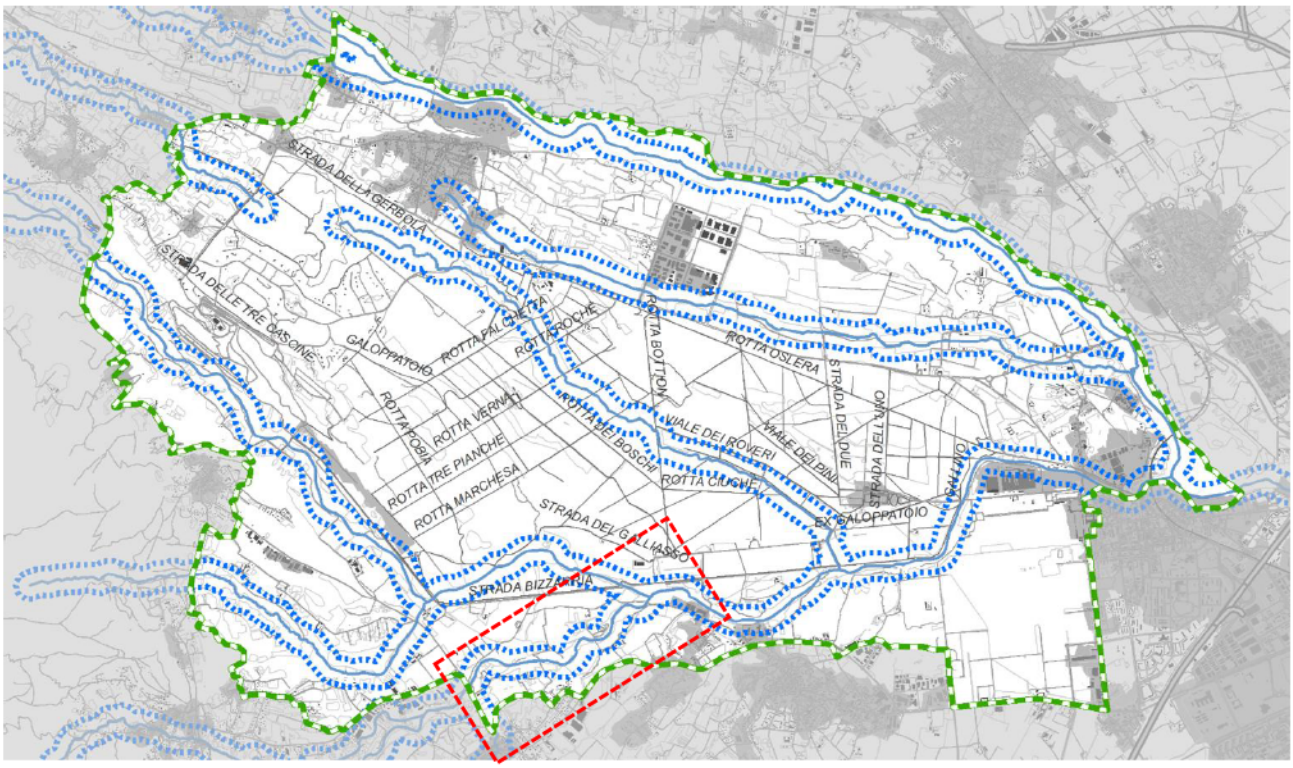
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO *(n. 7)*

Descrizione: Di seguito è riportata la scheda relativa alle modifiche apportate alla fascia di tutela, di 150 m di profondità, dalle sponde del Torrente Casternone

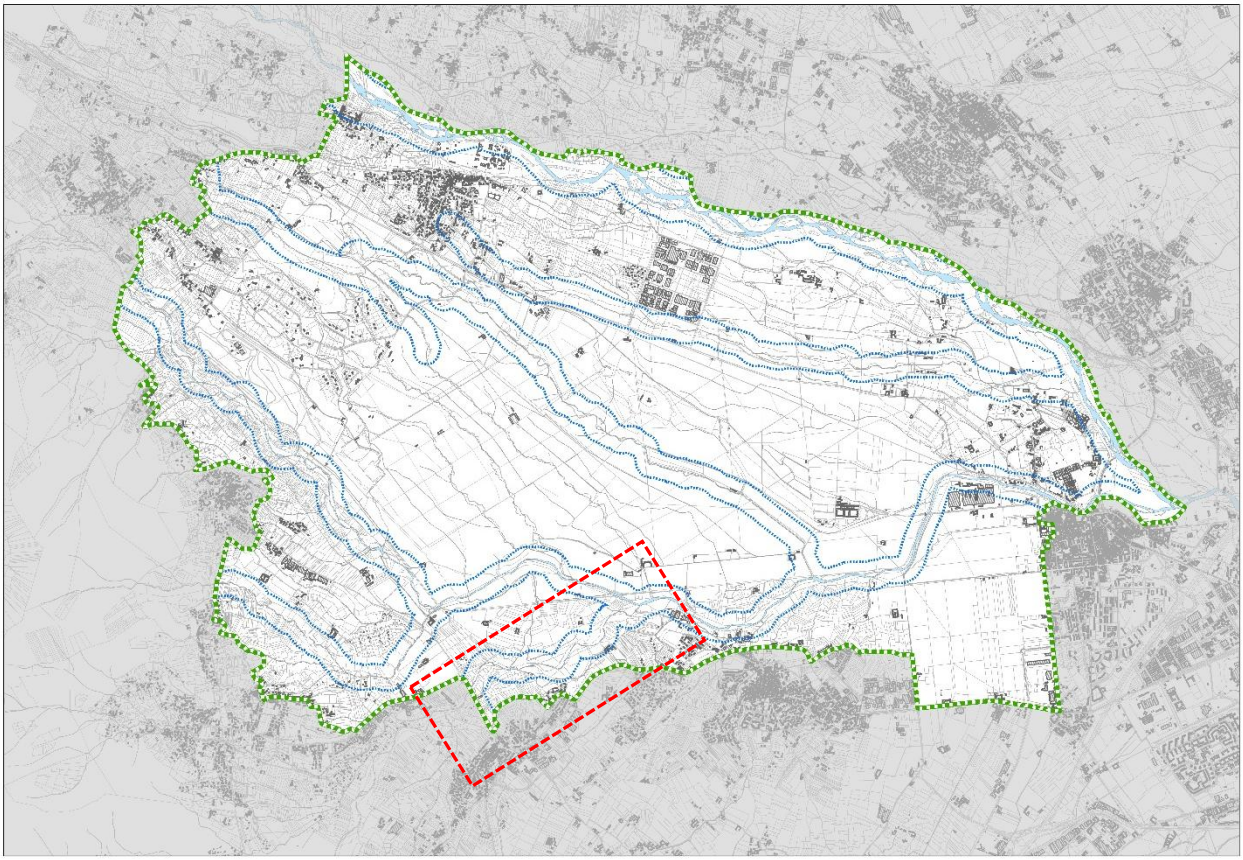
FOTO AEREA



ELABORAZIONE TEMATICA TAV. P2 BENI PAESAGGISTICI – PPR



ELABORAZIONE TEMATICA TAV. P1.4 ADEGUAMENTO BENI PAESAGGISTICI



BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI

Elenco:

- Sistema dei Fiumi Torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, lettera c), comma 1 del Codice e relative sponde, per una fascia di 150 m ciascuna. (Art. 14 NdA PPR)

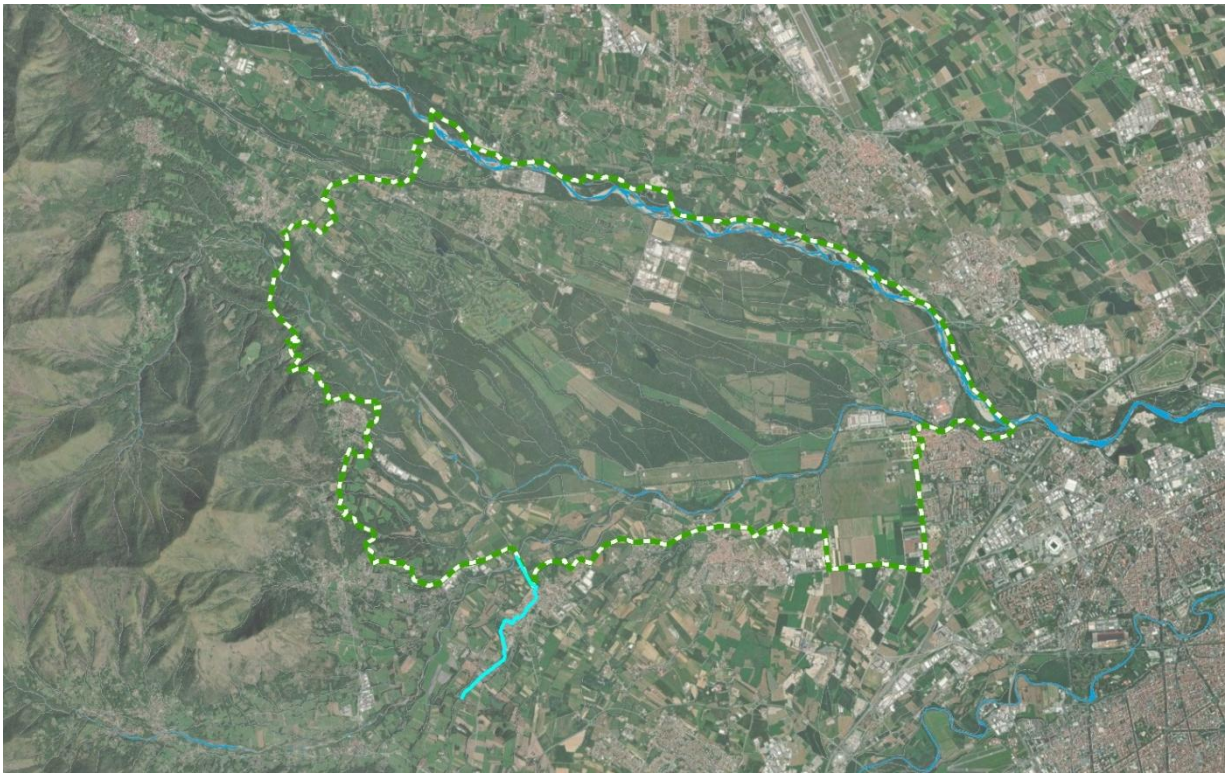
CONCLUSIONI

Il corso del Torrente Casternone è stato ridisegnato facendo riferimento alla Base BDTRE database geotopografico, aggiornata al 2021. Tale specificazione ha comportato la ridefinizione della fascia di tutela paesaggistica associata. Tale fascia è stata ricalcolata, con un buffer di 150m, dai lati delle sponde del torrente in oggetto.

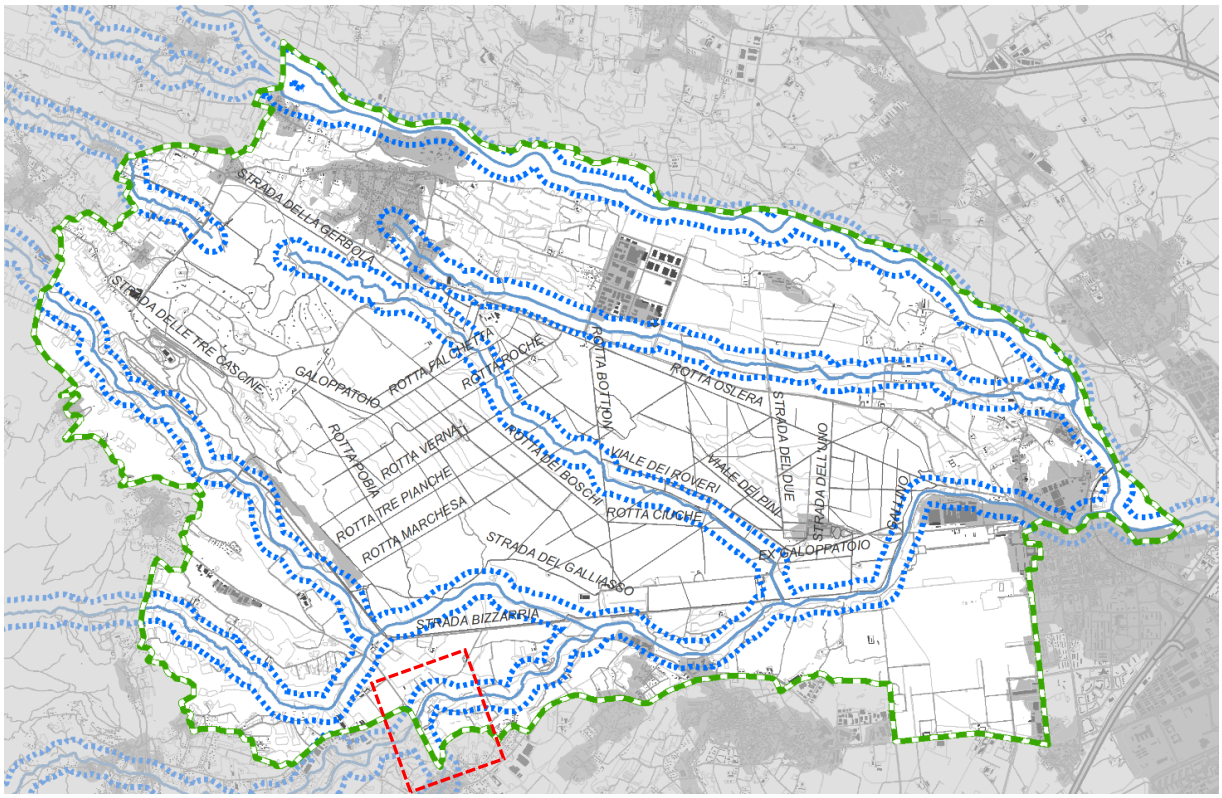
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO *(n. 8)*

Descrizione: Di seguito è riportata la scheda relativa alle modifiche apportate alla fascia di tutela, di 150 m di profondità, dalle sponde della Bealera S.Gillio

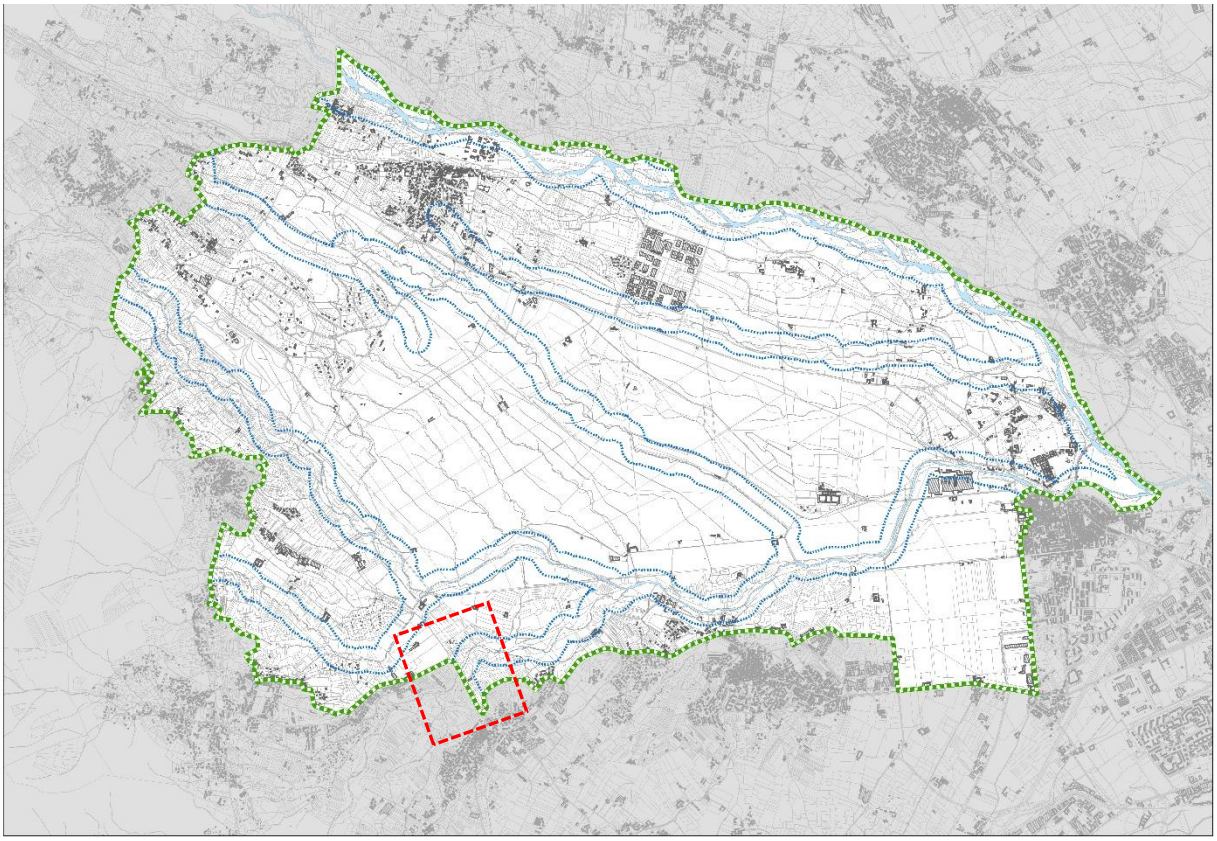
FOTO AEREA



ELABORAZIONE TEMATICA TAV. P2 BENI PAESAGGISTICI – PPR



ELABORAZIONE TEMATICA TAV. P1.4 ADEGUAMENTO BENI PAESAGGISTICI



BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI

Elenco:

- Sistema dei Fiumi Torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, lettera c), comma 1 del Codice e relative sponde, per una fascia di 150 m ciascuna. (Art. 14 NdA PPR)

CONCLUSIONI

Il corso della Bealera San Gillio è stato ridisegnato facendo riferimento alla Base BDTRE database geotopografico, aggiornata al 2021. Tale specificazione ha comportato la ridefinizione della fascia di tutela paesaggistica associata. Tale fascia è stata ricalcolata, con un buffer di 150m, dai lati delle sponde del torrente in oggetto.

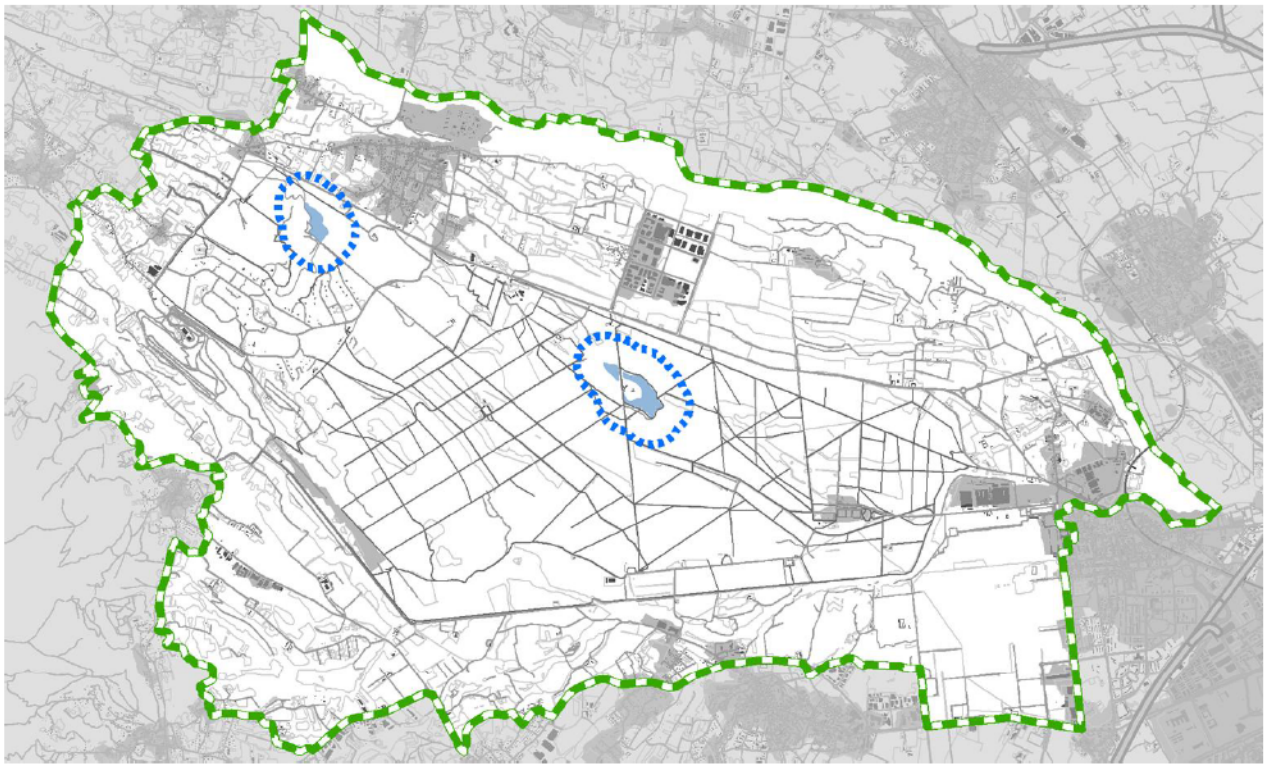
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO *(n. 9)*

Descrizione: Di seguito è riportata la scheda relativa alle modifiche apportate ai laghi e alle rispettive fasce di tutela.

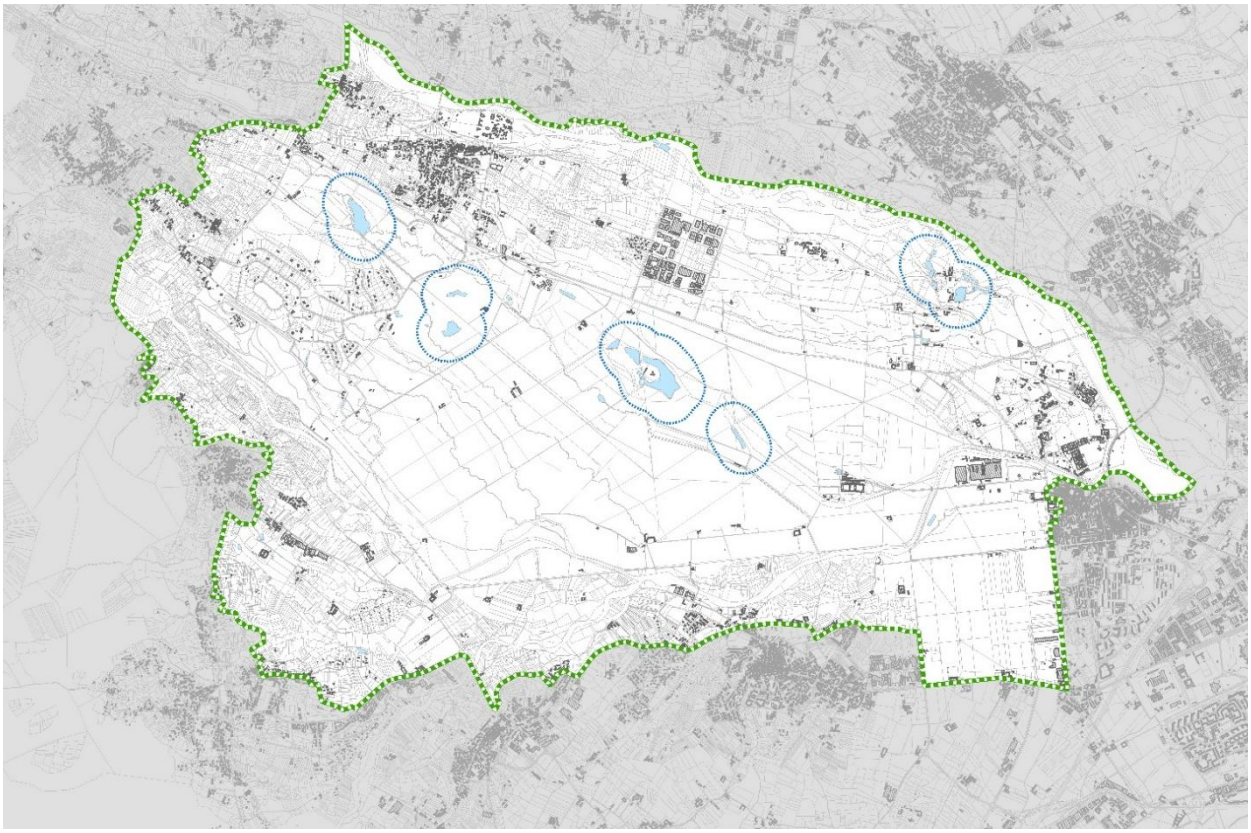
FOTO AEREA



ELABORAZIONE TEMATICA TAV. P2 BENI PAESAGGISTICI – PPR



ELABORAZIONE TEMATICA TAV. P1.4 ADEGUAMENTO BENI PAESAGGISTICI



BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI

Elenco:

- I territori contermini ai laghi, compresi in una fascia di 300 m dalla linea di battigia. Tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del Codice. (Art. 15 NdA PPR)

CONCLUSIONI

La specificazione degli specchi d'acqua presenti all'interno del territorio del Parco "La Mandria" alla scala locale ha comportato il riconoscimento di ulteriori laghi, quindi specchi d'acqua caratterizzati dalla lunghezza del perimetro di più di 500 m, rispetto a quelli già presenti nella Tavola P2 del PPR. La base utilizzata come riferimento è stata la BDTRE database geotopografico, aggiornamento 2021. Ai sensi dell'art. 15 delle NdA del PPR i territori contermini ai laghi con un perimetro maggiore di 500 m sono da riconoscere come Bene paesaggistico e ne viene tutelata una fascia di profondità di 300 m dalla linea di battigia.

4. Verifica di Coerenza delle previsioni della III Variante al Piano d'Area con i contenuti del PPR

Nella seguente tabella si riporta la verifica di coerenza tra i contenuti del PPR e il Progetto della III Variante al Piano d'Area. In particolare si specifica che, per quanto riguarda la delimitazione dei beni paesaggistici, questi sono stati adeguati secondo i criteri fissati dal PPR e che, pertanto, i Comuni dovranno tenerne conto in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione sovraordinata. In riferimento alle componenti paesaggistiche la Variante al Piano provvede alla verifica di coerenza tra i disposti normativi. In ogni caso si demanda ai Comuni la necessaria specificazione a scala di maggior dettaglio delle tematiche del PPR.

<table>
<tr><th colspan="2">II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE</th></tr>
<tr><th colspan="2">Articolo 13. Aree di montagna</th></tr>
<tr><td colspan="2">Nella Tav. P4 sono rappresentati:
- aree di montagna (tema areale che rappresenta l'area montana, incluse le aree di montagna tutelate ai sensi del Codice rappresentate nella Tav. P2)
- vette (tema puntuale costituito da 307 cime), anche esterne all'area montana;
- sistema di crinali montani principali e secondari (tema lineare costituito da 612 elementi e corredato da un buffer di 50 metri sui crinali);
- ghiacciai, rocce e macereti (tema areale).
Nella Tav. P2 sono rappresentate le aree di montagna tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. d., e. del Codice.</td></tr>
<tr><td><u>Indirizzi</u>
comma 6
I piani territoriali provinciali e i piani locali definiscono normative volte a disciplinare la previsione di nuovi bivacchi e altre attrezzature dedicate alle attività escursionistiche, alpinistiche o sciistiche.
comma 7
I piani locali, al fine di potenziare i sistemi di accessibilità ai territori, mirati al consolidamento delle tradizionali attività agricole e forestali e della fruizione compatibile delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche, individuano la rete dell'accessibilità locale, riservata alle attività agricole, zootecniche e forestali, all'esercizio e alla manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità non altrimenti raggiungibili e all'espletamento delle funzioni di vigilanza, dei servizi antincendio e di protezione civile.

<u>Direttive</u>
comma 9
I piani locali, in sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'art. 46 comma 2, d'intesa con il Ministero e la Regione, possono precisare alla scala di dettaglio la delimitazione della aree di montagna, garantendo altresì la tutela delle vette e dei crinali individuati nella Tavola P4 ancorché esterni alla perimetrazione delle aree di montagna stesse; eventuali interventi di trasformazione che interessino le vette e i sistemi di crinali montani sono consentiti solo qualora la progettazione assicuri il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna.

comma 10
a. I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a:</td><td>Si sottolinea come la componente in esame non sia interferente con l'ambito interessato dal Piano d'Area, pertanto non viene considerata in sede di specificazione alla scala locale della componente stessa, né di declinazione dal punto di vista normativo.</td></tr>
</table>

b. *finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente;* c. *reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate;* d. *garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei territori interessati.* *<u>Prescrizioni</u>* *comma 11* *Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4:* *a. la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme;* *b. gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39 e del successivo comma 12, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e comunitario e con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, ivi compresi le vette e i sistemi dei crinali montani; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.* *comma 12* *Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:* *a. necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 11, lettera a.;* *b. relativi al completamento dell'abitato e all'ampliamento delle costruzioni preesistenti;* *c. necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi;*	

d. relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove; *e. necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti;* *f. relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni.* *Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.* *comma 13* *Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola P2, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:* *a. alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;* *b. alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;* *c. alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni interessate.*	

Articolo 14. Sistema idrografico

Nella Tav. P4 sono rappresentati:
- sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del Codice rappresentato anche nella Tav. P2);
- zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, costituito dalle zone A, B e C del PAI, dalle cosiddette "fasce Galasso" di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvi e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici);
- zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette "fasce Galasso" di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di queste ultime coincide con la c.d. "fascia Galasso").

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del Codice (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) con le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell'art. 142 c.d "fascia Galasso").

Indirizzi

comma 7

Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:

a limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;

b assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;

c favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;

d migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.

Direttive

comma 8

All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:

2.a (…)

2.b nelle zone fluviali "interne" prevedono:

2.b.I il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;

2.b.II il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale;

2.b.III azioni di restauro ambientale e paesaggistico

In linea generale l'obiettivo OG2 – Conservazione e valorizzazione della qualità dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio, è volto al potenziamento della connettività ambientale delle aree fluviali e dei corpi idrici superficiali (OS2.3) mediante interventi di rinaturalizzazione delle fasce dei corpi idrici superficiali, per i quali si dovranno definire interventi di manutenzione ricostruzione e potenziamento (a.2.3/I).

Gli interventi previsti dovranno garantire il mantenimento degli ecosistemi naturali, favorendo la rimozione o promuovendo la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento, attraverso la definizione della componente compensativa del Piano d'Area.

Gli indirizzi del PPR in merito all'accessibilità ciclopedonale del territorio trovano risposta nell'OG6 - Favorire la fruizione culturale e ricreativa del parco in correlazione con il sistema delle risorse ambientali presenti nel territorio circostante, ed in particolare nelle seguenti linee d'azione:

- a.6.1/I – Connessione del sistema dei percorsi di fruizione al sistema delle greenway di area vasta;

- a.6.1/II – Qualificazione della rete di fruizione pedonale e ciclabile;

- a.6.1/III – Identificazione di nuovi percorsi ciclo-pedonali atti a favorire la connessione tra l'area Parco e le aree urbanizzate.

Tali obiettivi esplicitati nel procedimento di elaborazione del Documento Programmatico della Variante, sono stati sviluppati in sede di definizione progettuale. Riguardo il sistema idrografico si sottolinea come l'area del Parco La Mandria sia interessata dal passaggio di differenti corsi d'acqua. Tra questi il Torrente Ceronda, Torrente Casternone, Torrente Stura di Lanzo; Rio Valsoglia; Torrente Ronea e Ronello, Rio Valsorda, Bealera San Gillio, Rio Rissalto si identificano come Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 lettera c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Il PPR riconosce nella Tavola P4 - Componenti Paesaggistiche la Zona fluviale "allargata" relativa ai torrenti: Stura di Lanzo e Ceronda; la Zona fluviale "interna" relativa ai vari corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142 del Codice.

Il PdA ha provveduto alla specificazione alla scala locale dei corsi d'acqua e delle relative fasce. Le modifiche apportate sono relative alla ridefinizione del corso d'acqua quale tema areale e la conseguente ridefinizione delle fasce, calcolate dalle sponde.
Rispetto al Progetto Preliminare, tramite cui il PdA ha provveduto a definire gli areali dei corsi d'acqua:

mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica; 2.b.IV il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate; 2.b.V che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume; 2.c nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.	Stura di Lanzo; Rio Valsorda; Torrente Ronea; Torrente Ronello; Rio Valsoglia; Torrente Ceronda; Rio Rissalto; Casternone e Bealera San Gillio, la presente rielaborazione del Progetto Preliminare vede l'aggiustamento di alcune fasce di tutela. Il Rio Valsorda viene fasciato per tutto il suo corso, comprendendo inoltre ai fini della tutela paesaggistica il corso d'acqua: "Rio della Madonnina" (toponimo da BDTRE), fino all'immissione nel Torrente Stura di Lanzo, sul territorio di Venaria Reale. Il Rio Valsoglia viene fasciato dallo sbocco, fino al Naviglio di Druento, dove si congiungono le fasce del Valsoglia e del Torrente Ronea. La fascia di tutela del Torrente Ronea viene estesa oltre il confine tra Fiano e Druento, rispetto al bene individuato dal PPR, includendo ai fini della tutela paesaggistica, la parte di torrente intercetta il lago a sud del confine tra Fiano e Druento. Contestualmente a tali modifiche sono state aggiornate le schede di approfondimento presenti al Paragrafo 3. Rispetto alle fasce fluviali interne e allargate, ai sensi delle disposizioni contenute all'interno dell'art. 14, comma 3 e 4 delle NdA del PPR, si è provveduto alla ridefinizione della "Zona fluviale interna", coincidente con la fascia di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. c delle D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, e con le Fasce A e B del PAI. Conseguentemente a tale modifica si è provveduto alla ridefinizione della "Zona fluviale allargata", questa è stata ridisegnata in modo tale da ricomprendere interamente la "Zona fluviale interna".
Prescrizioni *comma 11* All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni: a le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni; b la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.	Dal punto di vista del recepimento delle direttive e prescrizioni del PPR all'interno dell'apparato normativo del Piano d'Area, si sottolinea come sia stata inserita specifica normativa di tutela, relativa alle aree fluviali. La Variante prescrive il mantenimento della naturalità delle sponde fluviali, l'uso prioritario di interventi di ingegneria naturalistica e l'uso di specie autoctone per i rimboschimenti in caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione esistente. Tali disposizioni, in coerenza con quanto definito dall'art. 14, comma 8, sono riportate all'interno dell'art. 15.2 delle NTA della Variante. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che sia garantito il mantenimento della conformazione naturale dell'ambito fluviale, rispettando le caratteristiche paesaggistiche e naturalistico ecologiche e provvedendo alla ricostituzione della continuità ambientale, in coerenza con quanto definito dall'art. 14, comma 8 delle NdA. In generale il PdA concorre alla salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee, tutelandone i valori ecologici esistenti; valorizzando la funzione di corridoio ecologico del sistema fluviale in generale e promuovendone l'implementazione. Le norme del Piano d'Area, nello specifico, all'art. 22, comma 6, lettere a) – e), sono coerenti con quanto prescritto dall'art. 14, comma 7, comma 11 del PPR. In ottemperanza con quanto prescritto dal PPR all'interno dell'art. 14, comma 11, lettera b), la Variante prescrive, in merito agli impianti di produzione idroelettrica, che la realizzazione di questi ultimi non alteri caratteristiche naturali specifiche del corso d'acqua. Le infrastrutture per la produzione di energia idroelettrica dovranno inoltre porsi in coerenza con i criteri localizzativi e con gli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale. Tali prescrizioni sono inserite all'interno dell'art. 22, comma 14, lettera b).

	Si ritengono pertanto coerenti le disposizioni della Variante con il PPR.

Articolo 15. Laghi e territori contermini

Nella Tav. P4 sono rappresentati i laghi (tema areale che contiene 1467 elementi, inclusi i laghi tutelati ai sensi del Codice rappresentati nella Tav. P2).

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati laghi e relative fasce di 300 m tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. b. del Codice (tema areale che contiene 199 elementi).

Indirizzi

comma 6

Per le aree di cui ai commi 1 e 3, i piani e programmi settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali, in funzione delle diverse competenze, definiscono discipline, anche in coerenza con gli eventuali contratti di lago, atte a:

a preservare l'elevato grado di naturalità dello specchio lacustre, delle sue rive e delle differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche delle aree contermini, con specifico riferimento al sistema insediativo, alla struttura ripariale naturale e agli eventuali lembi di bosco planiziale;

b garantire la qualità delle acque e il livello minimo vitale del bacino e dei corsi d'acqua affluenti e defluenti, con particolare riguardo per i tratti nei quali vengono effettuati prelievi idrici;

c assicurare, nelle fasce contermini ai laghi, la realizzazione di adeguate opere di mitigazione e di inserimento nell'assetto vegetale del contesto per tutte le opere edilizie e infrastrutturali, limitando i nuovi interventi e garantendo la conservazione e/o la riqualificazione degli approdi e pontili esistenti;

d assicurare l'attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione e mitigazione degli interventi sulle infrastrutture, gli impianti, le reti e le strutture per la produzione di energia, e, in genere, sugli edifici posti in prossimità delle rive;

e valorizzare il sistema della viabilità minore e dei belvedere di cui all'articolo 30, quali capisaldi di fruizione paesaggistica e di sviluppo turistico compatibile;

f promuovere azioni di riqualificazione e mitigazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione paesaggistica, volte in particolare alla valorizzazione delle identità e della cultura locale legate al sistema lago;

g migliorare la compatibilità paesaggistica delle strutture ricettive per la fruizione e la balneazione (parcheggi, zone di sosta pedonali, campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive similari), valutando per le situazioni più critiche la possibilità di rilocalizzazione;

promuovere azioni finalizzate a incrementare la fruibilità pubblica delle sponde, anche attraverso il mantenimento e il ripristino della continuità longitudinale e trasversale e della percorribilità delle rive lacustri ascrivibili a demanio pubblico, con particolare riferimento ai laghi di cui al comma 4.

Direttive

comma 7

Si riportano gli obiettivi esplicitati nel procedimento di elaborazione della Variante, sviluppati a livello normativo. Per i territori lacustri, in linea generale, valgono le considerazioni riportate per le zone fluviali. L'obiettivo OG2 – Conservazione e valorizzazione della qualità dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio è volto al potenziamento della connettività ambientale delle aree fluviali e dei corpi idrici superficiali (OS2.3) mediante interventi di rinaturalizzazione delle fasce dei corpi idrici superficiali, per i quali si dovranno definire interventi di manutenzione ricostruzione e potenziamento (a.2.3/I).

In coerenza con quanto prescritto dall'art. 15, c.8 si è provveduto alla specificazione dei laghi sul territorio interessato dal Piano d'Area. Rispetto al PP precedentemente adottato, a seguito di verifica, sono stati riconosciuti ulteriori specchi d'acqua, rispondenti alla definizione di "lago" ai sensi dell'art. 15, c.2 del PPR, quindi tutelati quali beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del Codice. Nello specifico l'aggiornamento si riferisce ai laghi individuati sul territorio di Caselle Torinese, in prossimità di "Via Stefanat" e sul territorio di Fiano, relativamente ai laghi interni all'area golf.

Per quanto riguarda il Bene Paesaggistico laghi, la norma si pone in coerenza con quanto prescritto dal PPR, definendo obiettivo principale per le aree tutelate ai sensi del Codice, la salvaguardia dei beni paesaggistici; la valorizzazione e il potenziamento degli elementi di connessione naturale nonché lo sviluppo di un turismo sostenibile.

In coerenza con quanto disposto dal art. 15, comma 6 del PPR, i territori lacustri, in generale, sono tutelati dal Piano d'Area attraverso l'art. 22, comma 5 delle NTA, che prescrive il mantenimento dello stato naturale e la conservazione, da parte del detentore, proprietario o possessore, di tali zone umide.

Ulteriore elemento di tutela introdotto dalle NTA del Piano d'Area è da ritrovarsi nei divieti e disposizioni generali esposti all'interno dell'articolo 13, comma 2 delle NTA. Tale punto prescrive il divieto di nuove costruzioni lungo le sponde dei laghi, fiumi, torrenti, canali artificiali e zone umide; fatte salve le opere connesse alla fruizione ed alla vigilanza.

La Variante si considera coerente con le prescrizioni inserite dal PPR ai commi 9 e 10 dell'art. 15 delle NdA. Nello specifico si sottolinea come la prescrizione 9 si riferisca ai laghi di cui al comma 4 dell'art. 15 del PPR, i quali non interessano il territorio della presente Variante.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 15, comma 10, la Variante introduce specifica norma di tutela relativa agli interventi di recupero, riqualificazione o nuova costruzione degli ambiti

Per le aree di cui al comma 1, fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino e per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i piani locali: a consentono la previsione di interventi di ristrutturazione urbanistica, quando finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle aree interne all'urbanizzato e di interventi di nuova edificazione quando risulti opportuna una maggiore definizione dei bordi dell'insediato, da perseguire attraverso il disegno d'insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture viarie; b consentono il recupero e la riqualificazione delle aree urbanizzate dismesse o già artificializzate comprensivi di interventi di tipo ambientale e paesaggistico finalizzati a incrementare la naturalità delle sponde lacustri e la loro percorribilità pedonale; c non consentono la previsione di nuovi impianti per il trattamento rifiuti, per nuove attività estrattive o di lavorazione di inerti, se non inseriti all'interno di piani settoriali o di progetti organici di recupero e riqualificazione paesaggistica. *comma 8* In sede di adeguamento al Ppr, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico comunale la delimitazione e rappresentazione dei laghi di cui al comma 1 e dei territori contermini (compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia), individuati dal Ppr ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice, in base ai Criteri di cui all'Allegato C alle presenti norme; i comuni dovranno altresì rappresentare i laghi di cava con le relative fasce di tutela, come definiti al comma 2, ancorché non riportati nella cartografia del Ppr. La Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.	urbanizzati, ricompresi all'interno dei territori contermini ai laghi. Il PdA prescrive che tali interventi siano realizzati secondo criteri progettuali e tipologici coerenti con il contesto edificato storicamente consolidato, prestando particolare attenzione all'inserimento ambientale e paesaggistico dell'intervento. La messa in opera di tali accorgimenti progettuali e di inserimento nel contesto dovrà trovare opportuno riscontro all'interno della Relazione Paesaggistica, di cui al DPCM 12 Dicembre 2015, in sede di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Prescrizioni *comma 9* Nei laghi di cui al comma 4 la realizzazione di interventi relativi a nuovi porti, pontili o ad ampliamenti superiori al 20% della lunghezza dei moli o delle aree esterne esistenti di supporto alla funzionalità dei porti, è subordinata alla verifica della coerenza paesaggistica dell'intervento complessivo, prevedendo adeguati interventi e opere di integrazione con il paesaggio urbano e naturale circostante, da valutarsi in sede di procedure di VIA, ove prevista, e di autorizzazione paesaggistica. *comma 10* Nei territori contermini ai laghi di cui al comma 1, gli interventi di recupero e di riqualificazione degli ambiti urbanizzati o quelli di nuova costruzione devono essere realizzati secondo criteri progettuali di coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri tipologici del tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato, che ne contraddistinguono la connotazione e l'identità; il rispetto di tale prescrizione deve trovare riscontro all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.	
Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi	

Nella Tav. P4 sono rappresentati i territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende sia i boschi tutelati ai sensi del Codice rappresentati nella Tav. P2 sia le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative). *Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. g. del Codice*	
Indirizzi *comma 5* Nei territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti di pianificazione forestale sulla base delle esigenze di tutela delle diverse categorie o tipi forestali, che tengono conto degli habitat di interesse comunitario, della biodiversità e del livello di naturalità, individuano destinazioni funzionali prevalenti: a di protezione diretta di insediamenti, manufatti e vite umane; b di protezione generale; c naturalistica; d di fruizione-turistico-ricreativa; e produttiva. *comma 6* Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la normativa forestale vigente provvedono a: a accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico; b promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr; c conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa; d salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari; e tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate; f disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate. *comma 7* Il Ppr promuove la salvaguardia di: a castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni; b prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando il rimboschimento, l'imboschimento e gli impianti di arboricoltura da legno. Direttive *comma 8* Nei territori di cui al comma 1 i piani locali: a identificano il valore paesaggistico delle zone forestali	Tali obiettivi esplicitati nel procedimento sono stati sviluppati in normativa. L'obiettivo generale OG2 – Conservazione e valorizzazione della qualità ambientale, della biodiversità e del paesaggio, declinato nell'OS 2.1 - Individuare, migliorare, e implementare la rete ecologica e le sue linee d'azione a.2.1/I e a2.1/II a.2.1/III risultano coerenti con quanto disposto al presente articolo. In particolare, a partire dai contenuti del Piano di gestione e attraverso la definizione del presente progetto di Variante al Piano d'Area si intende addivenire all'accrescimento delle superfici boscate, quale elemento essenziale nella ricostruzione e potenziamento delle connessioni ecologiche promuovendo la piantumazione delle specie autoctone. La normativa del Piano d'Area recepisce le disposizioni del PPR relative ai territori boscati e sviluppa gli obiettivi di cui sopra attraverso l'inserimento di specifiche norme di tutela. Nello specifico l'art. 23 delle NTA si concentra sui "Complessi boscati, siepi ed elementi arborei". La salvaguardia del bosco ai fini della tutela dal dissesto idrogeologico e in ottica di gestione del cambiamento climatico, è perseguita dall'art. 23, commi 1, 3 delle NTA del Piano d'Area, in coerenza con quanto disposto dal PPR, art. 16, comma 6, lett. a) e b). In coerenza con quanto disposto per gli elementi a filare e a siepe, rappresentanti testimonianza storica della suddivisione del territorio agrario e meritevoli di tutela secondo il PPR art. 15, comma 6, lett. f), il Piano d'Area inserisce nell'art. 23 specifico commi 5, 6, 7, che prescrivono la tutela, il mantenimento e la diffusione di tali elementi. In coerenza con quanto disposto dall'art. 16, comma 7, il Piano d'Area specifica, all'interno dell'art. 23, comma 8, la necessità censire e conservare "[…] i singoli alberi, filari o gruppi, aventi caratteristiche eccezionali per dimensione, interesse naturalistico, paesaggistico o storico culturale […]". Le prescrizioni di cui all'art. 23 delle NTA della presente Variante, definiscono le modalità ed i riferimenti normativi per la gestione delle superfici boscate. In ottemperanza con quanto prescritto dai commi 11; 12; 13 dell'art. 16 del PPR. Nello specifico si sottolinea come l'art. 23, c.1 delle NTA non ammetta interventi di trasformazione delle aree boscate che non privilegino il basso impatto visivo e che non siano attenti alla conservazione dei valori storico culturali ed estetico percettivi del contesto.

anche mediante l'individuazione dell'ubicazione, della destinazione funzionale prevalente, della tipologia forestale; b individuano i boschi con funzione protettiva, all'interno dei quali prevedere interventi finalizzati al mantenimento della funzione stessa. *comma 9* La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di compensazioni forestali ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 4/2009. *comma 10* In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano l'identificazione delle foreste, dei boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e dei territori sottoposti a vincoli di rimboschimento ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, sulla base delle norme definite in materia dalla l.r. 4/2009; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr; per l'individuazione delle aree danneggiate dal fuoco, costituiscono riferimento il censimento regionale riportato nel "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" e i catasti incendi comunali di cui all'articolo 10 della legge 353/2000	
Prescrizioni *comma 11* I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all'interno di tali ambiti fino all'approvazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche si applicano le disposizioni di cui alle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte" deliberate dalla Giunta regionale. *comma 12* Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina. *comma 13* Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi.	

Articolo 17. Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico

Nella Tav. P4 sono rappresentati aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (tema puntuale che contiene 297 elementi senza rilevanza visiva e 131 elementi con rilevanza visiva; tali elementi sono costituiti dai geositi e dalle singolarità geologiche [grotte, miniere, incisioni glaciali, massi erratici, calanchi, cascate, ecc.], dalle aree umide e dagli alberi monumentali).

Nella Tav. P2 sono rappresentati i 40 alberi monumentali riconosciuti quali beni paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 157 del Codice

(che sono rappresentati anche nella Tav. P4). *Le morene e gli orli di terrazzo sono rappresentati nella Tav. P1.*	
Direttive comma 7 Per i geositi e le singolarità geologiche di cui al comma 1 i piani locali: salvaguardano i caratteri specifici e di leggibilità di ciascun sito con particolare riferimento a quelli di valore scientifico, segnalati da studi e piani di settore, per i quali sono da evitare alterazioni dei luoghi anche mediante restrizioni della fruizione; comma 8 Per le aree umide di cui al comma 1, lettera b., e le zone umide di cui al comma 4: i piani locali assicurano un adeguato regime di tutela e conservazione al fine della loro valorizzazione e fruizione sostenibile, anche mediante la predisposizione di fasce di rispetto; comma 9 Per gli alberi monumentali riconosciuti come beni paesaggistici e rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., nonché per quelli individuati ai sensi della legge 16 febbraio 2013, n. 10, i piani locali assicurano interventi di valorizzazione entro un intorno adeguato per la loro conservazione e fruibilità pubblica.	Il Piano d'Area riconosce all'interno dell'elaborato P2.3 - Tavola dei Vincoli gli alberi monumentali ai sensi dell'art. 7 della l. 10/2013. Tali elementi sono tutelati e riconosciuti come componente paesaggistica, nello specifico collocandoli all'interno degli "elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico con rilevanza visiva" e riportati all'interno dell'elaborato P1.5 - Tavola delle Componenti Paesaggistiche. La presente Variante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17, comma 7 e comma 9 delle NdA del PPR, inserisce specifica prescrizione (art. 23, c. 8 delle NTA), che prevede la salvaguardia di tali elementi. Si ritiene pertanto che la proposta di Variante sia coerente con le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale.

Articolo 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità

Nella Tav. P5 sono rappresentati:

- *aree protette (tema areale costituito da 116 elementi);*
- *aree contigue;*
- *SIC (tema areale che contiene 128 elementi);*
- *ZPS (tema areale costituito da 51 elementi)*
- *zone naturali di salvaguardia;*
- *corridoi ecologici;*
- *ecosistemi acquatici di pregio all'interno dei contesti di nodi.*

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentate le aree tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. f. del Codice.

Direttive *comma 6* Per le aree di cui al comma 2, lettera c. i piani locali disciplinano le modalità per perseguire gli obiettivi di cui al comma 3, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 42 e nel rispetto di quanto previsto per tali ambiti dalla l.r. 19/2009.	All'interno del perimetro del Parco è compreso la Zona Speciale di Conservazione IT1110079 – La Mandria, il cui Piano di gestione, attualmente non ancora approvato, è stato preso quale riferimento per le indicazioni del piano d'area negli habitat individuati dall'ambito specifico. La normativa della presente Variante, in coerenza con quanto prescritto all'art. 18, comma 7 del PPR, definisce all'interno dell'art. 13, commi 1 e 2, NTA, l'inammissibilità di interventi incompatibili con le finalità e gli obiettivi della legge istitutiva delle aree protette n. 19/2009 e s.m.i. Sono successivamente introdotti dal comma 2 ulteriori divieti specifici, orientati alla definizione di disposizioni generali.
Prescrizioni *comma 7* Fino alla verifica o all'adeguamento al Ppr di cui all'articolo 3, comma 9, nei parchi nazionali, regionali e provinciali dotati di piano d'area sono consentiti esclusivamente gli interventi conformi con i piani d'area vigenti, se non in contrasto con le prescrizioni del Ppr stesso.	

comma 8 Nei parchi privi di piano d'area fino all'approvazione del piano d'area adeguato al Ppr sono cogenti le norme prescrittive di quest'ultimo e, per quanto non in contrasto, quelle contenute negli strumenti di governo del territorio vigenti alla data dell'approvazione del Ppr stesso, nel rispetto delle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla legge istitutiva dell'area protetta e delle eventuali misure di conservazione della Rete Natura 2000.	
Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità	
Nella Tav.P4 sono rappresentate: - *praterie rupicole (tema areale presente nell'area montana);* - *praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina);* - *aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura).* *I prati stabili sono rappresentati nella Tav. P1.*	
Indirizzi *comma 7* I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, al fine di garantire la salvaguardia dei prati stabili, dei prato-pascoli, dei pascoli e dei filari: a promuovono il mantenimento delle colture prative e delle infrastrutture tradizionali per l'irrigazione e la riconversione delle altre colture agrarie verso la praticoltura stabile; b incentivano la manutenzione e il ripristino delle formazioni lineari, anche in coordinamento con le linee di azione del piano di sviluppo rurale. *comma 8* I piani territoriali provinciali e i piani locali valorizzano, altresì, l'alpicoltura, promuovendo attività turistiche e fruitive integrative, nel rispetto del paesaggio e delle tipologie di costruzioni tradizionali, compatibilmente con i criteri definiti all'articolo 40 sugli insediamenti rurali.	Le strategie poste alla base del PdA, risultano coerenti con i disposti del presente articolo. Nello specifico è stata inserita norma generale di tutela delle componenti di preminente valore naturale: complessi boscati, siepi ed elementi arborei (art. 23 delle NTA) e componenti di preminente valore naturale: fauna e flora (art. 24 delle NTA). L'articolo 8 delle NTA inoltre tutela gli elementi della Rete ecologica e le connessioni con le aree protette del territorio, in coerenza con quanto disposto dall'art. 19, comma 7 delle NdA.
Direttive *comma 9* I piani locali possono approfondire e precisare le aree di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri: a idoneità pedologica e geomorfologica; b esigenze di difesa del suolo da erosione e dissesto, in coerenza con gli studi di approfondimento del quadro del dissesto connessi alle varianti dei piani locali di adeguamento al PAI, ove presenti; c acclività e accessibilità; d grado di infrastrutturazione ai fini agro-silvo-pastorali; e frammentazione dell'ecotessuto e delle proprietà fondiarie; f potenziale quali-quantitativo delle risorse foraggiere prato-pascolive; g presenza di filiere produttive pastorali o di sistemi zootecnici locali finalizzati a produzioni locali tipiche, riconosciute con certificazione di qualità di cui all'articolo 20; h relazioni scenico percettive con il contesto paesaggistico e con la rete di connessione paesaggistica di cui agli articoli 30, 31, 32 e 42. *comma 10*	

Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare. Nelle aree di cui al comma 1, lettera d. deve essere garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo esistenti.	

Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico

Nella Tav. P4 sono rappresentate le aree di elevato interesse agronomico (tema areale costituito da territori appartenenti a suoli con capacità d'uso di I e II classe, da cui sono escluse le grandi aree edificate e le zone coperte dalle morfologie insediative urbane consolidate, dai tessuti urbani esterni ai centri, dai tessuti discontinui suburbani, dagli insediamenti specialistici organizzati, dalle aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale e specialistica, dalle insule specializzate e dai complessi infrastrutturali. Si trovano in pianura e parzialmente in collina).

Indirizzi *comma 3* Oltre ai territori di cui al comma 1, gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale possono individuare le aree di interesse agronomico anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di territori ricadenti in III classe di capacità d'uso del suolo, qualora nel territorio di riferimento, i terreni in I classe siano assenti o inferiori al 10%. *comma 4* Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.	Al fine di coniugare l'attività agricola esistente sul territorio in esame e la rilevanza sotto il profilo ecologico-ambientale delle aree di classe I e II di capacità d'uso del suolo, in questa fase si è posto quale obiettivo specifico, la definizione di politiche atte a garantire una gestione ecologica e sostenibile delle aree agricole e forestali presenti attraverso la definizione di forme attive di tutela degli habitat naturali e semi naturali presenti (OS3.2) L'OS4.2 - *Promozione di un'agricoltura estensiva rispettosa della biodiversità, del paesaggio e a basso impatto ambientale* definita in questa sede è invece volto alla promozione delle produzioni biologiche, tipiche e locali, anche attraverso l'istituzione di un marchio di qualità dei prodotti del parco (a.4.2/II). Le aree ad elevato interesse agronomico presenti sul territorio del Parco risultano, in gran parte, collocate in aree definite dalla Zonizzazione come A, B. Le zone A sono considerate dal Piano d'Area come Zona di maggiore tutela (art. 15 NTA); le aree B sono definite quali Zone agricole di protezione (art. 16 NTA). In coerenza con quanto prescritto dalle norme del PPR, art. 20, comma 4, il Piano d'Area considera quale obiettivo prioritario, delle zone definite come "A", da sviluppare nel contesto del PRGC la conservazione delle aree agricole di interesse paesaggistico, di cui all'art. 15, 9 delle NTA. Analogamente, obiettivo prioritario della Zona B, art. 16, comma 2, la valorizzazione e conservazione delle aree agricole. Inoltre le aree di elevato interesse agronomico rientrano all'interno del perimetro della ZSC, pertanto sono sottoposte ad ulteriore elemento di tutela individuato nelle misure di conservazione sito specifiche (Approvate con D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016). Rispetto alla localizzazione delle aree dei campi da golf in progetto (area B2-57) si ritiene coerente la previsione in quanto attività non diversamente localizzabile, trattandosi di un ampliamento di attività esistente e vista l'impossibilità di collocare i nuovi campi da gioco in altro luogo rispetto alla sede centrale dell'impianto sportivo. Tale aspetto è coerente con quanto definito dal comma 8, art. 20 delle NdA del PPR .
Direttive *comma 5* In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i piani locali, anche in relazione a quanto contenuto al comma 3, specificano alla scala di dettaglio le aree di interesse agronomico rappresentate nella Tavola P4. *comma 6* Eventuali modifiche dell'attribuzione della classe di capacità d'uso dei suoli rispetto a quanto indicato nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte" devono avvenire nel rispetto delle indicazioni della DGR n. 88–13271 dell'8 febbraio 2010 "Approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale". *comma 7* Per i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a denominazione di origine, i piani settoriali e i piani locali: a riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie a Denominazione di Origine; possono inoltre	

perimetrare, all'interno delle aree agricole in cui si producono le materie prime (compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a Denominazioni di Origine, anche sulla base delle specificità agronomiche contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., le zone nei confronti delle quali svolgere azioni di salvaguardia attiva di cui al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree riferite ai prodotti a Denominazione di Origine che interessano, come zona di produzione e di trasformazione, l'intero territorio regionale, così come indicato negli appositi disciplinari; b all'interno delle aree perimetrate di cui al punto a. individuano gli specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione, nonché gli usi diversi da quello agricolo; c incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi; d promuovono gli aspetti colturali e storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali. *comma 8* Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio. *comma 9* Nelle aree di interesse agronomico, fermo restando quanto specificato al comma 7, lettera b., la realizzazione di impianti di produzione dell'energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.	

Articolo 21. Disciplina generale delle componenti di interesse storico culturale

Le componenti storico culturali sono rappresentate nella Tav. P4 e disciplinate nello specifico negli articoli dal 22 al 29.

Indirizzi comma 3 I piani locali, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale, precisano e disciplinano d'intesa con la Regione e il Ministero gli elementi riconosciuti nei piani locali ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977 e individuano, anche in aggiunta a quanto definito dal Ppr, le permanenze materiali e i singoli complessi e manufatti caratterizzanti i sistemi storico-territoriali, i caratteri costruttivi e gli altri aspetti specifici che connotano il	Relativamente alla definizione degli elementi appartenenti alla componente di interesse storico culturale si sottolinea quanto segue: si sono riportati gli elementi appartenenti all'art. 22 - Viabilità storica e patrimonio ferroviario, di cui non si è provveduto alla specificazione alla scala locale, inserendo tuttavia opportune norme di tutela, che oi piani locali dovranno osservare. Relativamente all'art. 23 – Zone di interesse archeologico, si sottolinea come il PdA non abbia provveduto alla definizione alla scala locale degli elementi stessi.

patrimonio edilizio e urbanistico anche in base a specifiche tecnologie e tradizioni costruttive. comma 4 I piani territoriali provinciali e i piani locali riconoscono le componenti storico-culturali, valutandone le condizioni e la rilevanza, tenendo conto: a. del patrimonio conoscitivo storico-territoriale raccolto dal Ministero e dalla Regione; b. degli aspetti rilevati nelle carte IGM 1881 – 1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000; c. di coeve fonti cartografiche storiche, con particolare riferimento ai nuclei storici e agli insediamenti rurali; d. dello stato dei luoghi, da documentare con particolare riferimento ai casi di scomparsa, erosione o degrado delle preesistenze segnalate nelle carte storiche, ove ciò comporti la perdita di significativa testimonianza storico-culturale; e. delle fonti documentarie locali, con particolare riferimento al patrimonio informativo e progettuale disponibile (carte storiche, catasti, progetti); f. del ruolo delle componenti e dei contesti, esaminati rispetto agli obiettivi di tutela e di valorizzazione del Ppr.	La perimetrazione degli elementi dell'art. 24 – "Centri e nuclei storici" è stata demandata alla pianificazione locale; Il PdA ha provveduto alla ridefinizione e specificazione alla scala locale degli elementi appartenenti al Patrimonio rurale storico, art. 25 delle NdA. Rispetto agli elementi normati dall' art. 26 – "Ville giardini e parchi" il PdA ha provveduto all'individuazione di undici elementi appartenenti a tale sistema; Relativamente alle "Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico" – art. 27 il PdA ha provveduto alla ridefinizione, secondo le indicazioni, delle aree e impianti della produzione industriale di interesse storico. Si sottolinea come non siano presenti sul territorio del Parco: "Poli della religiosità" (art. 28) né "Sistemi di fortificazioni" (art. 29). Il presente Piano d'Area disciplina all'interno dell'art. 25 delle NdA le direttive per la pianificazione locale atte alla valorizzazione e alla salvaguardia delle componenti di preminente valore storico culturale. Tale specifica all'interno della norma del PdA è coerente con quanto definito dall'art. 21, comma 3 delle NdA del PPR.
Articolo 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario	
Nella Tav.P4 è rappresentata: *- rete viaria di età romana e medievale (tema lineare);* *- rete viaria di età moderna e contemporanea (tema lineare);* - rete ferroviaria storica (tema lineare).	
Indirizzi comma 2 Gli interventi sul sistema della viabilità storica, previsti dagli strumenti di pianificazione, sono tesi a garantire la salvaguardia e il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti a essi connessi, favorendone l'uso pedonale o ciclabile o comunque a bassa intensità di traffico, anche con riferimento alla Rete di connessione paesaggistica di cui all'articolo 42. Direttive comma 3 I piani territoriali provinciali e i piani locali precisano e completano il censimento di quanto al comma 1, sulla base dei seguenti aspetti: a. i tratti di strada e i manufatti a essi connessi che costituiscono permanenze archeologiche; b. i percorsi connessi a fattori identitari di rilevanza regionale, come in particolare: I. le strade significative per specifiche memorie storiche o i percorsi devozionali, con le relative testimonianze materiali (cappelle, piloni votivi, monumenti, ecc.); II. la viabilità di rango minore (comprese le mulattiere e i sentieri), anche con riferimento ai materiali (lastricature, parapetti, muri a secco) o al ruolo strutturale per gli impianti insediativi rurali identificati all'articolo 40 (di costa, di valico, di cresta) o per le connessioni transfrontaliere; III. le aree limitrofe alle carreggiate stradali storiche, i cui impianti insediativi sono direttamente coinvolti nelle modalità d'uso della strada (in termini di tipi edilizi, accessi ai lotti, siti di sosta o mercato, ecc.);	Il Piano d'Area non ha provveduto a specificare alla scala locale i tracciati di viabilità storica in quanto competenza della pianificazione locale. Il PdA inserisce specifica norma (art. 25, lettera a) delle NTA) di riconoscimento della rete stradale storica come testimonianza dell'organizzazione del territorio, definendo indirizzi e direttive coerentemente a quanto previsto dal PPR.

IV. le opere d'arte e i manufatti dell'infrastruttura (es. ponti, gallerie, viadotti, scarpate, opere di presidio, ecc.) e gli elementi architettonici (es. stazioni, caselli, casotti daziari, ecc.); V. le "porte urbane" e gli assi viari progettati con ruolo scenografico o ordinatore, in particolare ove connessi a centri e complessi architettonici significativi; VI. i tratti delle strade e delle linee ferroviarie storiche dotati di panoramicità, per i quali valgono le norme di cui all'articolo 30; VII. le visuali di e da strada o ferrovia testimoniate in modo ricorrente o esemplare nelle arti figurative, nella letteratura e nell'iconografia storica. comma 4 Per quanto individuato al comma 1 e al comma 3, i piani locali: a. disciplinano gli interventi in modo da assicurare l'integrità e la fruibilità d'insieme, il mantenimento e il ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali, con particolare riferimento alle eventuali alberate, caratterizzanti la viabilità; b. sottopongono i manufatti edilizi o di arredo interessati a una normativa specifica che garantisca la leggibilità dei residui segni del loro rapporto con i percorsi storici, anche con riferimento alla valorizzazione di alberature, sistemi di siepi, recinzioni, cippi, rogge, canali significativi, oppure alla riduzione di impatti negativi di pali e corpi illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di arredo urbano e di colore.	

Articolo 23. Zone di interesse archeologico

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, seconda parte, sono rappresentate le zone di interesse archeologico ex art. 142 lett. m. del Codice (tema areale che contiene 94 elementi), che costituiscono una selezione delle aree archeologiche tutelate ai sensi degli artt. 10 e 45 del Codice alle quali il Ppr ha riconosciuto anche una valenza paesaggistica).

Nella Tav. P5 sono rappresentati i siti archeologici di rilevanza regionale.

Indirizzi comma 5 I piani locali tutelano e valorizzano le zone di interesse archeologico di cui al comma 1 e i siti di cui al comma 3, al fine di preservarne i valori, favorirne la conoscenza e incentivarne la fruizione. Direttive comma 6 Per le zone d'interesse archeologico di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla Parte seconda del Codice, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici gli strumenti di pianificazione e programmazione provvedono a: a. salvaguardare le consistenze materiali e la leggibilità delle permanenze archeologiche, al fine di evitare manomissioni dei beni, consumo degli spazi, compresi quelli di pertinenza, a detrimento della fruibilità degli elementi di interesse, o di evitare interferenze percettive, anche a distanza o sullo sfondo; b. rispettare e, per quanto possibile, ripristinare la leggibilità del rapporto tra zone archeologiche ed eventuali testimonianze storiche di rilevanza territoriale sovra locale, quali strade di antico impianto, ponti, trame della centuriazione, con particolare riguardo all'intorno delle zone archeologiche, definendo anche le modalità	Il Piano d'Area non ha provveduto alla definizione alla scala locale di tali beni paesaggistici.

di inserimento dei manufatti, degli arredi urbani e dell'illuminazione; c. mantenere e valorizzare la componente vegetale, qualora facente parte dell'immagine consolidata dei luoghi, verificandone eventualmente la compatibilità con la conservazione della stratificazione archeologica ancora interrata, indagata e non indagata. Prescrizioni comma 8 Nelle zone d'interesse archeologico di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla Parte seconda del Codice, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici sono ammissibili, se compatibili con la conservazione della stratificazione archeologica presente: a. gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fino alla ristrutturazione edilizia; qualora siano previste opere di demolizione parziale o totale, la ricostruzione deve essere coerente con le caratteristiche del contesto paesaggistico circostante e con le finalità di tutela e valorizzazione dei luoghi nei quali i manufatti sono inseriti; b. gli eventuali interventi di ampliamento del patrimonio edilizio, purché siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili; c. gli interventi di esclusivo adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti, nel rispetto degli assi prospettici e della vegetazione d'alto fusto esistente; l'ampliamento di cave attive, solo se funzionali alla riqualificazione, al ripristino e all'adeguata sistemazione paesaggistica finale dei luoghi; d. l'utilizzo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di pertinenza degli edifici esistenti e integrati nelle relative strutture edilizie; e. la realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche o di interesse pubblico, purché sia dimostrata l'assoluta necessità o il preminente interesse per la popolazione residente e non siano localizzabili altrove. comma 9 Gli interventi di cui al comma 8, lettere a., b., e c. devono garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo.	

Articolo 24. Centri e nuclei storici

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

- Torino e centri di I-II-III rango (tema puntuale che classifica 524 centri abitati in ranghi di importanza storica);
- struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (tema puntuale che suddivide 1150 centri in: permanenze archeologiche di fondazioni romane e protostoriche, reperti e complessi edilizi isolati medievali, insediamenti di nuova fondazione di età medievale, insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti, insediamenti con strutture religiose caratterizzanti, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età contemporanea).

Direttive *comma 5* In sede di adeguamento al Ppr, ai sensi dell'art. 46 comma 2, i piani locali anche in coerenza con le indicazioni del Ptr e dell'articolo 24 della l.r. 56/1977: a verificano le perimetrazioni dei centri e nuclei storici	La Variante ha individuato l'obiettivo OG3 - *Valorizzazione del patrimonio agricolo e forestale e delle relative attività* nelle sue declinazioni prevede anche la *definizione di criteri e condizioni per il recupero del patrimonio edilizio storico e degli edifici dismessi di valore storico documentario* (a.3.3/I). Tali criteri sono stati sviluppati all'interno delle NTA della presente Variante. Riguardo la perimetrazione dei centri e nuclei storici questa sarà demandata ai PRGC di ogni comune interessato dal Parco. La

individuati nei piani regolatori vigenti, motivando eventuali scostamenti da queste ultime sulla base di rilievi, analisi critiche e valutazioni che approfondiscano gli studi e le documentazioni prodotte per il Ppr. Tale verifica è finalizzata a salvaguardare le relazioni fondamentali delle suddette strutture con il contesto paesaggistico, includendo aree di bordo e spazi liberi in quanto parte integrante delle strutture stesse; b definiscono, anche con l'ausilio degli strumenti di cui all'articolo 5, comma 1, una disciplina di dettaglio che assicuri la conservazione e la valorizzazione: b.I della morfologia di impianto dei centri e degli aspetti di interazione tra sistemi storico-territoriali alla scala locale, riferiti alla viabilità di connessione, alla intervisibilità, alle relazioni con elementi isolati costruiti o naturali; b.II delle specificità delle strutture in relazione agli aspetti geomorfologici del sito, alla giacitura d'impianto, agli elementi rilevanti del contesto, all'accessibilità; b.III delle specificità delle strutture in relazione agli elementi storicamente rilevanti di cui al comma 2; b.IV delle tipologie edilizie, della tessitura degli involucri edilizi e dei caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito; b.V degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, citati da fonti storiche, quali scenari e fondali, visuali, fulcri prospettici progettati, assialità viarie significative, limiti e bordi di insediamenti di antico impianto, come meglio specificato agli articoli 30 e 31; c. tutelano gli spazi urbani e i complessi urbanistici di particolare valore storico-architettonico, con particolare attenzione: I per gli spazi urbani progettati (piazze, viali, assi rettori, quinte urbane, tratti di mura urbiche e porte, bordi urbani significativi, quali quelli mercatali o lungo antiche strade o in corrispondenza di mura non più esistenti); II per le modalità di completamento in coerenza con i caratteri di impianto, soprattutto per quanto riguarda tipologie edilizie, orientamenti, dimensioni degli edifici e caratteri costruttivi, al fine di evitare l'inserimento di manufatti che possano interferire negativamente con i coni visivi maggiormente significativi o che si accostino o sovrappongano in modo incongruo con elementi distintivi del paesaggio urbano, causandone la perdita di leggibilità; III per gli scenari e fondali, gli aspetti di porta e di ingresso, i fulcri e le mete visive nel tessuto urbano storico, quali torri, campanili, chiese, castelli, belvedere; IV per i centri urbani connotati dal disegno territoriale sabaudo o da residenze appartenenti al sistema della corona di delitie, prevedendo interventi di valorizzazione da attuarsi secondo uno studio paesaggistico esteso ai complessi architettonici dell'intero sistema, con le loro proiezioni viarie, gli spazi urbani connessi, i relativi parchi e giardini; V per gli insediamenti e i complessi architettonici	presente variante individua norme atte a tutelare il patrimonio storico e i caratteri culturali ed identitari del paesaggio, in coerenza con quanto disposto dal PPR.

moderni (XIX-XX secolo), disciplinando il mantenimento del rapporto tra edifici, spazi pubblici e verde urbano, nonché le caratteristiche peculiari e la materialità degli edifici stessi; d. tutelano i valori storici e architettonici del patrimonio edilizio mediante: I la definizione dei tipi di interventi edilizi consentiti all'interno dei centri e nuclei storici, in coerenza con le indicazioni di cui alla lettera b., ponendo particolare attenzione a: - evitare l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione, evitando in ogni caso inserimenti visibili da spazi pubblici a rilevanza paesaggistica; - evitare l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili collocate su copertura in posizione tale da interferire con le visuali principali e panoramiche o tali da essere visibili da spazi pubblici aventi rilevanza paesaggistica; - evitare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione o alla riqualificazione e valorizzazione degli edifici storici, anche attraverso la demolizione di parti, elementi o strutture di recente realizzazione estranei alle caratteristiche storiche-tipologiche del complesso, o irrimediabilmente compromesse sotto il profilo strutturale. II l'identificazione delle aree da assoggettare a piano particolareggiato o piano di recupero per gli ambiti che necessitino di riqualificazione complessiva, assicurando in tali aree la coerenza degli interventi con gli schemi aggregativi originari dell'edificato, gli allineamenti, l'articolazione e il dimensionamento plano-volumetrico, i rapporti tra pieni e vuoti, l'orientamento delle coperture, i materiali e i cromatismi tipici del luogo.	

Articolo 25. Patrimonio rurale storico

Nella Tav. P4 sono rappresentati:
- sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (tema puntuale costituito da 5070 elementi articolati in: permanenze di centuriazione e riorganizzazione produttiva di età romana; permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o insediamento rurale disperso con presenza di castelli agricoli; aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea);
- nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (tema areale costituito da 544 elementi localizzati in montagna);
- presenza stratificata di sistemi irrigui (tema lineare costituito dai principali canali storici localizzati soprattutto nell'area delle risaie).

Indirizzi *comma 3* I piani territoriali provinciali e i piani locali, anche sulla base degli studi di settore effettuati a livello regionale, approfondiscono e precisano le indicazioni di cui al comma 1,	In sede di adeguamento alla scala locale dei temi del PPR, a seguito di un'attenta ricognizione dei manufatti rurali di interesse storico sull'intero territorio del Parco, si è provveduto ad aggiornare il tema attraverso l'inserimento delle numerose cascine di cui il territorio in esame è costellato. Di seguito si elencano le principali fonti di reperimento dei dati in questione: Gli elementi di tale sistema sono stati individuati tramite indagine della

individuando altri eventuali elementi quali: a castelli agricoli e grange medievali; b sistemi di cascinali di pianura (case padronali con eventuali annessi); c sistemi di nuclei rurali di collina o montagna; d cascine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediative o costruttive tradizionali; e sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario, quali complessi di case padronali con i relativi annessi; f sistemi irrigui storici con i relativi canali principali, nonché corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico minore legato alle opere irrigue; g assetti vegetazionali, testimonianza residua di modalità colturali tradizionali quali filari di alberi, siepi, alteni, ecc.	documentazione storica (sia cartografica che documentale). A tal fine, sono state considerate le seguenti fonti: Carta degli Stati Sardi 1852; Regione Piemonte, Azienda regionale Tenuta "La Mandria", "Relazione e documenti di studio – All. 4 Rilievi cascine 1976"; Carta IGM impianto storico 1880-1882; Carta IGM impianto storico 1955-1969. In fase di adeguamento alla scala locale degli elementi riconosciuti dal PPR si è ritenuto di eliminare l'individuazione quale "sistema di testimonianza storica del territorio rurale" dell'area produttiva di Robassomero. Sull'area non si è riconosciuto tale elemento del patrimonio rurale storico, trattandosi di una zona produttiva di impianto recente. Si è riconosciuta inoltre quale elemento del "Sistema delle testimonianze del territorio rurale" la Cascina Rubbianetta, individuata come "colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna".
Direttive *comma 4* I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico, con particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico. *comma 5* I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso: a il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche, con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche); b la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti similari; c la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni; d la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, e l'inserimento compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica; e il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale; f la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree di pertinenza, favorendo: a.I la ricostituzione degli spazi aperti, anche	In coerenza con quanto definito dal PPR all'art. 25 commi 3 e 4, la Variante al Piano d'Area (art. 8 commi 2 e 3 NTA) prescrive che i PRGC dei comuni del Parco assicurino l'adeguata connessione degli elementi storico culturali locali e quelli del Parco stesso, definendo inoltre misure di conservazione dei beni di interesse storico documentario riconosciuti in sede di redazione della Variante. Come suddetto la presente Variante riconosce un ampio sistema di cascine e manufatti agrari storici meritevoli di tutela. Tali elementi, in coerenza con quanto disposto dall'art. 25, commi 3 e 5 del PPR, sono normati dalla Variante in esame (art. 25, comma 1, lettere b) che definisce norme generali di tutela di tali elementi, da recepire negli strumenti di pianificazione locale. Nello specifico gli interventi dovranno essere mirati al mantenimento e ripristino dell'unitarietà degli spazi aperti comuni; garantire il rispetto degli allineamenti stradali originari; prevedere interventi di recupero con particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche tradizionali. Ulteriore elemento di tutela e normativo in questo senso è rappresentato dal riconoscimento di differenti aree del Parco in zona B – Zona agricola di protezione. Tale zona normativa individua le porzioni di suolo agricolo dove sono leggibili le trame storiche dell'ambiente agrario. Tali aree, normate dall'art. 16 riconoscono quale obiettivo prioritario la valorizzazione e il recupero del territorio agricolo. Tali disposti normativi si pongono in coerenza con quanto definito dal PPR, art. 25, comma 4. In coerenza con quanto disposto nell'art. 25, commi 3, lettera g); c. 4, c.5 relativamente agli elementi a filare e a siepe, rappresentanti testimonianza storica della suddivisione del territorio agrario, il Piano d'Area inserisce nell'art. 23 specifico commi 5, 6, 7, che prescrivono la tutela, il mantenimento e la diffusione di tali elementi. Il comma 8 dello stesso art. delle NTA della Variante prescrive inoltre la necessità censire e conservare "[…] i singoli alberi, filari o gruppi, aventi caratteristiche eccezionali per dimensione, interesse naturalistico, paesaggistico o storico culturale […]". L'art. 27 delle NTA del Piano d'Area si pone in coerenza con quanto definito dal PPR per il patrimonio rurale storico.

attraverso la sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali; a.II la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.	

Articolo 26. Ville, giardini parchi, aree e impianti per il loisir e il turismo

Nella Tav. P4 sono rappresentati:
- sistemi di ville, giardini e parchi (tema puntuale costituito da 767 elementi concentrati particolarmente sulle rive del Lago Maggiore, Lago d'Orta, areali pedemontani e collina di Torino);
-luoghi di villeggiatura e centri di loisir (tema areale costituito da 171 elementi, localizzati prevalentemente nell'area montana e nelle fasce lacuali);
- infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (tema areale costituito da 62 elementi).

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, prima parte, sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b. del Codice.

Direttive comma 3 I piani locali, fatto salvo quanto disposto dalla Parte seconda del Codice, stabiliscono normative rispettando i seguenti principi: a. tutela e valorizzazione: I. delle aree e degli elementi concorrenti a definire i caratteri identitari e storici dei luoghi; II. dei luoghi a valenza turistica con particolare attenzione al mantenimento delle strutture storiche di fruizione della montagna e della rete sentieristica; III. dei complessi architettonici, delle costruzioni pertinenziali di servizio, dei giardini e parchi e degli spazi aperti di connessione. a. restauro delle architetture, dei giardini e dei parchi, con interventi volti al mantenimento delle testimonianze storiche e della loro leggibilità, utilizzo e riuso appropriato e coerente con i caratteri tipologici della preesistenza; b. rispetto dei caratteri architettonici e stilistici propri del complesso e delle relazioni visive e funzionali fra gli edifici e i giardini e i parchi storici di pertinenza; c. rispetto delle viste d'insieme e delle emergenze dei complessi in oggetto, per quanto tradizionalmente leggibili da luoghi di alta frequentazione e in particolare dai percorsi e dai siti di cui al comma 2; d. rispetto dell'impianto originario e delle interconnessioni tra complessi architettonici e corredi vegetali, con attenzione per: I. gli allineamenti e i profili altimetrici; II. gli aspetti tipologici, dei materiali e dei trattamenti di finitura e del colore; III. le relazioni tra corte, giardino e aree verdi progettate circostanti; IV. la trama viaria locale, la rete di canalizzazioni irrigue e le acque di decorazione dei giardini;	Il Piano d'Area integra e riconosce sul territorio alcuni elementi architettonici di valore storico, appartenenti al sistema delle ville, giardini e parchi, per un totale di undici elementi. Sul territorio di Venaria si sono identificati: - Complesso del castello di Venaria - Borgo Castello - Villa Rossi - Giardino di Borgo Castello - Giardini di Venaria - Villetta Sul territorio di Druento si sono identificati: - La Bizzarria - Castello dei Laghi - Scuderie - Villa Ghia - Giardino dei Laghi Tali elementi sono normati dalle NTA del Piano d'Area all'articolo 25, lett. c), il quale in ottemperanza con le disposizioni del PPR prevede come obiettivo prioritario degli interventi il mantenimento delle caratteristiche storiche e della loro leggibilità, così come il rispetto dei caratteri paesaggistici dell'intorno e la tutela delle visuali e delle relazioni visive dei fabbricati tra loro e con il contesto circostante. Pertanto si ritengono le disposizioni del PPR coerenti con quanto definito dal presente Piano d'Area.

V. le assialità dei percorsi di accesso, il ruolo di quinta o di fondale di architetture costruite o di alberature; VI. le recinzioni. Prescrizioni comma 4 Sulle ville, giardini e parchi individuati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b. e dell'articolo 157 del Codice e rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., al fine della loro conservazione e valorizzazione: a. sono consentiti, anche in relazione a una diversa destinazione d'uso compatibile con le caratteristiche del bene, esclusivamente interventi coerenti con le valenze storiche e paesaggistiche del sistema della villa, del giardino e del parco e delle sue componenti (architettoniche, vegetali, idriche, topografiche e ambientali), che non interferiscano con prospettive, visuali e allineamenti consolidati e siano comunque realizzati nel rispetto dei principi descritti al comma 3; b. è consentita la sola demolizione di parti, elementi o strutture estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso di recente realizzazione, individuati a seguito di idonei studi e/o elaborati tecnico-scientifici. Tali interventi per essere considerati ammissibili devono dimostrare, nella relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, il rispetto del processo storico che ha caratterizzato il complesso, mediante una lettura storico critica comparata, ed essere supportati da approfonditi studi e ricerche volti a precisarne gli aspetti tipologici e architettonici, nonché le condizioni da rispettare per garantirne il corretto inserimento nel contesto interessato.	

Articolo 27. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico

Nella Tav. P4 sono rappresentati le aree e gli impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (tema puntuale costituito da 692 elementi suddivisi in: poli e sistemi della protoindustria, sistemi della produzione industriale dell'Ottocento e del Novecento, aree estrattive di età antica e medievale, e di età moderna e contemporanea, infrastrutture per la produzione di energia idroelettrica di valenza storico-documentaria).

<u>Direttive</u> *comma 2* I piani territoriali provinciali e i piani locali precisano e aggiornano il censimento delle aree interessate dagli impianti della produzione industriale ed energetica individuate dal Ppr, prevedendo, nel rispetto della funzionalità degli impianti ancora in essere, normative finalizzate: 1.a al recupero, riuso, valorizzazione e fruizione delle aree, dei fabbricati e degli impianti abbandonati o dismessi, per nuove attività produttive, economiche o sociali compatibili o per la realizzazione di spazi verdi o altri servizi pubblici, inclusi quelli museali o ecomuseali; 1.b alla tutela e bonifica dei siti sotto il profilo idrogeologico e dell'inquinamento, in funzione delle	In sede di adeguamento alla scala locale dei temi del PPR, a seguito di un'attenta ricognizione degli impianti della produzione industriale storica sull'intero territorio del Parco, si è provveduto ad aggiornare il tema attraverso l'inserimento della Centrale idroelettrica e della Centrale termoelettrica situate sul territorio di Venaria. La centrale termoelettrica è inoltre interessata da un decreto di vincolo monumentale (R.R. n. 15131 del 22/02/1984). Gli elementi di cui sopra sono inoltre riconosciuti dalla presente Variante al Piano d'Area quali manufatti di interesse storico, normati dall'art. 27, commi 1, 2, 3 delle NTA – Componenti di preminente valore simbolico identitario. In coerenza con quanto disposto dall'art. 27, commi 2 e 3 del PPR la Variante prescrive che tali elementi vengano opportunamente tutelati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche storiche, operando attraverso modalità di ripristino e di conservazione, definendo specifica normativa atta a preservare tali emergenze dall'alterazione dei caratteri storici peculiari. Per quanto detto si considerano le disposizioni della presente Variante come coerenti con quanto definito dal PPR.

diverse utilizzazioni prevedibili e in coerenza con la legislazione vigente; 1.c alla mitigazione degli effetti paesaggistici e ambientali negativi determinati dalle attività nuove e/o pregresse; 1.d alla salvaguardia delle significative testimonianze di architettura e ingegneria industriale nei luoghi storici di produzione, anche in rapporto con i lasciti immateriali delle culture industriali implicate. *comma 3* I piani settoriali e i piani locali assicurano il riconoscimento e la salvaguardia dei siti e degli immobili che caratterizzano il patrimonio industriale: edifici, infrastrutture idriche, macchinari, anche in connessione con episodi architettonici e urbanistici correlati (villaggi operai, case per dipendenti e dirigenti) con il mantenimento dei sistemi d'acqua, della componente vegetale se correlata alla produzione (es. setifici), delle caratteristiche architettoniche e decorative degli edifici, dei sistemi di accesso e dei fattori costitutivi del paesaggio industriale, verificate le condizioni di rischio idraulico e idrogeologico.	
Articolo 28. Poli della religiosità	
Nella Tav. P4 sono rappresentati i poli della religiosità (tema puntuale costituito da 178 elementi, suddivisi in sacri monti e percorsi devozionali - compresi i Sacri Monti UNESCO - e santuari e opere "di committenza" di valenza territoriale).	
Direttive comma 2 Al fine di garantire la salvaguardia dei complessi religiosi comprendenti gli immobili, i percorsi (tracciati, manufatti e accessi) e le opere connesse, quali piloni e cappelle: a. i piani territoriali provinciali definiscono l'intorno visivo dei poli nel quale evitare la localizzazione di attività a rischio d'incidente rilevante, nonché nuovi impianti per il trattamento rifiuti, nuove cave o attività per la lavorazione di inerti; b. i piani locali: I. assicurano la salvaguardia dei sistemi di relazioni visive che legano gli edifici sacri ai percorsi devozionali, favorendo la tutela o il ripristino delle visuali storiche da e verso i santuari e i Sacri Monti, con opportune limitazioni dell'edificazione e dell'altezza degli edifici nelle aree interessate da tali visuali; II. prevedono il mantenimento o il ripristino della componente vegetazionale, garantendo il rispetto filologico dell'assetto storico, nonché dei bordi e dei margini delle aree sacre, garantendo inoltre la visibilità e l'emergenza della corona apicale degli edifici dal contesto urbano o boscato sottostante; III. localizzano le attività e le attrezzature di servizio (accessibilità, ricezione, sosta, illuminazione, cartelloni e arredo) in modo da evitare ogni impatto negativo.	In relazione alla presenza di poli della religiosità si sottolinea come tale componente non sia presente sul territorio del PdA. La componente pertanto non è stata aggiornata né normata.
Articolo 29. Sistemi di fortificazioni	
Nella Tav. P4 sono rappresentati i sistemi di fortificazioni (tema puntuale costituito da 70 elementi suddivisi in sistemi di fortificazioni "alla moderna" e linee di fortificazione di età contemporanea).	

Indirizzi *comma 2* I piani territoriali provinciali e i piani locali assicurano, per quanto di rispettiva competenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei sistemi di fortificazioni, mediante: a. la promozione di interventi di restauro degli edifici e degli spazi aperti per le nuove forme di fruizione ospitabili, quali in particolare quelle museali, educative, formative, di ricerca e comunicazione pubblica; b. la valorizzazione dell'emergenza iconica e dello skyline storicamente consolidato; c. il rafforzamento del rapporto funzionale, fruitivo e visuale tra gli elementi dei sistemi lineari di difesa un tempo interconnessi. Direttive *comma 3* I piani territoriali provinciali e i piani locali assicurano, per quanto di rispettiva competenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei sistemi di fortificazioni, mediante: a. il mantenimento della trama infrastrutturale della viabilità militare alpina e delle risorse forestali contigue e connesse alla realizzazione e all'uso delle strutture militari; b. la salvaguardia degli aspetti di separatezza dall'intorno, evitando ogni intervento edificatorio nelle aree contigue alle preesistenze, salvo in caso di progetti ricostruttivi entro piani appositamente predisposti per valorizzare la leggibilità delle dinamiche storiche.	In relazione alla presenza di sistemi di fortificazioni si sottolinea come tale componente non sia presente sul territorio del PdA. La componente pertanto non è stata aggiornata né normata.

Articolo 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico

Nella Tav. P4 sono rappresentati:
- belvedere (tema puntuale costituito da 162 elementi);
- percorsi panoramici (tema lineare);
- assi prospettici (tema lineare costituito da 9 strade aventi come fulcro visivo le Residenze Sabaude);
- fulcri del costruito (tema puntuale costituito da 435 elementi);
- fulcri naturali (tema areale costituito da fulcri della fascia pedemontana, in particolare nella Serra morenica di Ivrea);
- profili paesaggistici (tema lineare costituito da bordi, crinali, incisioni fluviali, orli di terrazzo, ecc., con particolare riferimento alla Serra morenica di Ivrea);

Direttive *comma 3* In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, fatte salve le previsioni dell'articolo 2, comma 6 delle presenti norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del Codice, provvedono a: a individuare e dimensionare adeguati bacini visivi a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica	In sede di adeguamento alla scala locale dei temi del PPR, a seguito di un'attenta ricognizione degli edifici di valore storico presenti all'interno del territorio del Parco, si è provveduto ad aggiornare il tema "elementi di rilevanza paesaggistica" attraverso l'inserimento dei seguenti elementi: il Castello dei laghi, vincolato con DCR 531 del 12/12/2016; Borgo castello e il complesso del Castello di Venaria; i resti dell'antica Rocca nel comune di La Cassa. La specificazione a livello locale delle componenti ha interessato

tra quelli segnalati negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e., nonché dei beni tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a. e d., del Codice; b definire criteri e modalità realizzative per aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, al fine di migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto; c definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche; d definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento: I al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa; II alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità che possono essere determinati da un non corretto inserimento paesaggistico di elementi e manufatti quali rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti, cartellonistica pubblicitaria, nonché assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (costituiti anche dalle alberature o dalle cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell'arredo urbano. e subordinare, a seguito dell'individuazione in sede di adeguamento al Ppr dei bacini visivi di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1 non dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 o 157 del Codice, ogni intervento trasformativo ricadente in tali bacini che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d'insieme e di dettaglio di cui al comma 1, alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico valutato da parte dell'amministrazione preposta all'autorizzazione dell'intervento; tale verifica deve prendere in considerazione l'insieme delle relazioni evidenziate al comma 1 nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi in relazione a modificazioni di carattere antropico, paesaggistico o naturale; i contenuti e le modalità valutative dello studio sono definiti, in relazione alle specificità dei territori interessati, in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr; nel caso di interventi in ambito tutelato ai sensi della Parte terza del Codice, tali analisi devono essere ricomprese all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.	l'elemento "assi prospettici", attraverso l'inserimento dell'asse "Venaria - Via Mensa". La specificazione dell'elemento "fulcri del costruito" ha comportato l'individuazione, quale elemento della componente in esame, di "Cascina Peppinella" in sostituzione di "Cascina Rubianetta". Al fine di tutelare e promuovere gli elementi scenico-paesaggistici dell'area, è stata specificata la linea d'azione a.2.2/I - *Individuazione di aree da mantenere libere da infrastrutture, edificazione e recinzioni, con norme di attuazione da specificare negli strumenti urbanistici comunali. Tale linea di azione è stata opportunamente sviluppata all'interno dell'apparato normativo del PP della presente Variante.* Nello specifico gli elementi di cui sopra sono riconosciuti dalla presente Variante al Piano d'Area quali manufatti di interesse storico, normati dall'art. 26, commi 1, 2, 3 delle NTA – Componenti di preminente valore fruitivo percettivo. In coerenza con quanto disposto dall'art. 30, comma 3, lettere a), b), d), e) del PPR la Variante prescrive che tali elementi vengano opportunamente tutelati dai PRGC nel rispetto delle caratteristiche estetiche e percettive, salvaguardando le visuali privilegiate verso tali elementi, definendo specifica normativa per il corretto inserimento paesaggistico di nuovi volumi, definendo inoltre aree tutelate ai fini dell'inserimento di restrizioni all'inserimento di elementi di detrazione. Per quanto detto si ritengono le previsioni della presente Variante coerenti con quanto disposto dal PPR.
Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto	
Nella Tav. P4 sono rappresentati:	

- sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (tema lineare);
- insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi - SC1 (tema areale situato soprattutto in montagna e collina);
- sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza - SC2 (tema areale situato prevalentemente in montagna e collina);
- insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati - SC3 (tema areale situato prevalentemente in collina e nel pedemonte);
- contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate - SC4 (tema areale situato prevalentemente in pianura e collina);
- aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali - SC5 (tema areale situato prevalentemente in corrispondenza del sistema di canali storici e in montagna in corrispondenza delle dighe).

Direttive *comma 2* I piani locali: a (…) b definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva; c salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari; d (…) e mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 41 delle presenti norme.	Il PPR riconosce sul territorio del Parco, la presenza di contesti di nuclei storici ed emergenze architettoniche isolate. Nello specifico tale tema interessa la frazione di Mattodera nel territorio comunale di La Cassa. In tale contesto sorge inoltre la Cascina Matudera, riconosciuta dal Piano d'Area come elemento di rilevante interesse storico. In coerenza con quanto definito dal PPR per tali relazioni, il Piano d'Area, demanda la definizione di specifiche attenzioni di tutela e in base al valore storico del Bene/paesaggio interessato, ai piani regolatori interessati (art. 27, comma 2 delle NTA).

Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico

Nella Tav. P4 sono rappresentati:
- aree sommitali costituenti fondali e skyline - SV1 (tema areale situato in corrispondenza dei crinali montani principali);
- sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati -SV2 (tema areale);
- sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o tracce di sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche, tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all' articolo 33, comma 9 - SV3 (tema areale situato prevalentemente in pianura, collina e pedemonte);
- sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali - SV4 (tema areale situato lungo i corpi idrici principali);
- sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie e i vigneti - SV5 (tema areale).

Direttive *comma 4* I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr: a disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri); b definiscono specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri	In considerazione della specificità dell'area oggetto del presente elaborato gli obiettivi generali e specifici definiti trovano piena coerenza con quanto disposto al presente articolo. In sede di definizione della Variante tali aspetti sono stati individuati previste attraverso l'OS. 3.1 – *Preservare le aree agricole di interesse paesaggistico* e la sua linea d'azione a.3.1/I. In sede di PP tale obiettivo ha trovato riscontro normativo più specifico. La presente Variante al Piano d'Area, in relazione alla componente in esame, demanda l'adeguamento allo stato di fatto alla pianificazione sottostante. Inoltre prescrive all'interno dell'apparato normativo, art. 26 e art. 27 delle NTA, che i Piani Regolatori riconoscano e tutelino determinate tipologie di paesaggio e insediamento, riconosciute come peculiari del territorio. Inoltre, in coerenza con quanto definito dall'art. 32, comma 4 del PPR, l'art. 26 delle NTA tutela e definisce indicazioni specifiche per il corretto

manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).	inserimento, all'interno di tali ambiti di particolare rilevanza a livello scenico, percettivo o storico identitaria, degli interventi ammissibili e delle caratteristiche di inserimento paesaggistico di questi ultimi. In relazione alle previsioni fissate dalla Variante per l'area B2 si ritiene vi sia coerenza con quanto disposto dalla Variante.
Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari (SITI UNESCO)	
SITI UNESCO *Comprende i Siti (core zone) e le relative aree esterne di protezione (buffer zone) inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco:* *- Residenze Sabaude (Tavv. P4 e P5);* *-Sacri Monti (Tavv. P4 e P5);* *-Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (Tavv. P5 e P6);* *-Siti palafitticoli (Tav. P5).*	
Prescrizioni *comma 5* All'interno dei Siti (*core zone*) di cui al comma 2, lettera a., punti I e II: a gli eventuali interventi edilizi o di realizzazione delle infrastrutture sono finalizzati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito; quelli eccedenti il restauro e risanamento conservativo sono subordinati alla predisposizione di studi e analisi estesi a un contesto paesaggistico adeguato, ai fini della verifica della loro compatibilità paesaggistica e ambientale anche con riferimento alla tutela delle visuali di cui al comma 4; tale verifica deve trovare puntuale ed esplicito riscontro negli elaborati progettuali che devono riportare contenuti analoghi a quelli previsti dalla relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, ancorché gli interventi non siano ricompresi in ambiti tutelati ai sensi della Parte Terza del Codice; b in assenza di un progetto unitario che disciplini le caratteristiche dimensionali e di aspetto estetico della cartellonistica, da adottarsi d'intesa tra la Regione e il Ministero entro 24 mesi dall'approvazione del Ppr, non è consentita la posa in opera di cartelli pubblicitari e di ogni altra simile attrezzatura, qualora comprometta la percezione dei luoghi; sono fatte salve le installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale e le indicazioni strettamente necessarie ai fini della fruibilità culturale e dei servizi pubblici essenziali. *comma 6* Nei Siti (*core zone)* e nelle relative aree esterne di protezione (*buffer zone)* di cui al comma 2, lettera a., punto III, in aggiunta a quanto previsto dalle norme del Ppr, si rimanda ai contenuti delle Linee guida operative approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015, come riferimento per gli strumenti urbanistici ed edilizi dei comuni ricadenti in tali ambiti, allo scopo di consolidare la rete di tutela esistente, e finalizzate a: a mantenere l'uso agrario e in particolare vitivinicolo del territorio, in continuità con la tradizione storica colturale locale; b tutelare i luoghi del vino, quali i vigneti, i manufatti legati alla coltivazione e produzione viticola e alla vinificazione	La Variante riconosce all'interno della Zona A, Zona di maggiore tutela del Piano, la sotto zona A1 di pertinenza delle Residenze Sabaude. In ottemperanza con quanto prescritto dal PPR, all'interno dell'art. 33, comma 5, delle NTA, la presente Variante introduce puntuale disciplina normativa per le Aree di pertinenza delle Residenze Sabaude (art. 15.1), definendo specifiche attenzioni per la disciplina degli interventi in tali aree (art. 15.1, comma 1 NTA): prescrive, infatti, che nelle *core zones* tutti gli interventi siano finalizzati alla conservazione e valorizzazione nonché alla fruizione del sito. Gli interventi maggiormente impattanti, rispetto al restauro ed al risanamento conservativo, dovranno essere necessariamente subordinati alla predisposizione di specifiche analisi del contesto paesaggistico, finalizzate alla verifica della compatibilità paesaggistica, ambientale e dell'impatto visivo dalla core zone alla buffer zone e viceversa. La salvaguardia del valore estetico di tali aree ha imposto l'introduzione, all'interno dell'art. 15.1, del comma 3, che prescrive il mantenimento dello stato percettivo dei luoghi, evitando la posa in opera di qualsiasi tipo di cartellonistica e attrezzature simili, se non per quanto riguarda le indicazioni strettamente funzionali alla circolazione stradale ed ai fini della fruibilità turistica. Tale introduzione risulta coerente con quanto prescritto dal PPR, art. 33, comma 5, lettera b). Per quanto detto finora si ritiene che la Variante sia coerente con il Piano Paesaggistico per la componente in analisi.

(cascine, *ciabot*, cantine, ecc.), i luoghi e gli spazi pubblici per la commercializzazione dell'uva e del vino; c conservare e valorizzare il patrimonio edilizio storico, rurale e urbano, e le trame insediative; d tutelare i siti e i contesti di valore scenico ed estetico e le visuali, con particolare attenzione ai rapporti visivi fra *buffer zone* e *core zone* e alla conservazione dei profili paesaggistici e delle linee di crinale collinari; e mantenere l'immagine articolata e plurale del paesaggio vitivinicolo piemontese; f garantire un alto livello qualitativo degli interventi edilizi; riqualificare e valorizzare le aree compromesse, mitigando gli elementi di detrazione visiva, con particolare attenzione alla valorizzazione degli assi viari di accesso alla *core zone*.	

Articolo 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative

Le componenti morfologiche sono rappresentate nella Tav. P4 e disciplinate nello specifico negli articoli dal 35 al 40. Sono descritte puntualmente nel capitolo 2.4 della Relazione illustrativa del Ppr.
Nella Tav. P4 sono rappresentati anche:
- porte urbane (tema puntuale contenente 585 elementi suddivisi in porte critiche e di valore);
- varchi tra aree edificate (tema lineare presente in maniera uniforme su tutto il territorio regionale);
- elementi strutturanti i bordi urbani (tema lineare che rappresenta conche, conoidi, crinali, lungofiume, lungolago, orli pedemontani e di terrazzo).

Indirizzi comma 4 Gli strumenti della pianificazione ai vari livelli stabiliscono, in accordo con le disposizioni contenute nel Piano territoriale regionale, indicazioni finalizzate a: garantire la permanenza degli aspetti peculiari che contraddistinguono i diversi sistemi insediativi, con particolare riferimento agli aspetti di cui al comma 7; favorire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei contesti urbani consolidati; garantire la riqualificazione e il completamento delle attrezzature al servizio dei tessuti urbani discontinui, con particolare riferimento alla qualità degli spazi verdi e alla definizione dei bordi urbani; contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, contenendo il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, favorendo il completamento dei tessuti urbani esistenti e inibendo la creazione di nuovi nuclei separati dai contesti già edificati; contenere, mitigare e compensare gli impatti sul paesaggio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e di strutture specialistiche al servizio della produzione e della distribuzione; garantire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio agrario caratterizzato dalla presenza di insediamenti rurali, nonché il recupero delle aree agricole in stato di abbandono e la valorizzazione delle aree agricole ancora vitali.	La presente Variante al Piano d'Area demanda, come da art. 34, comma 7, NTA PPR, l'adeguamento delle componenti morfologico insediative, alla Pianificazione Locale, per i comuni compresi all'interno del perimetro del Parco. Il PdA ha specificato alla scala di competenza l'elemento appartenente ai "bordi urbani" riconoscendo il lungofiume di Venaria. Non si è provveduto ad adeguare e specificare le componenti morfologico insediative.

comma 5 I piani locali provvedono altresì negli ambiti già edificati caratterizzati da gravi situazioni di compromissione edilizia e urbanistica, con particolare riferimento alle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37, a disciplinare eventuali processi di rigenerazione e trasformazione urbana finalizzati alla sostituzione, riuso e riqualificazione dell'ambiente costruito e degli spazi pubblici, in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di valorizzazione paesaggistica e architettonica del contesto, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale.	
Direttive comma 6 I piani locali provvedono a: precisare la delimitazione delle componenti morfologico-insediative individuate dal Ppr in relazione alla scala di rappresentazione e alle analisi di dettaglio dei propri strumenti; la delimitazione è sottoposta alle previsioni dell'articolo 5, comma 4 delle presenti norme; rendere coerenti con i contenuti del Ppr le proprie previsioni e disposizioni normative relative alle diverse morfologie insediative. comma 7 I piani locali per gli interventi di completamento e di sviluppo urbanistico, salvo specifiche indicazioni inserite nell'Allegato B alle presenti norme: analizzano l'evoluzione storica dell'urbanizzato, anche sulla base delle carte IGM a partire dalla serie 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia, al fine di assicurare la coerenza con il modello insediativo storicamente consolidato; ne disciplinano l'ammissibilità anche con riferimento ai seguenti aspetti, in particolare ove segnalati nella Tavola P4: le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le quali vanno valorizzati gli spazi e gli elementi esistenti (eventuali viali alberati, cortine edificate, ecc.) o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze; i bordi urbani, intesi come elementi o fasce che definiscono i confini dell'edificato (fronti edificati, crinali, conche, conoidi, terrazzi, lungofiume, lungolago e pedemonte), da consolidare in relazione alle morfologie disciplinate agli articoli dal 35 al 38, attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile e congruente con gli aspetti storici, geomorfologici o naturali strutturanti l'insediamento; i varchi, intesi come spazi liberi tra aree edificate, per i quali devono essere evitati interventi che agevolino la formazione o il prolungamento di aggregazioni lineari lungo-strada, tali da saldare fra loro diverse morfologie insediative o, comunque, da ridurre i varchi tra aree edificate, soprattutto ove funzionali alla continuità ecosistemica e paesaggistica di cui all'articolo 42.	

comma 8 Al fine di promuovere la qualità paesaggistica dei sistemi insediativi costituiscono riferimento le linee guida approvate con DGR n. 30-13616 del 22 marzo 2010, contenenti criteri e modalità per la progettazione edilizia e la pianificazione locale.	
Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2. 3)	
- m.i. 1: tessuti urbani consolidati dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite); *- m.i. 2: tessuti urbani consolidati dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);* *- m.i.3: tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o m.i. 2).*	
<u>Indirizzi</u> comma 3 I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l'articolo 24, comma 5: il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione dell'accessibilità; il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana. comma 4 I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.	A livello complessivo la Variante non introduce variazioni su aree classificate nella m.i.1; m.i.2; m.i.3. L'adeguamento al PPR, e la disciplina specifica per l'intervento su tali componenti, verrà definita puntualmente dai PRGC in sede di pianificazione a livello locale.
<u>Direttive</u> comma 5 I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario d'impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario; inoltre verificano e precisano la delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3, tenendo conto anche dei seguenti parametri: presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000; dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori; prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo.	
Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2, 3)	
- m.i. 1: tessuti urbani consolidati dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite); *- m.i. 2: tessuti urbani consolidati dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);* *- m.i. 3: tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o m.i. 2).*	
Indirizzi	A livello complessivo la Variante non introduce variazioni su aree

comma 3 I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l'articolo 24, comma 5: a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione dell'accessibilità; b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana. comma 4 I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5. Direttive comma 5 I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario d'impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario; inoltre verificano e precisano la delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3, tenendo conto anche dei seguenti parametri: a. presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000; b. dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori; c. prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo.	classificate nella m.i. 1;2;3. Si ritiene la Variante al PdA in linea con quanto disposto dal PPR, nello specifico coerentemente con le direttive di cui all'art. 35, comma 5 per le parti riconosciute come tessuto consolidato, interne al perimetro del Parco, quali ad esempio l'area della Reggia di Venaria, il PdA garantisce norme atte al mantenimento delle caratteristiche originarie di impianto e degli elementi edilizi e tipologici caratteristici.
Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)	
Tessuti discontinui suburbani (zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane, assetto costruito urbanizzato frammisto ad aree libere interstiziali o ad inserti di morfologie insediative specialistiche).	
<u>Indirizzi</u> *comma 3* I piani locali garantiscono: a la definizione e il rafforzamento dei bordi dell'insediamento con potenziamento dell'identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti; b il potenziamento della riconoscibilità e dell'identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dai nuovi	A livello complessivo la Variante non introduce variazioni su aree classificate nella m.i. 4. In particolare con riferimento all'area C3 n. 38, la Variante conferma le previsioni del Piano d'Area Vigente, non configurandosi pertanto quale area di variante. Al riguardo infatti in questa sede il Piano d'Area demanda alla pianificazione locale la definizione degli interventi ammessi. Pertanto non ci si esprime rispetto alla coerenza con il PPR. In relazione al riconoscimento delle zone C2 n. 114 e 113 in zona C, e delle disposizioni normative riportate all'art. 17.2 si ritiene vi sia coerenza con quanto disposto dal PPR.

tracciati viari; c l'integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al sistema del verde. <u>Direttive</u> *comma 5* d Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire: e il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali, potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati; f la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite; g il mantenimento delle tracce dell'insediamento storico, soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e delle relative infrastrutture; h la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale; i la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26 presenti all'interno dell'area; j eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34, comma 5.	
Articolo 37. Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5)	
Insediamenti specialistici organizzati (aree urbanizzate per usi non residenziali). *Originati prevalentemente ex novo a margine degli insediamenti urbani compatti, connessi al resto del territorio solo attraverso allacci infrastrutturali.*	
Direttive comma 4 Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono disposizioni, tenendo conto dei seguenti criteri: a. sono ammissibili interventi di riuso, completamento e ampliamento in misura non eccedente al 20% della superficie utile lorda preesistente all'adozione del Ppr oppure, se in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni: I. siano ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e volti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2; II. rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato a una maggiore continuità con i contesti urbani o	A livello complessivo la Variante non introduce variazioni su aree classificate nella m.i. 5., confermando le previsioni del Piano vigente. Tuttavia per alcune delle aree individuate nella m.i. 5 la Variante individua ambiti di recupero ambientale. Tra le aree interessate dalla presente Variante, viene riconosciuto il complesso produttivo della Magneti Marelli, riconosciuto dal PPR all'interno della morfologia m.i.5: "insediamenti specialistici organizzati". Si sottolinea, rispetto all'adeguamento delle componenti, come tale riconoscimento risulti coerente con lo stato di fatto del territorio. La Variante al Piano d'Area riconosce tale zona in area normativa A4 42 e quale ambito di recupero ambientale e di rinaturalizzazione, in quanto collocata in zona impropria (classe di sintesi IIIc). In questa sede, pertanto, non ci si esprime rispetto alla coerenza con i disposti del PPR.

rurali, alla conservazione dei varchi, nonché al contenimento e alla mitigazione degli impatti; b. eventuali nuove aree per insediamenti specialistici possono essere previste dai piani territoriali provinciali e dai piani locali, in funzione dell'area di influenza, localizzate prioritariamente all'esterno dei beni paesaggistici e in modo da non pregiudicare la salvaguardia delle componenti tutelate ai sensi delle presenti norme, e tali da rispettare le seguenti condizioni: I. sia dimostrata l'impossibilità di provvedere al reperimento delle superfici necessarie attraverso il riordino, il completamento e la densificazione dell'esistente; II. non interferiscano con i varchi, con i corridoi di connessione ecologica o con aree di particolare capacità d'uso o pregio per le coltivazioni tipiche, di cui agli articoli 20, 32 e 42; III. non determinino la necessità, se non marginale, di nuove infrastrutture o incrementi della frammentazione ecosistemica e paesaggistica; IV. sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree di verde pubblico o a uso pubblico, per mitigare o compensare gli impatti paesaggistici ed ambientali. comma 5 Ai fini del recupero e della riqualificazione delle aree produttive costituiscono riferimento per la progettazione degli interventi le linee guida per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea), adottate con DGR 28 luglio 2009, n. 30-11858. comma 6 I piani locali possono prevedere la riconversione degli insediamenti specialistico organizzati mediante i processi di rigenerazione urbana di cui agli articoli 34 comma 5.	

Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7)

Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola:

- m.i. 6: prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo);

- m.i. 7: prevalentemente specialistica (zone a bassa densità ad uso prevalentemente misto, con alternanza di residenze e capannoni).

Aree in cui sul preesistente insediamento rurale connesso all'uso agricolo prevalgono altri modelli insediativi con recenti e intense dinamiche di crescita.

<u>Direttive</u> comma 3 I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola prevalente; all'interno	A livello complessivo la Variante non introduce variazioni su aree classificate nella m.i. 6. ritenendo confermate le perimetrazioni del Piano d'Area vigente. Le disposizioni normative che ne derivano ammettono pertanto le possibilità edificatorie e i parametri edilizi vigenti, i quali, a seguito delle rispettive procedure di adeguamento dovranno conformarsi con i disposti del presente articolo.

di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale. comma 4 Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che: a. eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e si concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3; b. possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili nelle aree interstiziali all'interno o a margine di contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di separazione tra aree libere e aree costruite; c. gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri tipologici coerenti con l'ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale; d. siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli di aree ed edifici con diversa destinazione d'uso.	

Articolo 39. Insule specializzate e complessi infrastrutturali (m.i. 8,9)

- m.i. 8: "insule" specializzate (tema areale che contiene: aree militari o carcerarie; principali aree estrattive e minerarie; complessi ospedalieri; piste motoristiche, impianti da golf e altri impianti sportivi, campeggi, grandi strutture commerciali, grandi vivai, parchi tematici e cimiteri di estesa dimensione o esterni all'urbanizzato; depuratori, discariche, impianti speciali, attrezzature produttive speciali e raffinerie).

Aree specializzate per grandi attrezzature, recintate, isolate dal resto del territorio.

- m.i. 9: complessi infrastrutturali (tema areale costituito da: gli svincoli autostradali; nodi e i grandi piazzali di deposito ferroviario; aree e impianti per la logistica, l'interscambio, i depositi e lo stoccaggio delle merci; principali impianti per la produzione di energia; reti di trasporto internazionale e nazionale; principali aeroporti e relative pertinenze).

Aree di grandi dimensioni interessate da sistemi infrastrutturali, lineari o puntuali o da attrezzature poco costruite (anche discariche, bonifiche)

<u>Indirizzi</u> *comma 3* Per le aree di cui al comma 1, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali disciplinano gli interventi secondo le seguenti priorità: c limitare le interferenze dei nuovi insediamenti sui beni paesaggistici e sulle componenti di maggior pregio o sensibilità;	Tra le aree interessate dalla presente Variante viene riconosciuto il complesso produttivo ENI e trattamento inerti tra i territori comunali di Robassomero e di Ciriè. Tali aree vengono riconosciute dal PPR all'interno della morfologia m.i.9: "Insule specializzate". Si sottolinea, rispetto all'adeguamento delle componenti, come tale riconoscimento risulti coerente con lo stato di fatto del territorio. La Variante al Piano d'Area riconosce tali zone nelle aree normative A4 7; A4 180, definendo obiettivi prioritari generali ma

d privilegiare il recupero e il riuso delle strutture, delle infrastrutture, degli impianti, degli edifici e dei manufatti dismessi o sottoutilizzati; e razionalizzare la localizzazione dei nuovi insediamenti necessari, in modo da consentire l'utilizzo comune di servizi e infrastrutture e l'attivazione di rapporti di complementarietà e di sinergia, nonché da limitare il frazionamento dei contesti rurali e l'interferenza con le attività agricole; f definire i requisiti e le modalità attuative, con riferimento al contenimento del consumo di suolo, ai rapporti con il contesto paesaggistico e urbano, all'uso delle risorse idriche, al risparmio energetico, all'accessibilità con mezzi pubblici. <u>*Direttive*</u> *comma 5* *In coerenza con quanto previsto al comma 3, eventuali ampliamenti o nuove aree per funzioni specializzate o lo sviluppo di nodi infrastrutturali di interesse regionale devono privilegiare:* *a. localizzazioni nei contesti degradati, anche segnalati nel Ppr come aree di criticità, purché ricompresi all'interno di progetti di riqualificazione urbanistica ed edilizia dei siti;* *b. scelte localizzative finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e subordinate alla realizzazione delle necessarie mitigazioni e compensazioni.* *comma 6* *Al termine dell'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, le aree agricole sono restituite all'uso agricolo; gli enti locali disciplinano tale fattispecie all'interno dei propri strumenti di pianificazione.* *comma 7* *I piani settoriali e locali disciplinano il recupero delle aree estrattive e minerarie in modo tale da mitigare l'impatto prodotto dall'attività produttiva ripristinando, quando possibile, le condizioni originarie dell'area tramite interventi di rinaturalizzazione e ripristino morfologico e vegetativo.* <u>*Prescrizioni*</u> *comma 9* *La realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.*	demandandone la gestione ai PRGC di Ciriè e Robassomero. Tali aree vengono destinate dai Piani Regolatori ad ambiti di recupero ambientale e di rinaturalizzazione, in quanto collocate in zone improprie. In questa sede, pertanto, non ci si esprime rispetto alla coerenza con i disposti del PPR.
Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)	

- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali); *- m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei);* *- m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani);* *- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali);* *- m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali);* *- m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in particolare nella zona del Verbano).*	
Direttive *comma 4* I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2. *comma 5* Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a: a disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario; b collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.); c contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g; d disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto; e disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale; f definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003; g consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale; h consentire la previsione di interventi infrastrutturali di	Le politiche previste nel presente articolo risultano garantite dalle azioni conseguenti l'OS 3.1 Preservare le aree agricole di interesse paesaggistico, attraverso la quale si intende salvaguardare gli elementi del paesaggio agricolo tradizionale. Il PPR riconosce all'interno della componente m.i.10: "Aree rurali di pianura o collina" un'area non identificata dal precedente piano d'Area e due nuove aree inserite nella presente Variante. Nello specifico si tratta delle zone urbanistiche definite quali B2 191; B2 57; B2 120. Tali aree sono adibite ad ospitare: un campo da golf (destinazione preesistente area B2 191), l'ampliamento di tale area dedicata ad attività sportive (B2 57) e l'area di compensazione per tale previsione di ampliamento (B2 120). Tali aree sono normate all'interno delle NTA della presente Variante nell'articolo 16. Nella stessa morfologia m.i.10 si riconoscono due aree sul territorio comunale di Caselle Torinese. Tali aree, zonizzate come A4 10 e A4 77, già identificate da precedente Piano d'Area. Tuttavia la presente Variante ne definisce la destinazione quali ambiti di recupero ambientale da rinaturalizzare, data la localizzazione impropria delle attività esistenti.

rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.	

Articolo 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

- elementi di criticità lineari (tema lineare: infrastrutture a terra - grandi strade, ferrovie, attrezzature, infrastrutture aeree, sistemi arteriali lungo strada);

- elementi di criticità puntuali (tema puntuale costituito da 930 elementi suddivisi in: segni di attività impattanti, aggressive o dismesse - cave, discariche, ecc.).

Direttive *comma 4* I piani territoriali provinciali e i piani locali possono precisare e aggiornare le indicazioni del Ppr relative agli elementi di cui al comma 2, evidenziando i casi, anche potenziali, di interferenza visiva con i beni e le componenti di cui alle presenti norme. *comma 5* Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree in cui ricadono gli elementi di criticità di cui al presente articolo i piani locali, in caso di edifici o infrastrutture dismesse o da rimodernare, subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente quanto previsto dal DPR n. 380/2001, articolo 3, comma 1, lettere a., b., c., alla previa rimozione, o alla massima possibile mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di compromissione e ne disciplinano, in funzione delle diverse situazioni, le modalità per l'attuazione. *comma 6* I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, disciplinano le modalità di riqualificazione e riuso delle aree di cui al presente articolo, anche attraverso specifici progetti di riqualificazione, processi di rigenerazione urbana, misure, programmi e progetti unitari atti a consentire un riutilizzo appropriato del suolo impegnato dagli edifici e dalle infrastrutture dismesse, coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B delle presenti norme.	La mitigazione deli impatti generati dalle infrastrutture esistenti si configura quale obiettivo specifico del presente studio. In sede di definizione progettuale saranno individuate le linee d'azione tese a garantire la riqualificazione di tali ambiti.

Articolo 42.Rete di connessione paesaggistica

Nella Tav. P5 sono individuati gli elementi della rete ecologica (i nodi, le connessioni ecologiche, le aree di progetto, le aree di riqualificazione ambientale), la rete storico-culturale, la rete di fruizione.

Indirizzi *comma 8* I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della Rete, anche in relazione alle indicazioni del progetto della rete di valorizzazione ambientale di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di intervento per migliorarne il funzionamento, mediante appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscano e specifichino gli aspetti di interesse sub regionale e locale, in coerenza con le norme specifiche di tutela e conservazione delle aree naturali	In coerenza con i contenuti del Piano di Gestione la Variante promuove, attraverso una serie di OS e azioni il potenziamento della rete ecologica attraverso la conservazione delle formazioni boschive esistenti, la ricostruzione delle parti mancanti al fine di completare la rete. Analogamente, nella definizione della Variante si sono posti i presupposti strutturali per la definizione delle politiche di mitigazione e compensazione degli impatti. Al riguardo la definizione di politiche atte alla riduzione delle pressioni antropiche agenti sul territorio è declinata sia in termini di interventi di rinaturalizzazione di aree degradate sia attraverso la definizione di regole per la localizzazione di attività economiche che tenessero conto degli elementi della rete, salvaguardandone il mantenimento.

protette e dei Siti della Rete Natura 2000. *comma 9* Gli enti locali assicurano l'accessibilità e la fruibilità della Rete con particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5 prevedendo, dove necessario, l'installazione di un'adeguata cartellonistica e di punti informativi. *comma 10* In relazione agli elementi della rete ecologica di cui al comma 3, individuati nella Tavola P5: a i nodi rappresentano ambiti di salvaguardia ecologica in cui la Regione può promuovere l'istituzione di nuove aree protette, se non presenti, o comunque di salvaguardia intorno a quelle già istituite, laddove sia necessario; b le aree di riqualificazione ambientale costituiscono gli ambiti in cui sviluppare azioni per assicurare e ricostruire connessioni ecologiche, nonché ricreare connettività anche minime (ad es. siepi e filari) al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e campagna; le eventuali trasformazioni contribuiscono a ridefinire i bordi urbani sfrangiati; gli interventi di riqualificazione, compensazione e progettazione paesaggistica e ambientale sono finalizzati a mantenere i varchi tra nuclei urbani, alla realizzazione di cinture verdi, *greenway* e cunei verdi, nonché a valorizzare le attività agricole anche in chiave turistica e didattica; c le connessioni lineari (ad es. siepi e filari) esistenti, anche minime, rappresentano gli elementi da conservare e incrementare, in particolare a tutela delle bealere, dei canali e lungo i percorsi individuati nella Tavola P5; d i contesti fluviali rappresentano gli ambiti all'interno dei quali promuovere l'ampliamento delle aree golenali e la riqualificazione dei tratti spondali (nel rispetto di quanto previsto dal PAI e dalle Direttive e programmi a esso collegati, per quanto non attiene la tutela del paesaggio), mantenere la vegetazione arborea spondale esistente e impiantarne di nuova con specie autoctone ove necessario, ripristinare il bosco ripariale e promuovere interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale delle casse di espansione esistenti. *comma 11* Con riferimento alle indicazioni relative alla rete fruitiva, i piani settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, definiscono azioni finalizzate a: a adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Parte III delle presenti norme; b prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione visiva), sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni visive), con particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33; c prestare speciale attenzione all'uso della vegetazione (cortine verdi, viali d'accesso, arredo vegetale, barriere	A tale proposito è stata inserita specifica normativa in materia. In coerenza con quanto definito dall'art. 42, comma 8, del PPR, la presente Variante prescrive attraverso l'inserimento nell'apparato normativo dell'art. 8, commi 2, 3 delle NTA, che i PRGC dei comuni interessati prevedano, in fase di adeguamento alla presente Variante, misure volte alla realizzazione della rete ecologica in modo integrato con il territorio del Parco. I corridoi fluviali, in coerenza con quanto definito dall'art. 42, comma 10, lett d), sono ritenuti dalla presente Variante, quali ambiti privilegiati di rinaturalizzazione e riconosciuti nel ruolo di corridoi ecologici e di connessione paesistica e fruitiva del territorio. L'inserimento all'interno dei disposti normativi dell'art. 22, commi 2, 3, 4, 5, 6, permette che gli obiettivi di potenziamento, valorizzazione e salvaguardia di tali ambiti, possano essere raggiunti attraverso la pianificazione di livello locale. La presente Variante tutela inoltre i complessi boscati, le siepi e gli elementi arborei. Tali elementi sono normati dagli artt. 23 e 24 delle NTA. In coerenza con quanto disposto dall'art. 42, comma 10, lett. c). Tali elementi sono riconosciuti dal Piano d'Area come di preminente valore naturale e paesaggistico, meritevoli di tutela e riqualificazione laddove necessario. Gli elementi lineari, quali siepi filari etc., sono inoltre interessati da specifico comma 5 dell'art. 23 delle NTA della Variante, che li tutela e ne prescrive la diffusione. Il Piano riconosce inoltre all'interno dell'art. 29 delle NTA, specifiche aree demandate alla riqualificazione ambientale. Tali aree si configurano come ambiti di recupero ambientale. In linea con quanto definito dall'art. 42, comma 10, lettera b).

verdi anti-rumore, ecc.) nei progetti di infrastrutture; d adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criticità esistenti.	
<u>Direttive</u> *comma 12* I piani territoriali provinciali riconoscono e approfondiscono gli elementi della Rete descritti nei commi 3, 4 e 5, precisando la disciplina operativa necessaria alla loro salvaguardia e all'attuazione delle indicazioni progettuali del Ppr, con particolare riferimento ai corridoi e ai sistemi (ambientali, storici e infrastrutturali) di livello sovra locale. *comma 13* I piani locali assumono e specificano alla scala di maggior dettaglio gli elementi della Rete, ponendo particolare attenzione alla disciplina per gli elementi puntuali e recependo dalla pianificazione di area vasta le indicazioni riguardanti le misure di tutela di livello sovra locale. *comma 14* La Rete costituisce riferimento per: a le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle storico-culturali a esse associate; le analisi e gli studi dovranno evidenziare le interferenze dei piani e dei progetti con la Rete, individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione; b. le misure di qualificazione ambientale previste dal programma di sviluppo rurale o da altri programmi di finanziamento del settore agricolo e forestale con finalità ambientali, nonché per la localizzazione di misure di compensazione relative a trasformazioni d'uso o realizzazione di infrastrutture.	